

B R E V E
DISCORSO

DE L
PRINCIPIO, PRIVILEGII,
ET INSTRVTIONI
DELLA REGIA DOHANA
DELLA MENA DELLE PECORE DI PVGLIA,
Gouerno, e modo di fare la locatione degli
Animali negli herbaggi di essa.

RACCOLTO DAL DOTTOR

M A R C' A N T O N I O C O D A
Della Città di Foggia, Auuocato nel Tribunale
di detta Regia Dohana.

DEDICATO ALL'ILL.^{MO} SIGNOR
D. ANDREA GVERRIERO,
Y T O R R E S

Gouernatore della medesima Regia Dohana, e Regente
del Supremo Collateral Consoglio del Regno
di Napoli.



In Napoli, Per Geronimo Fasulo, 1666. Et di nuouo in Trani, 1698.

Con Licenza de' Superiori.



ILL.^{MO} SIGNORE.



NON è cosa nuoua nel Mondo, che come à diuerse Regioni varij del Cielo sono l'influenze, e gli aspetti, così à diuersi affari tale predominio alcune famiglie fortiscano, che pare non poterli da altri, che da' descendenti di quelle à glorioso fine i medemi ridursi. Onde, se dal mirario la Regia Dogana di questa Città, & in essa il Real Patrimonio fin dall'anno 1549., tempo nel quale poco men che dissipata mirauasi, ridotta al suo douuto splendore dal gran talento di D. Alfonso Guerriero Presidente della Regia Camera, & hoggi dalla impareggiabile diligenza di VS Ill.^{ma} vantaggiata fin'al più non poterli, e nella nobiltà delle fabbriche, e nell'amministrazione della giustitia, e nella rendita delle Regie entrate, augmentate sopra il solito in due soli anni fin' alla summa di settanta tre mila scudi, dico esser fatale à questo Regio Tribunale il gouerno de' Signori Guerrieri, stimo assennar propositione di irrefragabile verità. Non intendo però per questo frà limiti sì angusti circoscriuere delle grandi famiglie Guerrieri, e Forres le interminabili glorie, reze fin da molti secoli, e da habiti di Caualleria, e da Maiorascati, e da Bastoni Generalitij, e da Viceregnati, e da Sacre Porpore sì luminose, che son per dire hanno poco che cedere, e di splendore, e di merito alle più rinomate delle Spagne, e di Europa: Quelle glorie io dico, che disperse

ne' tempi antichi in varij soggetti degnissimi di casato sì nobile, hoggi con merauiglia d'un mondo si veggono ammirabili frà gli altri nell' Ill.^{mo} Signor D. Pietro Guerriero suo Zio Regente del Supremo nella Corte Cattolica, e di VS. Ill.^{ma} nel Regio Collateral Consiglio di questo Regno, quasi in due sodi Poli, sù i quali può ben sicura aggrarsi gran parte del gouerno del nostro sempre Inuitto Monarcha.

Se dunque dalla famiglia Guerriero conosce questa Regia Dogana, e principio, & aumento, è ben donuto, che quasi ruscelleto del mare, sgorghi da sotto gli auspici felici della potentissima protezione di VS. Ill.^{ma} la stampa di questo libro, anni sono dato in luce dalla b. m. di mio Padre per buon seruitio del Real Patrimonio; spero non isdegnarà mirar con occhio fauoreuole chi per quel poco che può coopera a' suoi gran fini, e gradirà in vn dono, benchè minimo la prontezza d'un animo, che vnaamente con esso si dedica

Di VS. Ill.^{ma}

Foggia il primo di Marzo, 1698.

Diuotiss.^{mo}, & oblig.^{mo} Seru.^{re}
D. Ottauio Coda.

IN Congregatione habita coram Eminentissimo Domino Cardinali Philamarino Archiepiscopo Neapolitano sub die 22. Decembris 1663. fuit dictum, quod V. I. D. Iulius Capone reuideat, & in scriptis referat eidem Congregationi.

Paulus Garbinati V. G.

Can. D. Matth. Renzi S. T. D. & S. Offic. Consultor.

EMinentissime Domine vidi librum ad Eminentia Sua mihi commissum Marci Antonij Coda, cuius titus est, *Breue Discorso, &c.* & cum nihil contineat contra bonos mores, & Ecclesiasticam Iurisdictionem, typis imprimi posse censeo si Em. V. placuerit. Domi hodie. 1. Februarij, 1664.

Eminentiaæ Sux,

*Humiliss. seruus
Iulius Caponus.*

Eminentissimo Signore:

GIo: Alberto Tarino mercante de libri fa intendere à V. Em. come desidera far stampare il libro intitolato, *Breue Discorso del Principio, Priuilegij, & Istruccioni della Regia Dohana di Puglia, del Dottor Marc' Antonio Coda della Città di Foggia, & Auocato nel Tribunale di essa.* Per tanto supplica V. Em. se degni ordinare la reuisione di esso per ottenere le debite licenze, l'hauerà à gratia, vt Deus.

Mag. V. I. D. Diomedes Petrosius videat, & in scriptis referat S. E. Galeota Reg. Carillo Reg. Nauarra Reg. Marinis Reg. Ortiz Cortes Reg. Prouisum per Suam Eminentiam Neap. die 12. Martij 1665.

Lombardus.

EMINENTISSIME PRINCEPS.

VIdi, te iubente, librum à Marco Antonio Coda Iuris Veriusq; Perito, compendiosè conscriptum. De Origine, Priuilegijs, & Instruccionibus Regiæ Dohanæ Menepecudum, ipsiusq; Gubernio, & methodo Pascua locandi Dominica, ab antiquis eiusdem Dohanæ Codicibus collectum. Augustissimi Regijs nostri Regalibus non aduersum perpendi. Prælo dari posse arbitror, ni aliter imperabis. Vale Kal. Maij Redempti Orbis Anno 1665.

Em. Vestrae.

**Deuotissimus, & humillimus seruus
Diomedes Petrosius.**

Visa supradicta relatione Imprimatur, verum in publicatione seruetur Regia Pragmatica.

Galeota Reg. Carillo Reg. Marinis Reg. Ortiz Cortes Reg.

A

AL



AL CORTESE LETTORE.



Obligazione è stimolo acuto ad un cuore honorato, & chi da così pungente sprone sente triuellarli l'animo, non può al mio parere sfuggire la nota, o d'insenzato, o di villano. Conoscendomi io dunque tenuto alla generalità di Locati per l'honore, che in molti m'ha compartito per l'impegno datomi della maggior parte di essi Locati nell' Auocazione di loro interessi in questa Regia Dohana, non potendo con altro, hò procurato sminuirmi quel peso, che totalmente con gradita premura mi haueua oppresso: E ciò hò fatto con compenere, e dare in luce questi Operetta, più che diletteuole, necessaria à ciascheduno di loro, mentre contiene Priuilegi, & il modo, col quale si gouerna, e si regge il Real. Patrimonio da essi conseruato. Non hò fatto prima per essermi affaticato nel mio Compendio Iudiziario uscito già dalle stampe, & hauer scherzato in due Operette Comiche; E se non hauesti tralasciato per qualche tempo il lauorato d'altre mie fatiche legali, che frà poco usciranno, nè meno hauesti potuto dargli l'ultima mano, Riceuuto dunque amoreuolmente, e se hauesti occasione di biasmarlo per li molti difetti, che in esso ritrouerat, in parte anche protegilo, conoscendolo più tosto figlio d'un'animo gratamente obligato, che d'un capriccioso humore andare suolozzando per le mans altrui. Viue sano.

DISCORSO DEL PRINCIPIO, PRIVILEGII, ET INSTRVZIONI

Della Regia Dohana della mena delle Pecore
di Puglia.



Vantunque da molti si tiene, che la Regia Dohana della mena delle pecore di Puglia, vna delle migliori entrate della Regia Corte, e rendite di S. M. fusse stata fondata dal Serenissimo Rè Alfonso I. della Casa d'Aragona, per non trouarsi più antico Priuilegio, che tratti di essa, che quello del detto Serenissimo Rè; Nuladimeno euidentemente pare essere stata la sua fondatione antichissima prima dell'Imperio Romano, & in tempo della seconda guerra Punica; nel qual tempo medesimamente le pecore si locauano, l'inuerno nella Puglia, e l'estate in Apruzzo, come hoggidi si locano registrandosi, e pagandosi per quelle il deritto al Publicano, il quale era come Dohaniero, secondo Marco Varone nel libro 2. *de re rust. cap. 1.* e come dalle seguenti parole, addotte per *Marino Freccia nel lib. 2. de subfeud. 46. author. num. 12.*

Itaque greges ouium longe abiguntur ex Apulia in Samnium existimatum, atque ad Publicanum proficuntur, ne si in scriptum pecus paueris lege censoria committat multam.

E come anco per vna Epistola scritta, e scolpita in vna pietra antichissima di marmo, ritrouata molti anni sono nella Terra di Sepino della Prouincia del Contado di Molise del tenore seguente:

*Bossius Rufus, & Macrinus Vindex Magistratibus,
Sepinatium salutem.*

E*xemplum Epistola scripta nobis a Casmo Augusti liberto a rationibus cum hisque vincula erant subiecimus, & admoemus abstineatis iniurijs faciendis conductoribus gregum ouiariorum cum magna fisci iniuria, ne necesse sit recognosci de hoc, & in factum si ita res fuerit vindicari.*

Lo stesso viene detto per il Regente Gio: Francesco de Ponte de

A 2 regno.

regal. impost. tract. de Potest. proreg. S. 8. n. 56. e come per vn'altra pietra ritrouata nel Ponte di Canosa nella Prouincia di Puglia. nella quale per l'antichità del tempò, e per esser quella rotta, alero non si leggono, che le seguenti parole (*Græcum Oniaricorum*) che altro non pare vogliò dire, che l'istesso, che nella detta pietra di Sepino; da doue si scorge l'industria delle pecore in detta Prouincia di Puglia, e Città di Canosa, essere stata antichissima, e l'istesso per Iuuenale nella sua Satira sesta.

Pastores, & ouem Canusinam, Vlmofq; salernas.

Si scorge ancora, che sia stata detta in Iustria di pecore etiam dopò li Romani, e prima di detto Serenissimo Rè Alfonso, dalla memoria, che ne fa Gothofredo nella *l. 1. C. de pasc. publ. lib. 2.* dicendo, che come li Romani teneuano il Publicano con la giurisdittione, e carico di reggere, e gouernare l'industria del gregge, così li Rè di quel tempo nel Regno della Puglia (che titolo di Regno haueua all'hora quella Prouincia) teneuano gli Bagliui per recuperare li deritti reali della detta greggia, che l'inuerno entraua in Puglia; e questo per il ius dell'herbaggi, che detti Rè anticamente teneuano in tutte le Prouincie del Regno, come cosa del Regio Demanio, e supremo dominio, secondo per lo Registro antico, che è nella Regia Camera della Summaria, fatto nel tempo del Rè Carlo secondo, che regnò nell'anno 1239. del Rè Roberto, che fù nell'anno 1309. del Rè Ladislao, che fù nell'anno 1391. e della Regina Giouanna seconda, che succedè nell'anno 1414. Che però non può dirsi la detta Regia Dohana fondata da detto Serenissimo Rè Alfonso, mà bensì da esso retramente, e con maggior ordine ristaurato l'istesso, che anticamente la detta Regia Dohana haueua sempre hauuto, conforme si conofce dalle parole di detto Serenissimo Rè, quale succedè à detta Regina Giouanna in vn Priuilegio del tenore seguente.

Ad conducendum, & congregandum pecudes, & animalia grossa ad ditam Dohanam, sui menam more solito in Apulia partibus, vs consuetum est fieri in Prouincijs Capitanata, & Terris Barij.

Praticando detto Serenissimo Rè il solito senza caricare al suddito nuouo deritto, aggrauando più tosto la Corona Reale con la perdita del ius delli herbaggi, vno delli deritti antichi, che essa Corona teneua, accordandosi con li Baròni, & altri particolari, che con l'occasione delle passate guerte haueuano occupati, &

vsur.

usurpati quelli, di pagarli in ciascedun anno vn certo prezzo, ascen-
 dente alla summa di ducati 13899. in circa per l'herbaggi delle lo-
 cationi ordinarie. Riposi, e Tratturi, & altri docati 9617. per il
 prezzo di alcuni ristori, che hoggi si chiamano herbaggi extraordi-
 narij soliti, che in tutto fa la summa di docati 23516. senza quello,
 che si è pagato, e paga per l'extraordinarij insoliti, che non tiene
 summa certa, più, e meno, come la detta Reg. Dohana cresce, e ne
 tiene di bisogno; leuâdo li detti bagliui, dalli quali li locati, e sud-
 diti erano maltrattati, e ponendo in loro luogo nell'anno 1443.
 Francesco Montlober suo familiare con ampla commissione nella
 Prouincia d'Apruzzo, il quale facendo buttar banno da parte di
 sua Serenissima Maestà, che nessuna persona di qualsiuoglia stato,
 e conditione hauesse preteso cacciare, & extrahere, nè alleuare,
 nè accogliere fuora del Regno pecore, nè altri animali grossi, nè
 minuti, nè pascere, nè fidare, nè darli passo, sotto la pena di per-
 derli, e di più docati mille, mà che tutti l'hauessero hauuto à falli-
 re, da fuora Regno, e calare in Puglia; assicurando tanto li detti
 animali, che calauano da qualsiuoglia parte del Regno, ò di fuo-
 ra à pascere in Puglia, come anco li padroni, gargari, pastori, e
 conduttori di essi, sotto la parola, fede Regia, di non farli essere
 molestati, nè offesi, mà guardati, e protetti, e difesi, tanto nel ve-
 nire in Puglia, quanto nello stare, & andare in Apruzzo; banden-
 do la fida alla ragione di docati otto Venetiani alli Regnicoli per
 ogni centenaro di pecore, à carlini vndici il docato, e per quello
 di fuora Regno alla ragione di docati sei il centenaro di pecore,
 e per lo bestiamе grosso docati vinticinque per ogni cento; facen-
 do franco di fida, d'alcuno migliaro di pecore, à molti Baroni, e
 Signori purchè essi hauessero fatto condurre da loro Vassalli il lo-
 ro bestiamе in Dohana, concordandosi, e conuenendosi con quel-
 li à più bassi prezzi, acciò fussero venuti, come con quelli di Pie-
 dimonte; a' quali concordò per docati sette il centenaro di peco-
 re, locandoli nella locatione della Procina, e con quelli della
 Prouincia di Contado di Molise à docati sei il cento nella locatio-
 ne della Guardiola, come terreni più freddi, e per lo bestiamе
 grosso di detta Prouincia di Contado di Molise, e Terra di Lavo-
 ro à docati quindici il cento, & altri; facendoli franchi di gabelle
 delle cose commestibili, di passi, & herba, tanto nel discendere dal
 primo di Settembre, come dimorare, e pascere l'inuerno, & al ri-

DISCORSO DEL DOTTOR

torno alla fine d'Aprile; reintegrando li tratturi, e cammini Reali per il calare, e salire; pigliando anco li herbaggi da Sangro in Trigno, e da Trigno in Fortore, e delle Murgie di Meneruino, Ruuo, Corato, & Andria per pascere, e trattenerli lo bestiamme nel calare, & in fino al tempo da farsi la locatione; pagando li herbaggi pigliati alla conformità, che comunemente valeuano, alcuni alla ragione di carlini diecinoue, altri à diecifette, altri à sedeci, & ad minus à carlini quindici per centenaro di pecore, & à docati quattrotto per centenaro di bestiamme grosso; E così con detta essattione di fida, e prezzi di herbaggi diede principio alla restauratione del Patrimonio Reale, & vtilità della Regia Dohana; perloche nell'anno 1447. conoscendo detto Serenissimo Rè Alfonso Primo, il beneficio, e di quanta consideratione, e rendita, haueua da essere la detta industria delle pecore, la chiamò Dohana di Puglia, la quale contiene in sè anco la Dohanella d'Apruzzo, come per lo spectabile q.^{ta} Regente Capece Galeora in *controuers. iur. controuers. 23. lib. 1. n. 4. & seq.* & diede à detto Montlober per tutta la sua vita, con particolare priuilegio, e commissione, titolo di Dohaniero di detta Regia Dohana, con prouisione di docati settecento l'anno, e li prouenti, & emolumenti, e facultà di tenere mille pecore in Dohana, franche di fida, come appare dalla detta commissione del tenore, videlicet.

Alphonsus Dei Gratia Rex Aragonum, Siciliae Citra, & Ultra Farum, Valentia, Ierusalem, Ungaria, Maioricarum, Sardinia, & Corsica, Comes Barchinone, Dux Athenarum, & Neopatria, ac etiam Comes Rossilonis, & Ceritaniae Nobilis, & Egregio Viri, Francisco Montlober, familiari, & fidei nostro dilecto gratiam, & bonam voluntatem in administratione nostrorum agendorum fiscalium, viros aptos, & probos diligenter exquisimus, qui prouidi sint, & idonei, ac sufficientes practica laudabiliter approbati, hac itaq; in vobis praedicto Francisco, qui nunc usq; officium à nobis obtinistis digna, seu Dohana pecudum in partibus Apulea in annis praesentis septima, octaua, nona, & decima institutionis, vigore probabiliter cognoscentes, & aliter ostendentes vestram approbatam sufficientiam, & diligentiam in eius administratione Dohana, ex quibus speramus, quod illud administrabitis laudabiliter in futurum, & alijs causis, & rationibus dignè mouentibus mentem nostram. Vos eundem Franciscum Montlober quem semper fuit, & est intentionis nostrae in dicto officio remanere, in Commissarium, Dohanerium, Procuratorem, & Nuntium nostrum specialem, ad conducendum, & congregandum pecudes, & animalia grossa ad dictam Dohanam, seu dignam, more solito in Apulea partibus, ut conuetum est fieri in Praeuijs Penna, Capitanata, & Terra Bari, tam praesentanti anno undecima institutionis, quam singulis annis futuris, & vobis vixeritis, cum illis pote.

potestibus, prebementijs per nos vobis curis prateritis concessis, & attributis, & eam quibus hactenus in dicta Dobana prebuis, tenore presentium proprii nostri motus instinctu assumimus, statuimus, ac etiam ordinamus, recepto prius a vobis de officio ipso exercendo fideliter, & legaliter corporali, & debito ad Sancta Dei quatuor Evangelia iuramento, dantes, & concedentes vobis de dicta certa nostra scientia ipsarum tenore presentium pro executione, & administratione dicta Dobana plenariam libertatem, & omnimodam prebentem, & auctoritatem, quod de nostra ordinatione beneplacito, & mandato possitis, & valeatis large, & amplè saluum conductum, asscuratiuam, affrancationem, ac plenariam affidationem facere, & concedere omnibus, & quibuscumq; tam Regnicolis, quam exteris, cuiuscumq; status, gradus, & conditionis, ac dignitatis existant, tam Comitibus, quam Baronibus, Dominisque, Vniuersitatibus, Ciuitatum, Terrarum, Castrorum, & locorum; ac alijs specialibus personis, Mercatoribus, Gregarijs, Conductoribus, Pastoribus, Factoribus, & personis alijs, quibuscumque in genere, & in specie, qui conducent, seu conduci facient, & conducere voluerint, & affidare voluerint, ad dictas partes Prouinciarum, Penna, Capitaneæ, & Terra Bari, tam pro anno undecima Indictionis, quam pro alijs annis in futurum, omnem, & quancumq; quantitatē pecudum, & animalium grossorum ad ibernandum, & pascendum in Prouincijs predictis, & alia promittere, & concedere eisdem conducentibus, qua consueua sint promitti, & concedi, & fieri debere per vos videbuntur melius pro expeditione dictæ Menæ, & Dobanæ pro utilitate nostræ Curie supradictæ, promittendo, & acceptando ex nunc in antea omnem promissionem, saluum conductum, conuentionem, & pactum, tam de prelo fide, non obstantibus bananæ, quam de empione herbagiorum, pascuum, ac locatione pecudum in locis, & herbagijs, & alijs vobis visis spectantibus ad Dobanam, & Menam prædictam, tam oratione, quam in scriptis supradictis patronis Conductoribus animalium prædictorum ad quancumq; numerum ascendat, tam ipsis, quam alijs eorum parte, & promissa per vos seruari, & seruari facere omnibus, & quilibet ipsorum communitim, & diuisim quantum si nos proprie fecissemus, & per nos facta forent, acceptando omnia bananæ per vos facta, & facienda pro causa prædicta in quibuscumq; Nundinis, seu Mercatis, & pro maiorā comota affidatarum prædictorum, & eorundem conducentium animalia ipsa, nos ipsarum tenore presentium nunc pro tunc, sub verbo, & fide nostræ Regis, ac sub obligatione omnium nostrorum bonorum, mobilium, & stabilium presentium, & futurorum, asscuramus, & affrancamus personas dictorum conducentium, & asscuratorum, & asscurandorum per vos, necnon mercantias, res, bona, & animalia ipsorum, & cuiuslibet eorum Gregariorum, Pastorum, & Ministrorum, pecudariorum, factorum instantium, & aliorum quorumcumq; cum animalibus supradictis, quod possitis cum eorum rebus, & bonis prædictis libere descendere ab eorum domibus, et mansoribus, ac venire, et applicare, stare, et morari in eisdem Prouincijs Pennæ, Capitaneæ, et Terræ Bari, et ab illis discedere, et accedere cum dictis eorum bestiis, mercantijs, rebus, et bonis, quo voluerint, ut eis placitum, et gratum fuerit, absque impedimento aliquo, noxia, sine damno reali, et personali, quod per vos, et nostras gentes equestres, et pedestres, nobisque recommissos adhibentes, seruitores, familiares vassallos, et subditos heredes, seu fieri possent modo quocumq; patronis eisdem etiam si inimicarentur, et inimici essent, et guerram haberent ali-

illorum dominorum, vel specialium personarum, aut represalias fecissent aliquibus
 supradictorum dominorum Comitum, & Baronum, Ducum, & quarumcumque Vni-
 uersitatum, tam de Regno, quam extra Regnum, etiam vobis auctoritatem plenariam
 concedentes, quod possitis, & valeatis promittere, & assidare omnes venientes ad
 dictam Menam, & Dobanam, quod possint securè venire cum eorum bestijs, & bonis,
 non obstantibus quibuscumq; represalijs, pœnis, & alijs occasionibus, quas pro tem-
 pore predicto, & futuro nostra Curia modo quocumq; habere prætenderet contra præ-
 nominatos dominos, Duces, Comites, & Barones, & Vniuersitates predictas, qua
 omnia, & singula per vos promittenda cum obligationibus supradictis volumus, quod
 sint tanta efficacia, seu valoris, quantum si forent per nos promissa, & nihilominus
 concedentes vobis pro exercitio dictæ Dobana, quod diffusum, & amplum est expensas
 necessarias facere, tam pro emptione herbagiorum, & pascuum pro sustentatione pecu-
 dum, & aliorum animalium, quam pro salarijs substitutorum, ac stipendijs Gabelle-
 riorum, Guardianorum, Carreriorum, & aliorum necessariorum ad dictam Dobanam
 dirigendam, secundum quantitatem, & numerum animalium descendens, & se-
 cundum vobis videbitur necessarium ex casibus, qui possent casualiter euenire pro
 subuentione dictis pecudibus, & animalibus alijs, quas expensas per Curiam nostram
 in vestris computis acceptari, & audiri iubemus, absq; nota cuiuslibet questionis,
 vel dubij constando de solutione dictarum expensarum per apodixas, vel alia legit-
 ima instantia, & nè conductores, seu patroni dictorum animalium assidantium, & con-
 ducentium possint in aliquo aggruari, seu molestari à patronis herbagiorum, & pas-
 cuum predictorum tam in pascendo, quam in descendendo, & ascendendo vobis te-
 nore presentium dicimus, & mandamus, quod supradictis patronis herbagiorum, &
 pascuum, ubi dictæ pecudes, & alia animalia grossa morabunt, soluatis ius dictorū her-
 bagiorum, & pascuum, habita tamen consideratione iuxta sterilitatem, & penuriam
 herbarum, qua fuerint in locis, & territorijs herbagiorum ipsorum, qua pecunia per
 vos solui habeat pro parte nostra Curia per totum mensem Aprilis cuiuslibet anni pro
 ea quantitate, quam iustè, & debitè habere debebunt, de qua per vos dari volumus
 bancum sufficiens, de quo vobis similiter concedimus potestatem ad hoc, ut dicti con-
 ductores pecudum, & animalium à patronis herbagiorum, & pascuum nullas angu-
 rias indebitas, seu represalias, & extorsiones modo aliquo non habeant, & nulla ve-
 niat altercatio inter eos, cum sic omninò fieri volumus, & iubemus pro bono statu fi-
 delium dicti Regni, propter, quod requirimus, & hortamur omnes, & singulos Ec-
 clesiarum Prelatos nihilominus, mandantes omnibus Marchionibus, Ducibus, Comiti-
 bus, Baronibus Terrarum Dominis, Vniuersitatibus, & specialibus personis, & si-
 gnantèr dominis, & patronis dictorum herbagiorum, & pascuum presentibus, & fu-
 turis ad pœnam vnciarum auri mille ab eis, & quolibet ipsorum si secus fecerint pro
 parte nostra Curia vicibus singulis irremissibiliter exigendam, quatenus de supradicta
 Dobana se nullatenus intromittat, neque Pastoribus, aut bestijs, & animalibus præ-
 textu solutionis herbagiorum pascuum, aut alterius causa modo quocumq; impedi-
 mentum aliquod inferant, siue damnum, volumus etiam, & vobis tenore presentium
 committimus, & mandamus, ac predictis Ecclesiarum Prelatis, Magnatibus, &
 Dominis per presentes notificamus, & ad eandem pœnam mandamus si contra fecerint,
 quod si pecudes, & animalia ipsa per suaduerentiam pastorum pascerent, aut damnu-

faceant in agris, & territorijs seruatis, & prohibitis quod nullam penam propterea incurrant patroni dictarum pecudum, & aliorum animalium, sed illi, qui damna passi fuerint omnino recursum habeant ad vos prædictum commissarium, factaque prius per vos estimatione de damnis illatis ad arbitrium duorum proborum virorum ad illa expertorum faciat emendam debitam dictis damna passis, iustitia mediant, & sine mora aliqua soluere; Et quia inter conductores dictæ menæ Pastores, Gregarios, & Patronos dictarum pecudum, & aliorum animalium solent rixæ, & controuersia diuersarum causarum sapius euenire, de quibus rixis, controuersijs, & causis vos tantum cognoscere volumus, propterea vos prædictum Franciscum Iudicem, Governatorem, & Capitaneum super dictis conductibus, Pastoribus, Gregarijs, & Patronis, & super eorum rixis, & controuersijs statuimus, ac etiam ordinamus cum plena iurisdictione Ciuili, & Criminali mero, & mixto imperio, ac glady potestate, & quod emolumenta, & prouentas exinde exequutura vobis acquirantur, ita quod nullus præter vos de dictis hominibus, & Dobana, & casibus quibusuis emergentibus inter eos se modo aliquo intromittat, etiam si per aliquos ausu temerarios inductos dicta Dobana fuerit depraadata, seu damnificata possitis, & valeatis depredate, & malefacientes punire, & castigare in personis, rebus, & bonis, eosq; affigere, & suspendere, & ultimo supplicio condemnare, de quo vobis super hoc plenam auctoritatem, & licentiam attribuimus, quibuscumq; liberis, cedulis, seu scripturis factis, seu faciendis, & commissionibus factis per nos de dicto officio nunepecudum, quibuscumq; hominibus, & personis huic fortè contrarijs; nullatenus obstantis, qui fortè repererentur, nullius esse volumus raboris, & momenti mandantes ipsarum presentium tenore de certa nostra scientia sub penis supra contentis vicem gerentibus Iusticiarijs, Governatoribus, Capitanejs, & Officialibus nostris, dicti Regni nostri Sicilia, citra Farum maioribus, & minoribus, & signatè in Prouincijs Penne, Capitanata, & Terra Barij, Comitatibus Molisij, & vtriusque Apertij constitutis, eorumque Locumtenentibus, presentes literas inspecturis, presentibus, & futuris, ceterisque hominibus, & personis cuiuscumque status, & dignitatis existant, ad quos, seu quem presentes prouenerint, quatenus de dicta Dobana, & menæ, ac patronis, & conductoribus animalium, & pecudum, & de alijs superius ante dictis aliqua ratione, seu causa se nullatenus debeant intromittere, sed illos cum eorum bonis, & armis, quæ ferre solent, in quibuscumq; locis dicti Regni stare, morari, & negotiari sine impedimento permittant; vobisque, aut alteri vestri parte in premissis, & circa premissa, & in quibus eos requisaueritis assistant, & faueant, & assisti, & fauerè mandent, & faciant auxilijs, consilijs, & fauoribus opportunis, & ad omnem vestram requisitionem procedant rigide, & potenter contra supra nominatos Magnates, Comites, & Barones, & personas alias superius nominatas, qui forte mandatis, & ordinationibus supradictis obedire noluerint iuxta presentium seriem, & tenorem, & contrarium non faciant si gratiam nostram caram habeant, ac iram, & indignationem nostram cupiunt euitare, & ne in promissis proprijs sumptibus laborare cogamini gratia vobis ad rationem de ducatis septingentis per annum pro vt amissis iam præteritis fuerunt per nos vobis stabilita pro dicto instanti anno undecimæ indictionis, & ab inde in antea anno quolibet dum vixeritis tenore presentium de nostra certa scientia stabilimus, reseruanda per vos de pecunia recolligenda, &

B

per

percipienda dicti vestri officij, ratione quorum retentionem per vos faciendam ex nunc pro tunc anno quolibet vobis earundem tenore presentium in vestro ponendo computo acceptamus, & acceptari volumus nullis cautellis alijs, quam presentibus à vobis quolibet anno requirendis, quam de retentione ipsa vobis anno quolibet fieri debenda de gagijs ipsis ad plenum, & certitudinaliter nobis constare, in cuius rei testimonium presentes literas exinde fieri fecimus, & pendente Masestatis nostra sigillo iussimus communiri; Datum in Ciuitate Tiberis, die primo Augusti, decima indictionis, Anno à Natiuitate Domini 1447. Regniq; ceterioris Sicilia, Anno decimosertio, aliorum verò Regnorum trigesima secundo. Rex Alphonsus.

Dalla sudetta Commissione si conosce, che detto Serenissimo Rè diede à detto Montlober l'autorità bastante, e piena iurisdizione, Civile, e Criminale, e mero, e misto imperio, sopra tutti sudditi di detta Regia Dohana; con le parole, v3.

Vos predictum Franciscum Iudicem, Gubernatorem, & Capitaneum super dictis Conductoribus, Pastoribus, Gregarijs, & Patronis, & super eorum rixis, & controuersijs, statuimus, ac etiam ordinamus cum plena iurisdictione ciuili, & criminali, mero, & mixta imperio, & gladij potestate.

Li diede anco l'autorità non solo sopra tutti li Titulati, Baroni, Vniuersità, & altri particolari del Regno, come per detto Spettabile q. Regente Galeota in dicta controu. num. 22. mà anco con li Prelati delle Chiese, come dalle parole, v3.

Volumus etiam, & vobis tenore presentium committimus, & mandamus, ac predictarum Ecclesiarum, Pralatis, Magistratibus, & Dominis, per presentes notificamus, & ad eandem penam mandamus si contrafecerint.

Con l'istessa Commissione, detto Serenissimo Rè assicurò li sudditi di detta Regia Dohana da ogni danno, & offesa, come erano stati assicurati da detto Montlober, e diede l'immunità, e franchizie, come dalle parole, v3.

Nos ipsarum tenore presentium, ex nunc pro tunc, sub verbo, & fide nostri Regis, ac sub obligatione omnium nostrorum bonorum presentium, & futurorum, assicuramus, & affrancamus personas dictorum conducentium.

Anco li diede la prorogatiua dell'asportatione dell'armi; & altro, come dalle parole, v3.

Sed illos cum eorum bonis, & armis, que ferre solent in quibuscumque locis dicti Regni, stare, morari, & negotiari sine impedimento permittant.

Detto Serenissimo Rè, non solo in detto tempo destinò persona sufficiente per il Banco della Rendita di detta fida, mà acciò si fusse tenuto lucido conto, e fatta nota di detta rendita, e delli animali, che calauano al pascolo delli herbaggi pigliati, diede all'in-

con.

contro di detto Montlober Dohaniero altra persona esperta, e pratica con il nome di Credenziero di detta Dohana, nella conformità, che anticamente in tempo di Marco Varone.

Sono hoggi li Credenzieri di detta Regia Dohana due, eletto l'altro nell'anno 1574. con prouisione il primo di docati trecento l'anno, e l'altro di docati doicento, quali anco esercitano l'ufficio di Fiscale nelle cause tãgenti al patrimonio di detta Regia Dohana, e doue tiene interesse il Regio fisco, come dal detto Spettabile q. *Regente Galeota in detta controuers. lib. 1. controuers. 23. num. 18.* con le parole seguëti trattãdo delli Ministri di detta Reg. Dohana.

Et duobus assistentibus Officialibus perpetuis quos Credenzierios vocant, qui velut Fiscales, iura illius patrimonij tuentur, & generali locationi, siue herbarum distributioni, que fit presunt, aliorumque negotiorumque inter locatos, & fiscum occurrunt satagunt.

Ettra l'autoritã concessa a detto Montlober nella sudetta Commissione per il buon gouerno, e regimento di detta Regia Dohana non solo nell'istesso tempo detto Serenissimo Rè, fè emanare alcuni Banni Reali, quali qui si lasciano per ponerli nel anno, e gouerno del Signor Cardinal Granuela, dal quale furono ampliati, e ridotti al numero di vint'otto capitoli; ma anco diede à detto Mòtlober Dohaniero le sottoscritte Istruzioni, compendiate da mè, e ridotti in breue forma, vaa con l'ampliacione fatta in esse dalla Regia Camera nel anno 1469. & 1497.

Istruzioni del Serenissimo Rè Alfonso Primo.

1 IN primis, che il Dohaniero per l'honore del suo officio debbia tenere à sue spese cinque Cauallari, tre Famigli, & vno Ragazzo ad minus.

2 Item, che il detto Dohaniero non debbia fare pagamento alcuno, nè per ristori di herbaggi, nè per ristorare delli danni, nè per altro, senza interuento del Credenziero, il quale ne debbia tenere conto particolare.

3 Item, che detto Dohaniero, Credenziero, & altri Officiali nõ possono tenere animali in Dohana, senza particolare Priuilegio.

4 Item, che detto Dohaniero facci similmente emendare li danni, che li pecorari daranno à gl'huomini di Puglia, & altri con loro animali.

B 2

5 Item,

5 Item, che detto Dohaniero lasci alle terre di Puglia per li loro animali, tanto territorio, che comodamente possono pascerre, e fare le loro semmente.

6 Item, che detto Dohaniero prima di partire le pecore da Puglia, debbia darne nota al Capitaneo della grassa della quantità di quelle.

7 Item, che detto Dohaniero stia auertito, che li Pastori, & animali delli Signori potenti non maltrattano li Pastori, & animali delli poveri.

8 Item, che detto Dohaniero non debbia mutare, nè fare mutare pecore da vna locatione in vn'altra, senza vrgentissima causa.

9 Item, che detto Dohaniero ordini, che li Padronali de pecore non diano in nota più animali di quelli, che tengono, acciò non se l'habbia à dare più herba di quella, che le spetta.

10 Item, che detto Dohaniero facci contare le pecore di Contado di Molise, & si serui di quelle, come l'altre di Puglia.

11 Item, che detto Dohaniero facci nota distinta delli animali li fauanesi, e dell'inquisiti si trouassero in potere d'altri.

12 Item, che detto Dohaniero esiga la fida secondo li territorij, dati per la locatione, e non per li territorij, doue gl'animali si trouassero per ristoro.

13 Item, che detto Dohaniero non permetta, che si facci compra di territorij per animali, senza che sia necessaria, con farcene notamento dal Credenziero.

14 Item, che detto Dohaniero tenghi due statese, e li presti ad ogni locato gratis per pesare le lane.

15 Item, che dal Credenziero, & Auditore si tenghi vn libro di Prouenti, che si fanno.

16 Item, che detto Dohaniero non possi cassare Officiale alcuno, senza fare processo.

17 Item, che detto Dohaniero in tempo si fa la locatione alla Serra, e Santo Martino debbia stare quanto meno si può per vietare il dispendio, e trapazzo di locati.

18 Item, che detto Dohaniero debbia dare li Restori alli locati più vicini, e comodo alle locationi.

19 Item, che la locatione si facci con interuento d'alcuni Gargari, & altri Padroni timorosi di Dio, e che la locatione si dia secondo l'herba, e non secondo il terreno,

20 Item, che detto Dohaniero mandi in Napoli li denari di contanti, e non per partite girate, e si auisi la Regia Camera.

21 Item, che detto Dohaniero dopò fatta la locatione, mandi copia di quella in la Regia Camera.

22 Item, che detto Dohaniero non facci entrare in Puglia l'animali, non soliti di Dohana, prima di fare la locatione, e che entrino l'animali soliti.

23 Item, che detto Dohaniero non facci ponere fuoco à parte alcuna delle terre di detta Dohana.

24 Item, che la numeratione delle pecore non si facci senza interuento del Credentiero, ò Casciero, ò altri huomini esperti, e Padroni delle dette pecore.

25 Item, che detto Dohaniero facci lasciare dalli massari di Campo la distanza vicino li capi mandra con non farci arare.

26 Item, che per li bollettini di pagamenti Patente, & altri non si paghi cosa alcuna dal locato.

27 Item, che detto Dohaniero prima di fare la locatione facci trattenere gl'animali alle murgie.

28 Item, che non si landono le pecore solite calare alla Regia fida, si debbiano numerare, e debbiano pagare, come all'altre.

Medesimamente in detto tempo fù agiustata la materia della Coltura, & agricoltura della Puglia, con ordine, che per l'auenire non fusse quella ampliata in preiudicio delli locati, acciò giuntamente si fusse conseruata l'industria di Campo, e di pecore, hauendose conosciuto, che l'vna senza l'altra nõ poteua stare, per causa, che alle pecore bisogna nõ solo herba di terra calda, mà ancora di terra lauoraticcia, quale si pasce in le loro solite stagioni, fincome che lo terreno doue pasce, e campeggia la pecora è più fertile.

Per augmento del Patrimonio Reale nell'istesso tempo detto Montlober inuentò l'Vtilità del pane, per la quale hoggi la Regia Corte, secondo il solito, e figge docati quattromila, van rari, e grana diecisette: con che esso Montlober Dohaniero à spese di detta Regia Corte alli locati d'alcune migliori locationi, tanto nel calare in Puglia, come nel salire in Apruzzo, e di morare nelle locationi si all'huomini, come a' loro cani donaua il pane, per lo quale efiggeua, oltre la fida, docati quattro Venetiani per centenario di pecore, e per causa, che detto pane dopò il gouerno di detto Montlober nõ si daua à detti huomini locati di dette locationi, e

peco

pecorari nel loro bisogno, e massime al calare, & ritornare per il camino, per questo detti locati di dette locationi, vennero à conuentione con la detta Regia Corte, à rispetto all'utile, che da essa se ne ritraueua, dedutte le spese, che si faceuano in detto pano, che alcune di dette migliori locationi, oltre la fida, pagassero per ogni centenaro di Pecore carlini diecisette, e grana noue, & alcun'altre alla ragione di detti carlini sedeci; come ne fù fatto stima particolare del numero, che capeuano nell'anno 1484. che fù fatta detta conuentione; e conosciuto, che detta summa non ascendea più, che a detti locati quattro mila, vno tari, e grana diecisette, fù in detto tempo per il Serenissimo Rè Ferrante Primo ordinato, che tanto si esigesse, nec plus, nec minus, e tanto hoggi si esigge dalle locationi soggette, che sono Arignano, Casal Nuovo, Candelaro, Castiglione, Tresanti, Pont'Albanito, e Feudo.

Benche nel tempo di detto Serenissimo Rè Alfonso, vi fusse stata inuasion di nemici nel Regno, e che per dubitatione, che quelli non s'haueffero auualuto della statua d'oro di Santo Michele, riposta nella miracolosa Grotta del Monte Gargano, fatta dal Duca di Durazzo, da vna Conca d'oro, nella quale era stato battezzato Carlo Terzo suo figlio, esso Rè facesse quella disfare, e ridurre in tanti dobloni d'oro con l'impronta da vna parte dell'istesso Rè à cavallo, con il motto d'intorno, *Dominus mihi adiutor, & non timebo inimicos meos*, & nell'altra parte l'Arme d'Aragona, con la descrizione, *Alphonsus Rex Sicilia citra, & ultra Farum*, e che passate l'inuasioni, e guerre con altro, e tanto pensiero facesse rifare detta statua di finissimo argento, e che il resto del valore della sudetta statua d'oro l'impiegasse in tanti Calici, Croce, & altre cose necessarie della Chiesa formata in detta Grotte, nè per questo mancò mai dalla protectione, e cura di detta Regia Dohana.

Morto detto Serenissimo Rè Alfonso Primo nel anno 1458. succedè nel Regno il detto Rè Ferrante Primo, suo figlio illegittimo, inuestito da Papa Eugenio Quarto, e confermato da Pio Secondo, e benche per detta causa fussero quietati l'animi de' Regnicoli sospesi, per la scomunica mandata da Papa Calisto contro di esso Rè Ferrante, pure essendo calato nell'anno 1459. alla conquista di detto Regno il Duca Giovanni d'Angiò, figlio di Renato, molti Signori Padroni di herbaggi si diedero alla deuotione di esso Duca, il quale hauendo occupato parte del Regno con la Puglia, po-

fe per Dohaniero in detta Regia Dohana Aloyse de Castellis della Città dell'Aquila, con partito di docati mille l'anno, e li emolumenti; & esso Rè Ferrante per il bisogno delle paghe di soldati, & esercizio, che medesimamente teneua in Puglia, & acciò il nemico impatronandosi del Monte predetto non si fusse seruito di detta statua di Santo Michele, fè anco quella disfare con tutto l'altro argento di detta Chiesa, e ridurte in moneta, con l'impronto da vna parte di Santo Michele, con il motto d'intorno, *fusa tuenda*, nell'altra parte la faccia in profilo di esso Rè, con la descrizione *Ferdinandus Rex utriusque Sicilia*; mà riceuta la Vittoria nell'anno 1465. per mezzo del sanguinoso fatto d'arme ottenuto appresso la Città di Troia di Puglia nell'anno 1463. & altri successi nell'anno 1464. e cacciato detto Duca Giovanni dal Regno, non solo ripose il valore di detta statua, & argento in altro, e tanto argento, e cose necessarie di detta Chiesa, mà reintegrò la detta Regia Dohana al suo primiero stato, e pose in quella per Dohaniero nell'anno 1465. Gasparro di Castiglione di Ciuità di Penne, dal qual tempo la Regia Corte fù in possessione di nõ pagare molti passi, & herbaggi, come sono li herbaggi di Ciuitate, Casal Nouo, Orta, Illicito, & altri, nel qual tempo la detta Regia Dohana per le guerre successe fù di numero circa seicentomila pecore, e fù locata in herbaggi pigliati primo loco per detto Francesco Montlober, lo prezzo delli quali fù ordinato si pagasse sincome era solito; e precedente detto ordine, e visti li conti di detto Montlober si pagata il prezzo notandosi, v3. *Visartatione Francisci Montlober annis talis constat dictum herbagium fuisse solitam solui ducatos tot*, & da anno in anno augumentando detta Dohana, per detto Serenissimo Rè Ferrante Primo, nell'anno 1467. fù ordinato, che si fosse necessario à detto Dohaniero, di pigliare alcuni territorij li quali mai fussero stati pigliati per detta Dohana, che l'hauesse pigliato; & essendone stati pigliati alcuni di essi furono notati, v3. *Dicta littera assignata est pro herbagys insolitis, & extra ordinarijs*. E così tutti li herbaggi delle locationi ordinarie, & extra locazione delli quali la Dohana ordinariamente è stata solita seruirsi, sono nominati herbaggi ordinarij, con alcuni, che si pigliorno medesimamente in tempo di detto Rè Ferrante Primo, e prima del sudetto ordine, dato à detto Gasparro Dohaniero, e l'altri vengono nomi insoliti, & extraordinarij; cioè non soliti pigliarsi per detto Montlober. Et

il nome di herbaggi extraordinarij soliti, & insoliti è peruenuto dalli Dohanieri, li quali in tempo, che hanno ritornato à pigliarsi quelli, che per rispetto haueano lasciati di seruirsi, non l'hanno pagati al solito prezzo, mà à prezzo maggiore, & l'hanno nominati insoliti; e così con detti nomi soliti, & insoliti, & extraordinarij hoggi vengono notati.

Nell'hanno 1468. lo stesso Rè Ferrante ordinò, che la detta Regia Dohana della Città di Lucera, doue prima si reggeua, se ne passasse in Foggia Città, che reside nel Mediterraneo della Puglia. Daunia, anzi nel mezzo di quella, come in ampio Teatro, facendoli da Oriente Scena il Monte Gargano, famosissimo per l'apparitione di Santo Michele, e dalla parte d'Occidente la riguarda l'Appennino.

Questa per origine antica trahe li suoi natali dalla famosissima Città d'Arpi, edificata da Diomede doppò la guerra Troiana, nominata primieramente Lampe secondo il Cluerio, dopo i Argoshyppium, seù Argirippa, & vltimamente Arpi, le di cui rouine seruirono a darli principio con il nome d'Ecana al parere

del Giouio, benchè l'Alberti voglia, che Troia fusse così detta, e dopo i Foggia dal numero delle fosse amplificata sotto l'imperio di Federico Secondo per suo ordine particolare; e questa Città Imperiale; come dalle seguente parole *Hos fieri ius sit I ritericus Cesar, vs Vrbs sit Fogia regalis sedesque inclita Imperialis.* Viene essa Città circondata da vasta pianura, la fertilità del suo terreno è grande, e sopra ogn'altro, abbondantemente dotata d'acque dolci, gratia denegata dalla natura a luoghi conuicini, onde non senza mittero alza per sua impresa Acqua, e fuoco, volendo con questi due elementi additare il calore immenso, che per stare discouerta a' raggi del Sole, nell'Estate riceue, e l'abbondanza dell'acque per temperarli; il suo sito, per esser ia piano non hà eminenza, gode d'vn Aria buona essendo da ogni parte ventilata, questa sotto Carlo Primo fù saccheggiata da Guglièto da Parigi, & à tempo di Rè Luigi XI. da Conrado Lupo Tedesco in essa nell'anno 1253. morì Conrado Imperatore, secondo alcuni autori, nell'anno 1273. hauendo Carlo I. d'Angiò collocata Beatrice sua figlia con Baldouino Imperatore di Costantinopoli vi celebrò gl'himenci, e nell'anno 1284. in essa detto Carlo finì la sua vita, le cui interiora furono sepe-

lite

Giou. in
vit. il.
lus. vii.
Magn.
Ducis.
Carr.
sa lib. 3.
hisor.
Ncap.
Fracc.
de sub.
foud.
lib. 2.

Coste.
lib. 4.
de cõp.
sem. 1.
Sãmõs.
2. P.
Willan.
lib. 1.

Jite nella Matrice, e Collegiata Chiesa di essa, per il che da Carlo Secondo suo figlio fù assignato vn certo pagamento, che si fa da Bascettieri di detta Regia Dohana, per ogni capo d'animale, che si macella al Reuerendo Capitolo di detta Chiesa, la quale viene hoggi officiata da sedeci Canonici, due Dignità, e sei Abbati; E antica traditione, che nel luogo oue sono alzati gl'edificij di essa Chiesa fusse vn lago, nel quale si trouò vn'antica cona, & in essa dipinta l'immagine della gloriosissima Vergine, la quale hoggi velata in essa Chiesa si riuersce sotto il titolo di Conauette; vi sono anco in detta Chiesa li Corpi delli Santi Guglielmo, e Pellegrino, Padre, e figlio d'Antiochia, quali morirono in essa Città ritrouati nell'anno 163. sotto l'Altare dedicato ad essi medesimi Santi, con la seguente iscrizione.

cap. 37.
S. M. M. S.
p. 2. feb
110.
& fol.
: 77.

*Hic Pater almus Filius, atque Antiocheni membra reponunt, quicq;
vaganis climata mundi fronde virenti, mente serena nunc Fridericio con-
dita Ruso, Imperatore, Fugia seruat.*

Gouernasi questa Città per vltimo viglietto dell'Eccellenza del Regno da trenta Cittadini delle migliore, e principali famiglie di essa, quali sono decurioni in vita, da' quali, in ciaschedun'anno si eligono sei al gouerno di essa, con la giurisdittione ex priuilegio, e consuetudine immemorabile nelli negotij attinenti alla grassa; Lungi da questa Città sei miglia si vede vn'amenissimo Bosco detto dell'Incoronata antica deliria de' Rè di Napoli, precisamente di Manfredò, e Ferrante, oue veniuano à godere li gusti della Caccia; Esì diletteuole il sito di questo Bosco, che si degnò con titolo d'Incoronata lasciarci la Regina de' Cieli vn suo Simulacro, acciò li Popoli di Puglia hauesse il loro Palladio. Sempre questa Città è stata in Regio Demanio, nè mai loggetta à Baroni, del che può gloriarsi come di hauere in ciaschedun anno nel mese d'Aprile, e Maggio vna fiera tanto celebre, per il concorso de genti, per la compra d'animali, lane, & altre merci, che in essa si vendeno, il tutto per la residenza, che in essa vi fa la detta Regia Dohana.

S. M. M. S.
[ar. 2.

Nel detto anno 1463. fù ordinato al detto Dohaniero Gasparro di Castiglione, che hauesse esatto la fida dalli Pugliesi, che teneuano Pecore gentile in Puglia alla ragione di docati quattro per centenaro, come si esigeua in tempo di Montlober, e che anco hauesse esatta l'vtilità del pane da quelle locazioni

solite, e dalle partecipanti di esse pro rata, e specialmente dal locato della correa picciola per docati dodicimila, per li quali è stata concessa detta Correa ascendente alla summa di docati 38. à ragione di carlini diecinoue per centenaro.

Vna con li sudetti ordini dati à detto Dohaniero, e che allo spesso personalmente fuffe andato visitando li luochi, doue le pecore vengono locate per poterle prouedere secondo il bisogno della Regia Camera della Summaria nell'anno 1469. li furono anco dati le sudette Istruzioni del sudetto Serenissimo Rè, acciò adunguem hauesse anco quelle offeruato.

Nell'anno 1470. detto Rè Ferrante non solo confirmò in ampla forma il sudetto Priuilegio di detto Serenissimo Rè, mà firmò à beneficio di detta Regia Dohana altri Capitoli, con ampliatione d'altre prorogatiue, & Immunità, come dal registro di detta Regia Camera, e concedè anco alcune gratie, come qui di sotto compendiate, e ridotte in breue forma.

Gratie del Rè Ferrante Primo.

S. R. M.

1 **H**Vmiliter si supplica per Dominico de Conte Giorgio di Marino della Città dell'Aquila, & N. Corrado di N. Amico di Castello del Monte, Sindici, & Eletti per tutti li padroni Gargari, e Pecorari della Dohana delle pecore di Puglia, che V. M. delli ristori fatti, si degni reuocarne le significatorie date à V. M. atteso per l'immortale, e felice memoria del vostro Colendissimo Padre Rè Alfonso, stà assicurata la Dohana di tutti danni, con ordine al Dohaniero, che si governi, come per il passato si è costumato. Placet Regiæ Maiestati, quod dictus Dohanerius gerat in administratione sui officij quemadmodum tempore dictæ memoriæ Serenissimi Regij Alphonsi, Franciscus Montlober se gessit in his tunc temporis seruata tempore Maiestatis Sux seruantur, & incontinentiam attenda, siuè aucta reuocentur, & pro reuocatis habeantur dictæ significatorix receptæ, & alijs contrafacientibus, non obstantibus.

2 Item si supplica, che il Dohaniero debbia fare ristoro come è stato consueto, tanto di passi, come di herba comprata per necessità, cavalli perduti, panni rubbati, & ogn'altra cosa giusta, e consueta. P. R. M.

3 Item

3 Item si supplica, che tutte le difese di Puglia, Capitanata, e di altri luochi, si riducano al giusto, e consueto, non obstante, qualsiuoglia Priuilegio. P. R. M.

4 Item si supplica, che nessuno ufficiale possa procedere contro pecorari, & huomini di Dohana, eccetto, che esso Dohaniero, e suoi ufficiali. P. R. M.

5 Item si supplica, che si dia il sale per vso delle pecore di Dohana per minor prezzo de gl'altri, e che gl'huomini di essa Dohana, e locati siano esenti dalle gabelle. P. R. M.

6 Item si supplica, che siano rifatti li danni patiti per strada ad alcuni locati, e ristorati delle robbe perdute. P. R. M.

7 Item si supplica, che siano ristorate le pecore 400. meno ritrovate nel contare à Pietro d'Albi. P. R. M.

8 Item si supplica, che si dia più salario alli ufficiali di Dohana per essere la Dohana auanzata, R. M. habebit comendatos di & os officiales.

9 Item si supplica ordinare, che il Dohaniero lochi tutte le pecore di Signori ad vn lato della Puglia, cioè quelle, che stanno nel territorio di vtilità del pane, e quelle, che stanno in altri terreni vnitamente. P. R. M.

10 Item si supplica, che li compagni di Signori non possano ricogliere pecore di altri padroni con lo. o. P. R. M.

11 Item, che tutti Padroni, e Gargari vengano in Dohana semplicemente senza li Veciconti, Cancellieri, & altri Capi à tempo della locatione. P. R. M.

12 Item, che il Dohaniero non debbia fare contare le pecore prima dell'vscita del primo di Febraro, e passato il fundato dell'inuerno P. R. M. quod obteruetur, quod tempore Serenissimi Regis seruari consueuerat.

13 Item si supplica, che si debbia mantenere il prezzo delle lane, e non bassarsi. P. R. M.

14 Item, che nessuno compri la Montagna per rivenderla, mà per sue proprie pecore, ò per rimetterui compagni, ò darla per il prezzo istesso, che l'hà comprata. P. R. M.

15 Item, che li padroni delle Montagne possano vendere à loro libertà il loro, quanto ponno. P. R. M.

16 Item, che per il priuilegio concesso l'anno passato, che li Padroni di bestiame potessero hauere il loro ufficiale nella Città del.

l'Aquila, voglia V. M. scriuere alla Camera di detta Città dell'Aquila, che eliga detto officiale per questa volta tantum. P. R. M.

17 Item si supplica, che si faccia banno, che non si ponà fuoco per la Puglia, nè si ardano capomandra. P. R. M.

18 Item, che le pecore forastiere non possano entrare nella Montagna del Regno. P. R. M.

Tutte le sudette gratie, capitolo, per capitolo, e decretationi di detto Rè Ferrante, di suo ordine furono poste in forma autentica, sotto la data delli 5. del mese di Dicembre del sudetto anno 1470.

Nell'istesso anno per resulta, e più prouisioni della Reg. Camera, fù conosciuto, che l'h. homini della Città di Foggia, e di Barlett, per esserno tutti li loro Territorij demaniali, e non proprij, e che non hanno defese pagauano la fida de loro pecore pasceuano alli distretti di detta Città alla ragione di docati doi, per cento pecore.

Nell'anno 1472. non solo dalla detta Regia Camera fù ordinato, che per le pecore carfagne di Pugliesi, che si teneuano nelli Territorij della Puglia non si fusse pagata fida, mà che solo per le pecore gentili si fussero pagati docati quattro per ogni cento, mà anco da quelli di Terra di Bari, così sù fusse pagato, con escomputarsi quello, che fusse stato pagato da essi per l'herbaggi, acciò non fussero grauati à duplicato peso, & il medesimo per quelli della Città di Monte Sant'Angelo.

Nell'anno 1474. ritrouandosi la detta Dohana carica d'vn milione, e settecento mila pecore, per il mal gouerno di detto Gasparro di Castiglione Dohaniero, il quale nō curò dare li Restori, & herbaggi bastanti all'animali, e consenti, che alcuni Baroni suoi amici, hauessero occupati li Territorij, de' quali essa Dohana era solito seruirsi; e per hauere concesse infinite mezzane dentro le locationi, e permesso di fare arare, e seminare sopra di alcune poste, e Capomandra, la detta Dohana si appestò, e morirono più di settecento mila pecore, per il che detto Gasparro ne fù processato, & in suo luogo, nell'anno 1478. fù eletto, e posto per Dohaniero di essa Dohana Cola Caracciolo Cauallero Napolitano, al quale benche per prima li fussero assignati docati seicento per sua prouisione, nell'anno 1492. per decreto fù di docati settecento, at-
tento, che li prouenti, e l'officio di Foggia, e Dohanella d'Apuzzo era della Regia Corte, e che delle sue pecore n'hauesse pagata la fida, come all'altri.

Cono:

Conoscendo detto Rè Ferrante in detto anno il danno, che veniuua per lo stare l'officiali di Dohana più d'un'anno in vn'istesso luogo, con lettera particolare ordinò, che si mutassero con le seguente parole, v3. *Rex Siciliae, &c. Dobaniera, &c. Per l'utile di nostra Corte volemo, e vi comandamo per la presente, che ogn'anno debb' a' e mutare due nostri Officiali della Dohana, accioche quello, che vn'anno starà in vn luogo non ci stia l'altro, e non mancase per cosa alcuna. Datum Anni 5. Decembris 1478. Rex Ferdinandus.*

Anco nell'istess'anno proteggendosi la detta Dohana da detto Rè Ferrante per l'utile di essa, e per l'interessi della Reg. Cor e, medesimamente con lettera particolare ordinò, che cōtro l'huomini di Dohana non fusse valuta moratoria alcuna, & hauendo inteso, che era stata fatta esequutione contro il bestiamè di Cola Marinuccio dell' Aquila, con altra lettera particolare, rimprouerando il detto Dohaniero d'hauere acconsentito à detta esequutione, sapendo essere contro la forma del suo assicuramento, ordinò che incontinente la esequutione si fusse restituita, e che per l'auuenire nō fusse fatta più esequutione à Bestiamè di locati, quantunque vi fusse istanza di qual suoglia persona, e ne anco per debito douuto ad esso istesso Rè, come nell'anno 1479. a' doi d' Aprile, dalla Reg. Camera in virtù di detta lettera di detto Rè fù imposto al Magnifico Nicolò de Statis Presidente di essa Regia Camera, mandato per la ricuperatione del residuo delli docati 30. mila, improntati da detto Rè à detta Dohana, che per esso Magnifico Nicolò si fussero astretti li Sindici, & Eletti di detta Dohana per il detto residuo, senza ritenersi le pecore, purchè di quelle fusse stata pagata la Regia fida.

A di 14. di detto mese d' Aprile, e di detto anno, essendone stati rubbati à Ciuità Reale à Bartolomeo de Angelo di Monte Reale docati 150. che portaua per pagare la Regia fida, acciò le promesse fatte all'huomini di Dohana, hauessero la loro esequutione, ordinò detto Rè, che li fussero stati restituiti dalla Camera dell' Aquila per essere detta Terra di Ciuità Reale, doue era stato commesso il furto, sotto detta Città dell' Aquila, e così nell'anno 1488. precedente altra lettera di detto Rè, e fede del furto succeduto, dell' illustre Principe di Capua, fù offeruato in persona di N. Iacouo di Monte Reale, al quale furono restituiti docati 180. quali portaua à tempo debito, per sodisfarne la Regia fida, leuateli nel Trigno da certi Albanesi.

Nell'istesso anno 1479. detto Rè anco per lettera ordinò, che l'huomini della Città di Foggia haueffero potuto tenere à pascere li loro Boui aratorij in le mezzane antiche, solite à pascere: e che hauendono voluto fare massarie noue, haueffero anco potuto fare altre mezzane noue, competente al numero delli Boui di dette massarie, come dal registro di dette lettere, che si conserua in detta Regia Camera.

Nell'anno 1480. il detto Rè Ferrante diede à detto Cola Cacciolo Dohaniero diuersi Istruzioni al numero d'altri capi vint'otto, concernenti al buon gouerno di detta Dohana, quali Istruzioni qui non si pongono per hauernosi à ponere sotto l'anno del gouerno dell'Illustre Marchese di Villa Franca D. Pietro Toledo, dal quale furono ampliati, e ridotti al numero di sessant'otto capi.

Ritrouandosi nel dett'anno il detto Rè nella sudetta Città di Foggia, à petitione delli locati, & huomini di detta Dohana; si compiacque concedere le sottoscritte altre gratie, come dal Libro Rosso di detta Città di Foggia appare.

Altre Gratie del detto Rè Ferrante.

S. R. M.

1 **G**L'huomini della Regia Dohana, supplicano, che il Dohaniero con diligenza attenda à moderare li Campi, e Mezzane costrutte nelli Territorij, per li quali si paga l'vtilità del pane, e per quelle pecore, che potranno stare in detti Territorij prorata, facci pagare detta vtilità. P. R. M.

2 Item, che il Dohaniero debbia locare le pecore delli Baroni, e dell'altri huomini fauoriti in luochi, che nõ habbiano à partecipare con le pecore d'altri di Dohana per togliere ogn'errore. P. R. M.

3 Item, che gl'huomini di Dohana debbiano godere tutte le immunità, exemptioni, e franchitia, come hanno per Priuilegio, Banni, & offeruationi da parte di V. M. così in Apruzzo, come in Puglia, e per lo camino. P. R. M.

4 Item, che siano esempti, e liberi nella Puglia, e nel camino di qualsiuoglia deritto di gabella per il pane, vino, carne, e per altre cose spettante alla Dohana. P. R. M.

5 Item, che constando al Dohaniero per Sacramento delli Padroni, e di doi Testimonij delli animali rubbati, faccia li ristori giu-

giusti, & honesti d'ogni bestia, e giomenta furata, come era in tempo di Francesco Montlober. P. R. M.

6 Item, che il Dohaniero, con persone pratiche, faccia moderare la mezzane delli Boui, tanto della Puglia, quanto di Capitanata, e Terra di Bari, secòdo il bisogno, che verterà per l'interesse della Dohana, e mezzane. P. R. M.

7 Item, che per due balestrate lontano dalle Capomandra, si possa arare da vna banda, e dall'altre bande, che noa si possa arare. P. R. M.

8 Item, che il Dohaniero facci banni, e prohibitione, che le ferole non si leuano dalle mandre, con castigare il contraueniente. P. R. M.

9 Item, che il Dohaniero, e Commissarij restituiscano alla Dohana tutti li Capomandra arati, e prohibiscano sotto formidabili pene, che non si debbiano arare più. P. R. M.

10 Item, che il Dohaniero facci ristorare à Basto di Monte Reale docati 150. quali dice li furono rubbati, portandoli d'Apruzzo per pagare la fida, secondo è stato solito per il passato. P. R. M.

11 Item, che nelle defenze deputate per li Boui domiti, non ci possano entrare Vacche indomite. P. R. M.

12 Item, che li Padroni delli herbaggi, che tengono acqua nelli loro Territorij, debbiano dare quella gratis per vso di animali di Dohana. P. R. M.

13 Item, che tutti li caualli, & altri bestiami, che fuggeràno doue si troueràno, si portano al Dohaniero, cioè quelli di Dohana. P. R. M.

14 Item, che li malfattori delle Terre doue si troueranno le Giomente, e Bestiame perdute, si debbiano portare al Dohaniero, e non trouandosi quelle, siano tenute dette Terre emendare, e pagare tutti li danni, e detti fusti. P. R. M.

15 Item, che si liberano ad essi locati li docati trenta depositati nelle mani del Dohaniero per gl'huomini della matrice per hauere pascolato lo dimasio di Candela, e Montecoculo. P. R. M.

16 Item, che il Dohaniero non possa dare pascolo da lontano separato à nulla persona, mà tutte le poste insieme di dette locazioni. Prouisum est, vt in primo capitulo.

17 Item, che non si facciano noue defenze per li camini, e quelle, che sono fatte si riuocano, idèd quod, le pecore possano liberamente, e comodamente venire d'Apruzzo in Puglia, e ritornare

secon-

secondo era in tempo della buona memoria di Rè Alfonso. P. R. M.

18 Item, che possano andare à bagnare le loro pecore, al tempo di tofare à qualsuoglia fiume, & altr'acqua disposta à tale seruitio, non ostante, che siano in demanio di qualsuoglia Barone, sine aliqua solutione, secondo è stato solito, e consueto. P. R. M.

19 Item, che per qualsuoglia danno, che facessero l'huomini, ò bestie di Dohana, non si possa pigliar bestie, nè far pagare pena, sed solum l'emenda, giusta la forma delli Banni Regij. P. R. M.

20 Item, che li Padroni delli terreni, doue si colloca bestia me grosso, debbiano guardare detti terreni, che nõ si bruggiano, accio: che dette bestia me possa più comodamēte stare l'inuerno. P. R. M.

21 Item, che nessuno possa tenere bestia me vacche à pascere nelli Territorij, e locazioni, che li sono dati per pascolo delle pecore. P. R. M.

Expedita, conclusa, & decretata fuerunt predicta petitiones, & capitula in Terra Fogia die 17. Mensis Decembris 14. indictione Anno 1480. Rex Ferdinandus.

Acciò nell'herbaggi soliti pigliarsi dalla detta Regia Dohana, non fusero introdotti animali extra Dohana nell'anno 1483. detto Rè Ferrante fece lo sotto scritto Banno.

Essendo stati pigliati certi Territorij in tempo della felice memoria di Rè Alfonso nostro Padre Colendissimo per il q. Francesco Montlober tunc temporis Dohaniero della nostra Dohana delle pecore, per vso, e comodità di detta Dohana come che in li libri fatti per lo detto q. Montlober più chiaramente si dimostra, e volendose di quelle scrivere la Corte, come in quel tempo si faceua, e pagarli come in detto tempo si pagauano, del che per lo presente Banno dona autorità, e facultà al Dohaniero, presente, e futuro, accade, che li Padroni di detti Terreni, senza altra licenza di nostra Corte, hanno presumuto, e presumono locare Bestiami non soliti di detta Dohana in detti Territorij soliti per lo tempo, che se n'ce volono mestere Bestia me di Dohana, in non poco danno, e pregiudicio di detta nostra Dohana; e volendamo provvedere, che le pecore, & altro Bestia me solito di Dohana, possano abbondantemente hauere li loro pascoli; Per tenore del presente Banno ordinamo, e comandamo, che da hoggi auanti, non sia persona alcuna di qualsuoglia stato, grado, e conditione si sia, che in li Terreni soliti pigliarsi per detta nostra Dohana in tempo della felice memoria di Rè Alfonso nostro Padre Colendissimo, presuma locare Bestia me alguno non solito di Dohana. Imò quelli li debbia soluare ad instanza della Regia Corte, e del Dohaniero di

di
della

della Dohana, sotto pena di perdere detti Terreni, & altra pena maggiore, riservata ad arbitrio di N. M. Dat. in Castelnouo. Neap. 10. Mensis Octob. 11. indiſſ. 1483. Rex Ferdinandus.

Nel detto tempo venendo amministrata la giustizia in detta Regia Dohana assolutamente dal Dohaniero, il quale nelle cause criminali, & altre d'importanza si seruiua alla giornata d'un Dottore della Prouincia; esso Rè per detta Giustitia assignò vn' Auditore, acciò hauesse assistito con detto Dohaniero, con prouisione di docati 200. l'annos, e benche dopò anni 30. fusse esercitato detto officio dal Governatore, e Capitano di detta Città di Foggia, il tutto acciò fusse vietata detta spesa di detti docati 200. di prouisione annui, pure per la Maestà Cesaria fù di nuouo ordinato, che detta Giustitia si fusse amministrata da vn' Auditore, comunicando il tutto con detto Dohaniero nel Tribunale, e non in sua casa, eccetto delli casi straordinarij occorrendono infrà dies, e dell'anno 1500. con duplicate consulte della R. C. & ordini del R. C. C. stà ordinato, che in ogni vacanza, assenza, ò impedimento di detto Auditore, il detto officio si esserciti dal primo Credenziero, & in sua assenza dal secòdo, e così confermato vltimamète per carta di S. M.

Furono medesimamente nell'istesso tempo vſitate le commissioni solite spedirsi nel mese di Giugno, & Agosto ad huomini esperti nella Puglia per la custodia delle locazioni, acciò non fossero abbruggiate da Massari di Campo nel ponere fuoco alle restoppie, dopò meruto, facendosi da quelli Banno, che ciascuno non possa poner fuoco senza licenza, nè quando sia vento, mà in tempo quieto, e verso la sera, e di giorno quando spira autina, vento piaceuole, e non in altro vento, facendone le proceſe alle restoppie, e far stare d'intorno di quelle Garzoni con fascine in mano, & altri instrumenti, acciò non scappa il fuoco, dal quale si può apportare gran danno scappando. E rittouandosi posto fuoco senza licenza, tirarſi alla pena delli detti Banni, e carceratione del controueniète.

Benche venisse incaricato à detto Cola Caracciolo Dohaniero, che procurasse recuperare tutti li Territorij, che la detta Reg. Dohana haueua tenuto in tempo del detto Serenissimo Rè Alfonso, nè per questo volse inserirsi in ciò, mà scriuendo à Giulio de Scorciatis all'hora Luogotenente della Regia Camera, procurò per altra persona, per il che à consulta di S. M. fù mandato il Dottor Col' Antonio de Landes, dal quale furono reintegrati tutti li

herbaggi occupati, e posse arate, & occupate in mezzane; come per sua visita in detta Regia Camera.

Morto il detto Rè Ferrante nel principio dell'anno 1494. succede nel Regno Rè Alfonso II. suo figlio, confermato da Papa Alessandro VI. con nuoua inuestitura, quando, che Carlo VIII. Rè di Francia, sollecitato da Ludouico Sforza, con grosso esercito calò alla conquista del detto Regno, per il che nel principio dell'anno 1495. esso Rè Alfonso pieno di spauento se ne ritirò in Sicilia, rinunciando il Regno à Ferrante II. suo figlio, il quale benchè per nõ potere resistere alla potèza di Rè Carlo se ne passasse ad Ischia, recuperato dopò il Regno nell'anno 1496. senza figli se ne morì, e li successe Federico suo Zio, il quale anco esso nell'anno 1510. fù cacciato di Regno dal Rè Cattolico, e Francese, distinguendosi in lui la Linea Reale, e dominante di Casa d' Aragona, senza che hauesse potuto attendere à proteggere la detta Regia Dohana.

Essendosi per il detto Serenissimo Rè Cattolico Ferdinando nell'anno 1503. conquistato assolutamente il Regno per mezzo della Vittoria eseguita contro Francesi à dì 15. di Maggio per il sommo valore, & accortezza di Consaluo detto il gran Capitano. ritrovandosi la detta Regia Dohana ruinata per le guerre passate, nell'anno 1508. fù quella dal detto Serenissimo Rè restaurata, e posta per Dohaniero in essa Anibal di Capua con l'istesso partito di Montleber, e mandato alla visita Antonello di Stefano Presidente, e Procuratore Fiscale della Summaria, il quale visitando reintegrò molte Mezzane, e Territorij occupati, come per sua visita nell'Archiuo di detta Regia Camera.

Furono nell'istesso tempoinstituiti li Cavalieri ordinarij, quali assistano appresso il Dohaniero al numero di vintiquattro con diuerse prouisioni, benchè hoggi siano di più numero, e fino al numero di trenta, con prouisione generalmente di docati quarantacinque per ciascheduno di essi, & alouni di summa maggiore, quali à 30. d'Agosto di ciaschedun'anno. s. devono ritrouare in detta Città di Foggia, ò in Napoli per riccuere le prouiste di primi temp, e l'ordini per li luochi doue haueranno da fare residenza, & anco alli 25. di Marzo medesimamente di ciaschedun'anno ritrouarsi in detta Città di Foggia per riccuere la prouista delli passi per agiuuto, e defensione delli locati, e sudditi di detta Regia Dohana, per li quali vengono deputati Giudipi in tutte le Prouincie soggette

del

del Regno, secondo il detto *Regente Capete Galeota in controuers. Iur. lib. primo, controuers. num. 21. & sequenti*, con la facultà non solo di poterno andare armati essi, e loro creati, di giorno, e di notte, con fuoco, e senza fuoco, mà anco di potere decidere, e determinare, come li parerà di douere summariamente sine scriptis, conforme lo stile di detta Regia Dohana, tutte, e qualsiuoglia differenze, che nasceranno trà li huomini di Dohana, ò vero trà essi, e li Cittadini, & altri negotianti di dette Città, e Terre, doue faranno residenza, e senza fare intromettere in dette differenze, ò cause civili, criminali, e miste, li Officiali di dette Città, e Terre, tanto Regie, come di Baroni spettando ad essi Cauallari, & à detta Regia Dohana la cognitione delle dette cause di detti sudditi, e locati, e loro Gargari, Buttari, Pecorari, & altri Ministri, che seguiranno la detta Dohana al calare, stare, e salire, e di quelli, che per suo seruitio restano l'Estate in Puglia, in virtù di amplissimi Priuilegij di detta Regia Dohana; e quando farà causa d'importantia, che bisognasse farsi atti, e procedere ordinariamente, ponno detti Cauallari procedere sino all'interpositione del decreto, e prolatione di sentenza esclusiua, con mandare poi gl'atti in detta Regia Dohana, come anco mandare l'informationi, che pigliassero nelle cause criminali, e delinquenti, che si trouassero catturati, alli quali detti Cauallari ponno anco habilitare di presentarsi in detta Regia Dohana frà vn breue termine, mà non liberarlo à pleggiaria, ò in forma, come alcune volte sogliono fare, acciò le Cause si finiscano, e non restano immortali, come nel capitolo primo vsque à 5. 13. & 14. dell'Instruzioni dati à detti Cauallari appare.

L'ordini, che tengono detti Cauallari di proteggere, e defendere li locati, e sudditi di detta Regia Dohana in tempo di tempeste, di neue, che non potessero tenere le loro pecore nelle Poste, di aiutarli, e farli andare in altri luochi sicuri, etiam nelle defense, Mezzane, Vigne, seminati per non poter far altro, acciò li detti animali non patiscano, senza farli cacciare da detti luochi, nè molestare, mà solo emendare il danno, che si fusse fatto, appare medesimamente da dette Instruzioni, nel capitolo 17. & come anco appare nel cap. 18. e 31. la protectione, che deuono tenere di detti sudditi, e locati nel calare, e salire, che fanno d'Apruzzo in Puglia, e da Puglia in Apruzzo, e di non farli essere molestati da Baroni, e loro Bagliui per passare, pascere, pernottare, acquistare, le-

gnare, herbare, e dimorare, che facessero nelli loro Territorij per il tempo concessoli delli vintiquattr'hore, e delli trè, ò quattro giorni, e quanto il bisogno lo ricercasse in tempo di mal tempo per governo delli loro bestiami senza farli pagare cosa alcuna.

Viene anco permesso à detti Cauallari nelli luochi di loro residenza di potere pigliare informatione, vna con vno Compassatore pratico delli diffordini di seminati di mezzane rotte, tanto nelle Massarie vecchie, come in Territorio affittato dalla Regia Corte à coltura, e mandare detta informatione in detta Regia Dohana senza pagamento alcuno di giornate, come anco senza pagamento, e gratis, deuno fare far' il seruitio ogni volta, che accaderà andare in campagna, ad instantia di fidati, e locati di detta Regia Dohana, come nel capitolo 18. & 43. di dette Istruzioni.

Sotto grauissime pene, come à tutt'altri Officiali di detta Regia Dohana, stà prohibito à detti Cauallari di potere tenere pecore, e di fare Massaria di campo, & in tempo, che essi staranno nelle loro residenze, & alla custodia delli passi, così all'andare della Dohana, come al calare, di potere riceuere, nè publice, nè occulte per loro interessi, nè per interposta persona, nè per qualsiuoglia modo da locati, e fidati, nè da loro Ministri, denari, cascio, pecore, aijni, castrati, capretti, bascette, nè altre sorte di robbe, etiam che detti fidati, & Ministri ce l'offerissero spontaneamente, e per dono, come nel capitolo 10. di dette Istruzioni.

Oltre il detto numero di Cauallari ordinarij in tempo di necessità dal Dohaniero di detta Regia Dohana, e maggiormente dal Vicerè del Regno si ponno fare altri Cauallari, & Officiali, quali si dicono sopranumerarij, seù extraordinarij, che medesimamente godono l'esentione del foro, e tutte l'altre prorogatiue, che godono li sudetti Cauallari ordinarij; secondo il *Regente de Ponte in tract. de potest. Proreg. §. 8. de regal. impos. num. 50.*

Sono residenti appresso di detti Cauallari più Scriuani, e principalmente nelli luochi doue il Dohaniero ogn'anno haurà da destinare vno di essi, cioè al Vasto Aymone, Serra Capriola, Sanseuero, San Gio: Rotondo, Vesti, Manfredonia, Lucera, Ascoli, Cirignola, Canosa, Spinazzola, Andria, Ruuo, & altri luochi, doue detti Cauallari hauranno d'affirere, e prouedere in tutte le cose, che accaderanno alle locationi, & altri luochi conuicini.

Ritrouandosi detto Serenissimo Rè Cattolico in Puglia dopo
hauc-

hauere visitato la Chiesa di Santo Michele in detto Monte Gargano, due volte à piedi da detta Città di Foggia, infino à detto Monte con grandissima diuotione, donando la Città di Monte al detto Consaluo gran Capitano, l'ordinò che di nuouo hauesse fatta fare la Statua di esso glorioso Santo, non d'oro, nè d'argento, come era stata per prima, mà di politissimo, e finissimo marmo per leuarla dalla suggestione della Fortuna dell'altre; e così fù eseguito dal detto gran Capitano, il quale in Roma dall'ingegnosa, & artificiosa mano del gran Maestro Michel' Angelo Bonarota fè quella scolpire, e portare in detto Monte, e Chiesa, doue hoggi si vede con l'armi di detto gran Capitano à piedi di detta Statua.

Succeduta la morte di detto Serenissimo Rè Cattolico nell'anno 1516. e dopò quella nell'anno 1528. la nuoua inuasionè del Francese, il quale sotto la condotta di Odetto Foix Monsignor di Lotrecco, Generale del Rè Francesco, calò alla conquista del Regno con esercito di trentamila, fanti, e cinquemila caualli, poco giouò il pensiero tenuto da detto Serenissimo Rè di detta Regia Dohana, e la reintegracione, e visita fatta in essa da detto Antonello de Stefano, mentre di nuouo per le guerre restò vsurpata, e maltrattata.

Cacciato dal Regno il Francese con la morte di detto Monsignor di Lotrecco, dopò della maggior parte di suoi Soldati, succeduta in dett'anno 1528. dalla Cesarea Maestà di Carlo Quinto nell'anno 1533. di nuouo fù restaurata detta Regia Dohana, e mandato per la visita di essa il Regente Figueroa, dal quale fù proceduto alla nuoua reintegracione delli tratturi occupati, & altri herbaggi di detta Regia Dohana, e ridotti questi al pristino stato, con decreti, che per l'auuenire più non fossero occupati come per sua visita in detta Regia Camera della Summaria.

Furono per detta Cesarea Maestà nell'anno 1536. confirmati in ampla forma alla detta Reg. Dohana tutti li suoi Priuilegij, Istruzioni, capitoli, ordini, e Banni Regij, come dall'infra scritti capitoli.

Capitoli, Gratie, e Confirmationi di Gratie, che si dimandano alla Cesarea Maestà per parte della Dohana della mena delle pecore di Puglia, e delli huomini di essa.

IN primis, supplicano V. M. Cesarea, si degni confirmare, & quatenus opus est, de nuouo concedere alla detta Dohana, che gl'huomini di quella, l'Officiali tutti, e quelli, che li seguitano non possa:

possano essere astretti per qualsiuoglia causa di delitto, civile, e criminale, seù misto, da nessuno Tribunale di V. M. in qualsiuoglia Prouincia maggiore, e minore della Gran Corte della Vicaria, nè da Alguzzini, Baricelli di Campagna, nè da Baroni, ò loro Officiali qualsiuoglia, mà solum dal Tribunale del Magnifico Dohaniero presente, e successiuè futuro, e dalla Regia Camera della Summaria, e quando alcuni di detti Tribunali ce s'intromettesse, debbiano remettere le cause con gl'atti, e processi al predetto Dohaniero, senza mercede alcuna, come voleno li Banni della V. M., del che sono in pacifica possessione. *Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod causæ civiles, & criminales officialium, & hominum ipsius Dohana tractentur coram Iudicibus, quæ de illis hætenus cognoscere consueuerunt, iuxta Priuilegia, & consuetudines dictæ Dohana, & quod in hoc nulla innotatio fiat.*

2 Item, che possano andare de di, e di notte, con armi con fuoco, e senza fuoco, e per tutto li luochi, doue praticano, del che sono in pacifica possessione. *Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod possint deferre arma, prout hætenus consueuerunt.*

3 Item, che li detti huomini, & animali di Dohana non possano essere astretti à pagare pena alcuna per qualsiuoglia danno, che facesse in seminati, vigne, defenze, ortali, giardini, & altre possessioni con frutti, reseruata l'emenda del danno, come voleno li detti Banni, del che ne sono in pacifica possessione. *Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod satisfacto damno si quid intulerint, nulla alia pœna puniantur, præterquam in casu quo consulto, & malitiosè id fuisset factum, in quo casu solitis pœnis mulctari debeant.*

4 Item, che possano andare à bagnare le loro pecore per tutti li fiumi senza pagamento alcuno, del che ne sono in pacifica possessione. *Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod id fiat quemadmodum hætenus fuit consuetum, sine aliquo impedimento.*

5 Item, supplicano V. C. M. si degni farli far buono qualsiuoglia anno dalla Reg. Cam, della Summaria le dieci pecore per cento, come se li è fatto buono per lo passato, tanto più quando patisse mala inuernata, ò infirmità, come suole accadere, del che ne sono in pacifica possessione. *Placet Cæsareæ Captholicæ Maiestati, quod excomputentur, quod sibi aut suo Viceregi eo absenti cum Consilio Reg. Cam. Sumariæ fuerit benè prouisū, vt hætenus fieri cōsueuit.*

6 Item, che ogn'anno li facci la numeratione delle pecore, e s'ac-

com.

compagnia la detta Dohana ad entrare, & uscire dalla Puglia, e si guardino li passi soliti, e s'accompagnino li castrati alla fiera di detta Dohana in Foggia a spese di V. M. come sempre è stato fatto per li tempi passati, e n'è in pacifica possessione. Placet Casarez Captholicæ Maiestati, quod fiat quod pesitur, & ut semper fuit solitū.

7 Item, che null'huomo di qualsuoglia stato, o conditione si sia ardisca, nè debbia ponere fuoco nelle ristoppie, defenze, e mezzane, & altri luochi, doue la detta Dohana prassica, e sia locata, e n'è in pacifica possessione. Placet Casarez, & Captholicæ Maiestati fieri quemadmodū in hoc capite cōtinet, & hæc tenus fieri cōsuevit.

8 Item, che non si possano fare maiele, nè seminare auante le Poste delle pecore per spatio d'vn miglio dall'vna, e l'altra parte, e dalla banda di dietro di dette poste per mezzo miglio, e senza licenza del Dohaniero, e delli Officiali di Dohana, e che al dare del maiele, si chiamino li locati delle Poste, come è solito, del che n'è in pacifica possessione. Placet Casarez, & Captholicæ Maiestati, quod Terræ incultæ nullo modo colantur in detrimentum, & præiudicium locatorum, siue Pastorum Dohanæ, atque illæ assignentur per Dohaneriū, & Officiales Dohanæ, prout consuetū est.

9 Item, che non si possano condurre alla fiera della Dohana in Foggia del mese d'Aprile, nè lana, nè animali di huomini extra Dohana, sotto quella pena parerà al Dohaniero, che pro tempore sarà, & in specie di perdere la lana, e l'animali, applicando al Fisco di V. M. del che n'è in pacifica possessione. Placet Casarez, & Captholicæ Maiestati, quod in nudinis Foggia vendantur animalia, & lanæ præfate Dohanæ, & non extra eas, iusta quod fieri consuevit, sine vlla innovatione.

10 Item, che fra la Puglia non possano entrare pecore, nè altri animali extra Dohana di nulla sorte, nè dell'huomini, nè di qualsuoglia Città, Terre, e luoco di Puglia, nè da altro luoco, si non sono entrate le pecore, & altri animali di detta Dohana, del che n'è in pacifica possessione. Placet Casarez, & Captholicæ Maiestati, & ita iniungit, quod quousque sit facta, & perfecta locatio pecudum Dohanæ, nullæ aliæ externæ possint intrare Prouinciā Apuleæ, pro vt est solium, & multiplex decretum.

11 Item, che gl'huomini delle Città, Terre, e luochi della Puglia, e Terra di Bari, non possano fare monitione di ferule per venderle, e nè per riserbarle in casa, di quelle delle locazioni, mà so-

lum

lum per arderle loro di giorno per giorno, come è stato sempre solito, del che n'è in pacifica possessione. *Placet Cæsareæ, & Captholicæ Maiestati, vt in ferulis, & vsu ipsarum seruetur, prout hæcenus fuit consuetum, & hominibus Dohanæ non fiat vllum grâuamen fraus, vel innouatio, cum vsus dictarum ferularum sit Dohanæ prædictæ.*

12 Item, supplicano V. M. C. si degni reintegrare alla detta Dohana, e fare gratia, che possano tagliare per tutti si luochi, legni infruttiferi per fare il Capomandra per le loro pecore, quando la Puglia non tenesse, e non facesse ferule, & etiam li staioli per le reti, lo che hanno sempre posseduto, e dall'ultima guerra in quà, ne sono stati vietati in molti luochi, e questo è senza pagamento alcuno, come è stato sempre solito, e consueto. *Cæsareæ Captholica Maiestas iubet in hoc seruari, quod solitum est.*

13 Item, supplicano V. M. C. si degni confirmare, & quatenus opus est, alla detta Dohana tutte declarationi, riti, obseruatorie, e prouisioni fatte per l'Illustrissimo Vicerè Generale del Regno per il Consiglio Collaterale della V. M. e per la Regia Camera della Summaria in fauore della detta Dohana, le quali auuenga, che quì non si declarano, piacerà à V. M. G. hauerli declarati espressi, e specificate, e si degni ordinare, che si inserino frà lo Priuilegio, che n'hauerà da espedire. *Cæsareæ, & Captholica Maiestas iubet circa hoc seruari, & adimplere declarationem, & instructionem traditam Dohanerio per Marchionem Villæ Franchæ tunc Viceregem, & Consilium Collateralem.*

14 Item, supplicano V. M. C. si degni confirmare, & quatenus opus est, di nuouo concedere alla detta Dohana tutte restitutioni, reintegrationi di Territorij, defenze, mezzane, parchi clausure, e vignali, fatte per l'Eccellente Io. de Figuerola Regente, e del Consiglio di V. M. alla detta Dohana per viam decreti, e che siano aduoguem obseruati, & effectualmente exequuti, li quali erano stati usurpati, perche ricerca così lo seruitio di V. M. e l'utile della detta Dohana, e benchè non si esprimano in lo presente Capitolo, piaccia à V. M. hauerli per espressi, e declarati, e specificati, come di parola, à parola et fossero inserti, e descritti. *Cæsareæ, & Captholica Maiestas iubet seruari, & compleri decreti reintegrationis, sine præiudicio iurium partium, si qui prætenderint sese grauatos in hoc fiat iusticia.*

15 Item, supplicano V. M. C. si degni confirmare, & quatenus opus est de nuouo concedere, che nessuno huomo estra Dohana di qual siuoglia grado, stato, e conditione si sia, che presuma, nè ardisca comprare, nè fare comprare herbaggi straordinarij per li loro animali, tanto grossi, quanto minuti in la Prouincia di Capitanata, Puglia, Contado di Molise, Terra di Bari, e Basilicata, se prima non è seruito il prefato Dohaniero per li restori, che detta Dohana, & etiam seruiti gl'huomini di quella per li loro animali grossi, e minuti, sincome è stato declarato per l'Eccellente Regente predetto Figuerola in li predetti decreti prolati, vt supra, sotto quella pena, che parerà al predetto Dohaniero, che sarà pro tempore, applicando al Fisco di V. M. Placet Cæsareæ, & Capholicæ Maiestati, & ita iubet seruari, quod super hoc iam fuit declaratum, & si quis prætentit se grauari administretur ipsi iustitia.

16 Item, supplicano V. M. C. li voglia far gratia prouedere alla detta Dohana di vno Auditore per le cose della Giustitia temente nostro Signore, e di buona coscienza, e fama, e qual siuoglia anno, come è stato sempre solito per lo passato, perche lo Capitano di Foggia non può fare due officij, e si confonde la iurisdittione in danno della Dohana. Placet Cæsareæ, & Capholicæ Maiestati, quod singulis tribus annis creetur vnus Auditor prout supplicatur, cui soluatur salarium de prouentibus ipsius Dohanæ.

17 Item, supplicano V. M. C. li voglia far gratia, che l'animali di detta Dohana non possano essere esequiti, nè represagliati per qual siuoglia causa ciuile, e criminale, e per li pagamēti Fiscali della Maestà Vostra, nisi vltimo loco, facta discussione aliorum bonorum. Placet Cæsareæ, & Capholicæ Maiestati, quod existentibus alijs bonis mobilibus, aut se mouentibus, quibus possit satisfacere creditoribus, non fiat exequutio in animalibus dictæ Dohanæ, in solutione functionum Fiscalium fiat quod hæcenus fuit consuetum.

18 Item, supplicano V. M. C. li facci reintegrare, e fare gratia à detta Dohana, che li sia fatto ristoro di tutti animali grossi, e minuti rubbati alli Padroni di quelli, sincome in tempo della felice memoria di Rè Ferrante Primo, del che n'erano in pacifica possessione, e ne sono stati spogliati. Cæsareæ, & Capholica Maiestas informata de eis, quæ supponunt prouidebit, prout conuenit.

19 Item, supplicano V. M. C. si degni far gratia à detta Dohana, che quando le pecore eccedono la summa della capacità delle

locationi ordinarie della Puglia, che quello numero de pecore, che fusse più, nè possano estrarre li Padroni, e vendere la metà à gl'huomini forastieri, e di fuora Regno, cioè pecore vecchie, e cacciatore con l'allieuo appresso, pagando la raggione dell'esitura. Succedente casu habebitur consideratio conueniens bono Dohanæ, & hominum ipsius, & similmente alcuna parte di Vacche vecchie, e cacciatore per carne, e per non fare allieuo, & etiam alcuna partita di lenci, che già tuttauolta le Terre hanno rifatto li Boi per lo campo. Idem quod in præcedenti.

20 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, che si rifacci lo Ponte di Ciuitate, quale si è rouinato in tutto, e gl'altri Ponti della Puglia, e che si rifacci lo Ponte di Canosa, quali seruino alla detta Dohana, da chi si deue, secondo è stato solito, e consueto farsi. *Placet Cæsareæ Capholicæ Maiestati, & iniungit Viceregi pro tempore esistenti id exequi faciat.*

21 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, che siano castigati li ladri di Saccione, e del Casale di Peschici in la Montagna di Sant'Angelo, li quali tuttauolta assassino la detta Dohana, e lo presente anno, e di poco fà, hanno ammazzato huomini di Dohana rubbando, & ammazzando Vacche, Pecore, Giummente, e Capre, & rubbando alli Pastori fin'alle scarpe. *Placet Cæsareæ Capholicæ Maiestati, & iniungit Viceregi, vt id exequi faciat.*

22 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, che il Dohaniero, o suo substituto con li Reggi Credenzieri, e Cauallari della detta Dohana presenti, e successiuè, e futuri, si habbiano da conferire ogn'anno in Apruzzo del mese di Settembre à fauore la Dohana al calare in Puglia, & à donarle la locatione in vna delle Terre di detta Prouincia, come piacerà à detto Dohaniero. *Capholica Cæsarea Maiestas iubet exequi, & obseruari, quod anno præterito fuit decretum per Marchionem Villæ Franche tunc Vice-regem, & Collateralem Consilium.*

23 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare al detto Dohaniero, che pro tempore farà, che quando alcuno huomo della detta Dohana volesse pagare la fida di suoi animali, & altre occorrenze dalli vinticinque di Marzo, e successiuè alli giorni seguenti, che li voglia spedire bolettino, e se ne possa andare in sua casa con li suoi animali. *Cæsarea Capholica Maiestas iniungit Dohanerio, vt receptis pecunijs ad solutionem destinatis officiales, & homines*

nes ipsius Dohanæ, quo breuius fieri poterit expediant sine preiudicio generalitatis ipsius Dohanæ.

24 Item, supplicano V. M. C. si degni prouedere, che lo Dohaniero, Credenzieri, & altri officiali di Dohana presenti, e successiuè futuri, habbiano da fare residenza in Puglia l'inuernata, e quando lo prefato Dohaniero non ci potesse fare residenza, e volesse substituire vno in suo luogo, che per maggior fauore di detta Dohana, e più estimatione, n'habbia commissione in scriptis dalla V. M. e dall' Ill.^{mo} Vicerè del Regno. Cæsarea Captholica Maiestas iuxta id quod supplicatur, vult neminem suum officium exercere per substitutum, nisi cum epressa facultate, aut sui Viceregis pro tempore existentis.

25 Item, supplicano V. M. C. si degni prouedere, che siano castigati della pena contenta in li Banni della M. V. gl'huomini di Castello di Ferguli, lo Castellano di Pescara, & altri, li quali fanno pagare lo passo alla detta Dohana contra lo tenore delli detti Banni, & assicuramenti, che li fa ogn'anno la M. V. C. che non debbiano pagare passo alcuno, lo che è manifesto publico. Cæsarea Captholica Maiestas iubet seruari Banna, & assurationem per Suam Maiestatem factas, & exequi pœnas contra inobedientes.

26 Item, supplicano V. M. C. si degni prouedere, che gl'huomini di Dohana non siano astretti à pagare noue gabelle, ouero alterare sopra lo macinar di grano, cocitura di pane, & escitura di pane alle porte, nè tanpoco all'artigiani, e bascettieri della detta Dohana di quelli seruino la detta Dohana, & gl'huomini di quella, che cõprano da essi delle cose della detta Dohana, come è stato solito auanti quest'ultima guerra del Regno, & specialiter chi comprerà lo vino à barrile, ò à taglia. Habita informatione de his, quæ antiquitus fieri solebant, & de causa præterquam in præsentiarum non ita exequutum, S. M. C. prouidebit, vt bono ipsius Dohanæ conuenit.

27 Item, supplicano V. M. C. si degni far gratia alla detta Dohana, che quando la lana, e castrati di quella venissero à calare in vile prezzo come suole accadere alcune volte, li piacerà far pigliare in nome della V. M. da gl'huomini poveri, e patroncelli della detta Dohana fin'al numero di dieci mila docati, alla voce, che farà lo Dohaniero, pro tempore sarà delle dette lane, e questo per dar cõditione all'altre robbe, e si veneria à pagar la fida delli detti poveri. Cæsarea Captholica Maiestas, iniungit Viceregi pro tempore, existentis, quod in hoc casu habeat respectum bozum, & consuetudinem

dinem ipsius Dohanæ, & ad id quod eius beneficium concernit.

28 Item, supplicano V. M. C. si degni ordinare, e provedere, che li Cauallari della predetta Dohana presenti, e successiuè fururi, nò si habbiano da pagare de loro caualcate, e d'altre fatighe dalli huomini di detta Dohana, per esser pagati di prouisione conueniente per detto effetto dalla M. V. e che habbiano da guardare le locazioni di Puglia senza mercede come sono obligati, & è stato sempre solito, e consueto, del che n'è in pacifica possessione, seù quasi. Placet Cesareæ Capholicæ Maiestati, & ita vult fieri vt supplicatur.

Di tutti detti capitoli, e decretationi ne fù spedito Priuilegio in forma Cameraæ, à beneficio di detta Reg. Dohana, nel sudetto tempo, nel quale dopò la visita del sudetto Regente Figuerola fù la detta Regia Dohana amministrata per Michel Geronimo Sanges all' hora Presidente della detta Regia Camera; e dopò dal detto Regente nel ritorno del quale dalli locati di detta Regia Dohana li fù fatto donatiuo di doc. quattromila, e licentiatosi con contèramento di detta C. M. nell' anno 1542. fù l' officio di Dohaniero dato in persona di Ferrante di Sangro, medesimamènte Caualliero Napolitano, con prouisione assolutamente di doc. mille, e doicèto, inclusosi li doc. doicèto per il Luogotenènte della Dohanella d' Apruzzo.

Nell' anno 1543. in virtù della Regia Pramacica, sopra la forma dell' apprezzo, e contributione delle collette per li bestiami, fù fatto il seguente capitolo.

Item, circa le pecore, e bestiame, che si fidano, e pascolano nella Regia Dohana delle pecore di Puglia, ouero in la Dohanella d' Apruzzo, se prouede, che s' offerui il medesimo ordine, con dedurre dall' estima quello, che si paga per la fida de Dohana, & in virtù di detto capitolo, nell' anno 1597. à beneficio di Gio. Carlo Troiano di Celenza ne fù spedita prouisione del tenor seguente.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

Magnifica Vir, &c. in questa Regia Dohana è stato presentato memoriale del tenor seguente, v3. Nella Regia Dohana Giovan Carlo Troiano di Celenza d' Apruzzo, paga la Regia fida delle sue pecore, e bestiame alla Regia Corte, & l' Vniuersità, e Gabello di pagamenti ordinarij, & straordinarij di detta Terra, gli efiggono le collette, senza far deduttione di detta fida; supplica se li faccia ordine, che li facciano la debita deduttione di detta fida, e tutto l' esato indebitamente, ce lo restituiscano. Et volendomo debite prouidere, hauemo fatta la presente, con la quale vt dicemo, & ordinamo, che viuendosi in questa Terra per apprezzo, ò catasto, e non per

per gabelle, e non essendosi hauuto riguardo all'estima, o catasto di detti animali, del pagamento s'è il supplicante della Regia fida alla Regia Corte di detti suoi bestiami, debbiare da detto apprezzzo, o catasto dedurre la rata di detta fida, che paga alla Regia Corte, e tanto meno farli pagare, quanto importa detta Regia fida; si sarà hauuto tal riguardo, & à detta impositione sarà fatta buona la detta fida, non li farete atrinente deductione, e così eseguirete si amate la gratia Regia, e pena di docati mille, e tutto quello, che contra la forma di dette prouisioni l'hauete esatto, ce lo debbiare incontinenente restituire sotto la sudetta pena. Datum Fogia in Regno Dobanali Palatio die 15. Maij 1597. Kaparius L. Mosinus.

Venendono molestati nell'anno 1547. alcuni fidati di detta Regia Dohana dalli Gouvernatori Prouinciali, per l'asportatione dell'armi. in virtù di loro Priuilegio, e mediante ordine di S. E. e della Regia Camera della Summaria, fù ordinato, che detti fidati non fussero molestati per detta causa, come per prouisione spedita a' 5. di Nouembre di dett'anno registrata in comuni 21. e non obstante le Pramatiche, così fù confirmato nell'anno 1604. in virtù d'altre prouisioni del tenor seguente, v3.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX.

A Tutti, e singuli Officiali, Tribunali, & altri qualsiuogliano persone maggiori, & minori del presente Regno, alti quale la presente peruenerà, spetterà, o sarà quomodolibet presentata, Regi fideli dilecti, la gratia Regia, e buona volontà, &c. A noi è stato presentato il seguente memoriale, v3. Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore, li fidati della Dohana delle pecore esponeno à V. E. come in vigore de' suoi amplissimi, e notorij Priuilegi, di continuo sono andati, e danno armati d'ogni sorte d'armi non prohibite dalle Regie Pramatiche per dentro, e fuora l'habitato; di dì, & di notte, con fuoco, e senza, e perche da alcuni Officiali in vigore dell'ultima Pramatica di V. E. se li dà fastidio contro ogni douere, atteso che, l'Eccellenza Vostra in detta Pramatica non ha hauuto mente di dirroccare à detti Priuilegi di essi supplicanti però ad euitare ogni scrupolo, supplicano l'E. V. sia seruata comandare à tutti, e qualsiuoglia Officiali, & altri à chi spetta, che non molestino, nè diano impedimento alcuno ad essi supplicanti per lo portare di dette armi, ma che promettano, che quelli possano portare di dì, & di notte, con fuoco, e senza fuoco, dentro, e fuora l'habitato, come sono stati, e stano in loro pacifica possessione seruata la forma di detti loro notorij Priuilegi, & okre s'è giusto lo ricoueramo à gratis, vs Deus. Et inteso per noi il tenore del preinserto memoriale, ci ha parso fare la presente, con la quale dicemo, & ordinamo, & comandamo, à tutti li sopradetti Officiali, Tribunali, e persone, e ciascheduno di essi in solidum unicuique in sua iurisdictione, che non debbiano molestare, nè fare molestare li fidati della sopradetta Regia Dohana de pecore di Puglia, circa lo portare dell'armi non prohibite però dalle Regie Pramatiche, permettendo, che possano portare le scopette non prohibite, vs supra, cariche di palle, e puluere, con le pietre alli focilli etiam dentro l'habitato; e non si facci il contrario per quanto si hà cara la gratia, e serui-

servitio dalla prefata Maestà, e sotto pena di docari mille per ciascheduno; la presente singulis vicibus resti al presentante. Datum Neapoli die 30. Mensis Augusti 1604. El Conde de Venauenso. Vidit, de Pouse Reg. Vidit, Constantius Reg. Vidit, Castellus Reg. Salazar Secret. Furono dette pronissioni renouate nel'anno 1607. registrate in parti 81. fol. 126.

Vedendo il detto Dohaniero Ferrante di Sangro la detta Regia Dohana rouinata, e che non rendeuà più, che docari 69576. 3. 12. per causa delli disordini, & abusi ritrouati con la visita d'Alfonso Guerriero Presidente della Reg. Cam. fatta nell'anno 1548. del tutto ne fè relatione al Vicerè del Regno D. Pietro Toledo Marchese di Villa Franca, dal quale di nuouo nell'anno 1549. fù mādato alla visita il Regente Francesco Reuertera, il quale conferitosi in Puglia, vna con il Dottor Guerriero, e portato tutti li libri di detta Regia Dohana, e scritture ritrouate per il Magnifico Pietro Masturzo Procuratore Fiscale di detta Regia Camera, & offeruato il modo, regimento, e stabilimento di essa Dohana, la quantità del bestiamè, per il giuditio del Territorio, che vuole; la qualità dè detti Territorij, alti, bassi, freddi, caldi, herbati, e non herbati, e dell'estima di ciascuna locatione; facendo compassare tutti quelli da huomini esperti in sua presenza, e del detto Dottor Guerriero, e del sudetto Dohaniero, e delle parti, e locationis per sapere il disordine, secondo l'estima del sudetto Antonello de Stefano, e che appareua dalli libri antichi; rinchiudendo nelle locationi ordinarie, con il detto compasso, vna con l'errore emendato in la locatione di Candelaro, e ritrouato in Fiorentino, e San Giuliano carra 15641 versure 4. tomola 2. non compreso però li demanij, nelli quali la detta Dohana tiene il ius pascendi; e per il saldo nelle Poste carra 7079. versure 8. tom. 1. $\frac{1}{2}$ & altre carra 8561. versure 10. & tom. $\frac{2}{3}$ occupate per defenze, vigne, ctri, chiusure, parchi, matine, pantani, mezzane, seminati, e terre lauoratorie, alla summa dette lauoratorie di carra 2574. e versure 12. e con l'informatione hauuta, che la Puglia mai per il passato era stata tanto seminata, quanto in dett'anno 1548. e del modo solito seminarli, che per vna Massaria di carra dodici, doueuà darsene di quelle carra doi per mezzana per sostentamento di Boui quaranta, alla ragione di Boui 8. per ciascuno carro seminato, & raccolto, e che dell'altre carra dieci, cinque doueuansi seminare, e l'altre carra cinque restare in riposo; cioè sincome li sudetti carra cinque sono seminati la terza parte di mayesà, l'altra terza parte di prima sementa, e l'al-

tra di seconda sementa, così li detti carra cinque in riposo; cioè la terza parte di esse in restoppie, lasciate in ricompèza della mayesa seminata, l'altra terza parte in nocchiarico di doi anni, in ricompèza della terza parte seminata di prima sementa; e l'altra terza parte in nocchiarico di trè anni, in ricompèza della terza parte di seconda sementa; & accertato anco dell'antichi ordini, & abusi introdotti, e che la relaxatione per vso di campo ascendea à carra 4860. e versure 6. e che in le restante carra 10781. per l'estima si locauano vno milione, e trentamila pecore, e si reintegravano carra 800. di seminati; fatta del tutto relatione nel Regio Collaterale Consiglio in presenza di S. E. e del Consiglio di Giustitia, di Guerra, e di Stato, e della Regia Camera; fù determinato douersi collocare in dette locationi pecore nouecento mila; per la quale estima si rilasciorno à beneficio di seminati circa 1651. di modo che, in tutto in la Puglia delle carra 15645. si rilasciorno carra 6443. e se ne reintegrorno di seminati carra 129. non compreso però la locatione d'Andria, alla quale per conuentione dopò se reintegrorno di seminati carra 45. & in virtù di detta determinatione sopra detti Territorij furono promulgati settantacinque decreti, nelli quali non solo furono reintegrati le sudette carra 129. mà summa maggiore, come da quella in detta Reg. Cam. appare.

Fè anco detto Regente nell'anno 1549. buttar bando per li Territorij di Monte Riso in Cinitate, acciò quelli non fussero occupati del tenor seguente, v3.

Banno perche tutti i Territorij del Contado di Monte Riso insino à Cinitate, sono Territorij ordinarij della Regia Dobana, in le quali suole riposare li primi tempi auante, che entrano in locatione le pecore in Puglia piana, & ci solena stare pure molti animali grossi, come sono porci, vacche, giumente, & altri di detta Regia Dobana, e gran quantità de pecore, le quali non si danno in lista, mà vennero in lo conto per tutto l'inuerno; cioè dal fine d'Agosto per tutto Aprile inclusinè; Sono informati, che per l'huomini, & habitanti dell'infraferute Città, e Terre è stato rotto molto paese saldo, e seminato molto più in eccessiua quantità di quello era solito seminarli, in grandanno, e pregiudicio di essa Regia Dobana, e per consequente della Regia Corte, che non può liberamente pascolare in detti Territorij, come solca anticamente, quando la locatione si solca dare in la Serra Capriola, così come hauemo ordinato, che da quà auanti si doni in detta Terra della Serra Capriola; per tanto per lo presente Banno s'ordina, e comanda à tutti, e qualsiuoglia persona, Barone, Vniuersità, di qualsiuoglia stato, grado, e conditione se sia, che da quà auante non presumano rompere Paesi saldi delli sopra detti Territorij di Dobana, mà quelli habbiano da lasciare integri, per vso, & pascolo delli animali locati in detta Regia Dobana, sotto pena di docati mille

u. ille, & applicarsi al Regio Fisco in caso di contrauentione; e che sia lecito alli locati di essa Regia Dobana scommettere, e pascolare tutto quello, che sarà seminato in detto Territorio saldo, e non si faccia il contrario per quanto si hà cara la Maestà Cesarea, e detta pena si desidera vietare. Datum Foggia die 4. Mensis Februarij 1549. Franciscus Reuerterius M. C. L. Dottor Guerriero. La Serra Capriola, la Casa delli Cicoli, lo Casale di Verucchio, lo Casale di Tombicco, la Terra di San Giuliano, la Terra di Magliano, lo Casale di Santa Croce, lo Casale di Monte Longo, la Terra del Venifro, Montorio, lo Basilico Ceppito, Casale di Santo Vito, Casale delli Veruri, la Terra di Santo Martino, la Città dell' Arno, Postacannoni, Campo Marino, la Città di Termoli, lo Casale di Santo Iacobo, Gaglianisi, lo Casale di Montecilsone, lo Casale di Santo Lauri, lo Casale di Ceriso, la Città della Guardia Alfieri, la Palata, lo Casale di Santa Giusta, Tanerna, Serramano, Petacciata, Montenegro, Colle di Croce, Monte Dometto, Santa Felce, Montelateglia, Ripalda, Palmori, Tresa, Lentella, Santo Saluo, lo Coppello, Santo Pietro, la Ragna, lo Guasto Monte di Riso, Scerni, Pollastro, Turino, Casale Languina, Casale Boramo, Paglieta, la Tessa Turri, e Ghisci.

Nell'istess'anno, intorno alle franchitie de gabelle douute à locati, e fidati di essa Regia Dohana per l'istesso Regente, fù interposto l'infra scritto decreto, v3.

Super immunitate Gabellarum, & passuum, quam habent Aprasini, & alij locati in Regia Dohana menepecudum, &c.

Visis prouisionibus, & instructionibus Serenissimi Regis Ferdinandi Primi bone memoria, & aliorum retro Regum domus Aragonia, & prouisionibus expeditis per Regiam Camera Summaria, attento etiam, quod usque affidati in Reg. Dohana menepecudum in subscriptis locis sunt exteri, neque, pro focularibus sunt numerati, neque, habitant cum eorum familia, & alijs rationibus, & causis debite consideratis; fuit prouisum, & decretum, prout presentis decreto prouidetur per Excellentissimum Dominum Franciscum Reuertertum Regium Consiliarium & Regie Camera Summarie Locumtenentem, & per Magnif. Alphonsum Guerresum Regie Camera Summarie Presidentem, & Commissarios Generales in reintegracione Dobana menepecudum Deputatos per Illustriss. Dominum Regni Proregem; quod dicti Patroni pecudum, & aliorum animalium affidatorum in Regia Dohana, & eorum Gargari, Pastores, Butsari, & seruitores, tractentur immunes ab omnibus uehigalibus gabelellis, datijs, & passibus, tam Regis, quam Vniuersitatis, & Baronum, pro usu sament eorum massariarum; verum si aliqui Barones, & Vniuersitates preterderint se habere Pruisilegia quorum vigore pretendunt sus imponendo gabelas, etiamquo a dexteros, & ad fidatos Reg. Dohane menepecudum, comparatis in Reg. Cam. Summarie infra dies 15. post presentis decreti interpositione, quod eis prouidebitur de iustitia, hoc eorum talis inscriptis interponentes decretum Franciscus Reuertertius M. C. L. & Commissarius Generalis. Doctor Guerriero.

Per

Per il buon gouerno, beneficio, conseruatione, & aumento di detta Regia Dohana, non ostante dette sentenze, e decreti fatti da detto Regente Reuertera, non solo dal sudetto Vicerè Don Pietro Toledo furono ampliati li banni Reali, e ridotti al numero di vinti trè capitoli, mà anco l'Instruzioni antiche, e ridotte in fino al numero di settant'otto capitoli, conforme qui di sotto compendiate, e ristretti in breue forma. E sono l'istessi settant'otto capitoli, quali hoggi si dicono l'Instruzioni di detta Regia Dohana, & l'istessi nominati nel capitolo 21. delli capitoli, e decreti del Cardinal Granuela.

Instruzioni quali si danno per l'Illustrissimo Signor Don Pietro de Toledo, Marchese di Villa Franca Vicerè, Luogotenente, e Capitan Generale della Casarea Cattolica Maestà in questo Regno al Magnifico Ferrante de Sangro Regio Dohaniero della Dohana della mena delle Pecore di Puglia.

1 IN primis volemo, & ordinamo, che detto Dohaniero, ò suo Luogotenente, alli trenta di Agosto di ciaschedun'anno, si ritroui in Lanciano per fare li banni per assicuratione della fiera.

2 Item s'ordina, che in detto tempo anco si ritrouano in detta fiera di Lanciano tutti li Officiali, per vedere quante pecore solite sono in Prouincia, e farne relatione.

3 Item s'ordina, che detti Officiali facciano emanare banni, che tutti li Padroni di animali soliti, per tutto li vinti di Ottobre, dia no à lista li loro animalj per farli la locatione alla Serra Capriola, luogo solito.

4 Item s'ordina, che il detto Dohaniero, spediti detti Officiali per Apruzzo, debbia andare in detta Serra Capriola, da doue mandarà altri Officiali, & huomini esperti per prouedere l'animali di herbaggi nella Puglia cò buona comodità, per tutto il tēpo delli 20. Ottob.

5 Item, che parendo à detto Dohaniero di non potere locare tutte le pecore di Dohana nelli Territorij di Puglia per esserno in quantità, non permetta, che entrino nel Regno pecore forastiere, mà per tempo auisarli, che non si ponno locare.

6 Item, che detto Dohaniero mandi per tutti li transiti, e vie li Officiali, per aiutare à passare le pecore, acciò non siano trapazzati dalli Baroni, & altri nell'ascendere nelle locationi.

7 Item, che detti Officiali prouedano, che si restituiscano tutti

li luoghi da doue le dette pecore soleuano passare, pascere, e pernottare in tempo del Serenissimo Rè Alfonso Primo.

8 Item che detto Dohaniero facci emanare banni, che nullo cali d'Apruzzo con l'animali prima delli quindecim di Settembre, e non passi lo Biferno per tutto li quindici di Ottobre, e si trattenghi per tutto detto mese per la piana della Rina, & altri luoghi senza passare Ciuitate, & altri passi, nè entrare in Puglia fino al tempo della locatione.

9 Item, che detto Dohaniero proueda, che per li Riposi, e Tratturi, & altri luoghi, doue in primi tempi si hauerà da riposare la Dohana possano pascere gli animali, etiam doue sono arbori di gliande.

10 Item, che detto Dohaniero facci emanare banno, che in tutti li luoghi si preseruano li riposi, & signanter in li luoghi vicini li fiumi, acciò l'animali nel passare possano pascere, giacere, & riposare in quelli.

11 Item, che il Dohaniero ordini per banno alla Vniuersità di Macchia di Forte Gamatesa, & altri per doue passa la Dohana, che non presumano vietare à gl'huomini di Dohana, che con loro animali possano pascere, riposare, pernottare, nelli territorij come è solito.

12 Item, che detto Dohaniero si troui alla Serra Capriola alli 20. di Ottobre, e per tutto detto mese, e per li otto di Nouembre facci la locatione in detta Terra.

13 Item, che detto Dohaniero data la locatione nel primo di Nouembre, vedendo la stagione essere buona, non facci calare le pecore in locatione, mà tenghi quelle per la metà di Nouembre per tutto la metà di Febraro, mese più freddi.

14 Item, che detto Dohaniero proueda, che sia accompagnata la Dohana in tempo di Zecca nell'entrare presto in Puglia, acciò non facci danno, e non lo riceua

15 Item, che detto Dohaniero in la locatione non facci differenza di persona, e che più tosto aggiuti li poveri, che li ricchi.

16 Item, che se il numero delle pecore, che calano in Puglia ascendesse l'estima della locatione ordinaria per il di più, debbia detto Dohaniero prima pigliare li herbaggi soliti, e dopò l'altri.

17 Item, che detto Dohaniero auisi li padroni delli herbaggi soliti.

soliti di seruirsi la Dohana, che in quelli non habbia à fidare bestiame, mà l'habbiano à tenere per la Dohana.

18 Item, che detto Dohaniero non possi dar licenza à persona alcuna, che possa pigliare herbaggi, nè straordinarij soliti, nè insoliti in Puglia, se prima non sarà locata la Dohana.

19 Item, che detto Dohaniero con diligenza lochi la Dohana, nelle locationi ordinarie, le quali comodamente capano la somma di pecore 900. mil. secondo l'estima, con repartire senza eccezione detta locatione, poste à parte, & herbaggi straordinarij, che se l'aggiungeranno per il sopra più delle pecore ascendente ad vn milione, e mezzo.

20 Item, che li Restori si diano vicini, e comodi alle locationi, alle quali si hanno da ristorare in herba, e non in denari.

21 Item, che detto Dohaniero facci emanare banno, che nessuno Padrone possa fare accogliettiua di padroncelli, se non per pecore 2000. e detta cogliettiua non permetta si facci delle pecore d'altre locationi, mà delle pecore dell'istessa locatione.

22 Item, che calando la Dohana grossa, e bisognasse provedere di herbaggi, oltre li straordinarij soliti, & insoliti, auerta il detto Dohaniero, che la Regia Corte non sia defraudata nel prezzo di quelli.

23 Item, che detto Dohaniero proveda, che finche la locatione non sarà fatta, le pecore non ascendano in Puglia.

24 Item, che detto Dohaniero facci cacciare dopò Santo Michele tutti li animali dalli territorij doue deueno pascere li animali di Dohana.

25 Item, che detto Dohaniero, & Officiali non habbiano da mutare le pecore da vna locatione in vn'altra, senza giusta causa, essendo danno sì alli padroni, come alla Regia Corte.

26 Item, che tutti quelli, che calano con gl'animali in Capitanata, Fortore, e Trigno, diano nota di tutti detti animali, che calano auante del pascolo sotto pena di onze 25.

27 Item, che il detto Dohaniero faccia abruggiare alcuni territorij parendoli espediente.

28 Item, che detto Dohaniero non permetta, che li boui di massari pascolano nelli territorij di locati, mà nelle mezane.

29 Item, che il detto Dohaniero, data la locatione nella Serra se ne cali di stanza in Foggia.

30 Item, che il Dohaniero muti ogn'anno li Officiali, quali haueranno cura, che le pecore non habbiano danno, nè meno ne facciano alli grani, e luochi difesi per l'Vniuersità.

31 Item, che detto Dohaniero personalmente visiti al spesso le Terre, e luochi doue faranno locate le pecore, e prouederli nelli bisogni per augumento della Dohana.

32 Item, che detto Dohaniero in la locatione si farà, noti ciascheduna locatione con lo numero delle pecore di sua stima, che si farà, e danno ristori similmente notali, cioè Arignano stima per pecore 40. m. se li dà per ristoro S. Nicandro per pecore 10. m. così noti l'altre locationi, e mandi in Camera.

33 Item, che detto Dohaniero, fatta la locatione, subito mandi la Copia di quella in Camera.

34 Item, che detto Dohaniero in la locatione proueda, che li Gargari, e pastori di particolari, non siano grauati da gl'huomini potenti, e che di essi non s'habbia d'hauer querela.

35 Item, che detto Dohaniero facci conciare tutti li Ponti da doue è solito passare la Dohana.

36 Item, che detto Dohaniero procuri continuamente intendere, che boui aratorij sono nelle mezane, acciò tenendo più mezane del numero delli boui, possi ricuperarli per li animali di Dohana.

37 Item, che detto Dohaniero facci offeruare il decreto, che nè esso, nè li Credenzieri, Cauallari, Auditori, nè altri Officiali di Dohana, possano tenere pecore, nè altri animali soggetti alla fida.

38 Item, che detti Officiali non possano fare mercanzia, nè campo di grano, sotto priuatione di loro officio.

39 Item, che detto Dohaniero prohibisca à tutti li Officiali, che nè per dono, nè per impronto, nè per se, nè per altri, possano riceuere cose de gl'huomini di Dohana.

40 Item, che il Dohaniero nel fare del ripartimento, ci facci assistere vn Cauallaro, il quale non habbia da parlare à fauore di nessuno, mà assista per euitare li errori, che li poueri nõ siano aggrauati.

41 Item, che il Dohaniero compri esso le defenze, & herbaggi per li locati, quando ne teneranno necessità, e vietare, che nullo possi vendere herba à locati, e fidati di Dohana.

42 Item, che detto Dohaniero facci emanare Banno, che nullo possa ponere fuoco in la Prouincia di Puglia, & in altri luoghi soggetti alla Dohana.

43 Item, che detto Dohaniero ordini, che niuno presume nelli Territorij, e distretti della Regia Dohana, Ristori, e Trâsiti, prohibire à locati di pigliare acqua, legne per vso loro, e di loro animali.

44 Item, che detto Dohaniero non facci impedire li locati di pigliare paglia, legne, falascime per vso di Capomandra, e per loro dalle locationi doue ne farà abbondanza.

45 Item, finita la locatione dalli Officiali, & huomini esperti, facci fare la numeratione delle pecore nel modo, che si faceua in tempo di Rè Alfonso Primo.

46 Item, che quelli, che faranno la numeratione diano giuramento di fare quella con fedeltà, e distinguere li animali grossi dalli minuti.

47 Item, che il Dohaniero con interuento delli Credenzieri, e Cauallari, habbia da proponere li esperti per le cose necessarie, e contare delli animali, dalli quali se ne debbia fare giornale, e quinterno, come si faceua in tempo di detto Rè Alfonso Primo.

48 Item, che detto Dohaniero ordini alli Contatori delli animali, & signantèr à quello, che farà lo quinternolo, che debbia ponere di che locatione, territorij, e tenimenti sono le massarie, e poste, doue contaranno gli animali.

49 Item, che detto Dohaniero proueda, che li Contatori non lasciano pecore di contare nelle Capomandre per cortesia, ò gratia.

50 Item, che si esiga la fida delle pecore solite di andare in Dohana, & altri animali, quantunque di presente non ci andassero.

51 Item, che detto Dohaniero tenghi in Apruzzo vn Luogotenente, che habbia da prouedere, che le pecore siano locate larghe, e con comodità nelli territorij, e montagne d'Apruzzo, e telerci tante pecore, quanto ponno sostentare habilmente li terreni.

52 Item, che detto Dohaniero ordini, che nullo forastiero possa entrare in Prouincia animali, sino à tanto, che non siano locati gli animali delli Regnicoli, e delli forastieri scritti in Dohana.

53 Item, che numerata, che sarà la Dohana, e pagata la fida, nel partire, che faranno gli animali, siano accompagnati per li Officiali di Dohana, sino alle loro patrie.

54 Item, che detto Dohaniero prima, che parteno le pecore di Puglia auisi il Capitano della grassa la quantità delle pecore, che ciascheduno forastiero hà immesso nella Puglia.

55 Item, che trouate le pecore Fauanesi s'inquiriscano li Padroni,

droni, e s'hanno notate quelle, e restituite, e notati li nomi, e cognomi à chi si restituiscano.

56 Item, che il detto Dohaniero facci li bolettini, ò polise delli denari, che riceue, da chi li riceue, e ne facci registro, per mandarlo in Camera.

57 Item, che detto Dohaniero non faccia compositione delli prouenti, nè ricena denari per quelli, e senza notitia delli Credenzieri, dalli quali si facci notamento di quelli, e delle persone da chi saranno esatte.

58 Item, che detto Dohaniero non possi, nè facci riceuere denari per la fida delli animali, senza notitia, & interuento delli Credenzieri, li quali li debbiano scriuere in quinterno con li nomi da chi si riceue, per prodursi in Camera.

59 Item, che il detto Dohaniero non facci credenza della fida, senza ordine della Camera, nè liberare persona da Puglia, se prima non hauerà pagato detta fida.

60 Item, che il Casciero non paghi cosa alcuna per ordine del Dohaniero, senza la subscriptione delli Credenzieri.

61 Item, che il detto Casciero non paghi al detto Dohaniero per suo conto proprio altro, che la sua prouisione,

62 Item, che detto Dohaniero non possa fare cõmissione à persona alcuna senza la firma delli Credenzieri, trouandosi presente.

63 Item, che lo detto Dohaniero, & Auditore, debbiano procedere summarie de plano sine figura iudicij alle cause ciuili, & alle criminali fare la giustitia come alle leggi.

64 Item, che detto Dohaniero facci sodisfare tutto lo rubbato alli huomini di Dohana da quelli, che haueranno commesso il delitto, e castigare il malfattore.

65 Item, che detto Dohaniero non consenta frà tanto, che li castrati, lana, & altri animali di Dohana si venderanno, possano entrare nelli terreni di Puglia altri animali non soliti.

66 Item, che detto Dohaniero dopò partiti l'Apruzzesi da Puglia l'Estate, facci ordine all'Officiali, e Cauallari, che riconoscano li titoli per tutte le locationi.

67 Item, che detto Dohaniero procuri, che con le pecore 12. m. di Barletta, che pagano à docati doi per cento, non entrano altre pecore forastiere con le dette, & entrando, li facci pagare à scudi otto per cento.

68 Item, che detto Dohaniero, Credenzieri, e Casciero, debbiano offeruare tutte le cose predette à quanto à ciascheduno di esso appartiene, e nel dare delli conti in Camera siano tenuti dare raggione capitolo per capitolo delle sudette Istruzioni, quando li sarà domandato.

Nell'anno 1550 dal Regio Collaterale per l'offeruanza d'altre prouisioni tangenti alla giurisdittione di detta Regia Dohana, fu spedita prouisione del tenor seguente, v3.

C A R O L V S.

D. Petrus de Tolto, &c. Atutti, e singali Gouvernatori, & Auditori Prouinciali, Capitanij, &c. Perche lo Magnifico Ferrante de Sangro, Regio Dohaniero delle Pecore di Puglia, per virtù delli Priuileggi di essa Dohana, e del detto suo officio tiene la Iurisdittione in ciuilibus, & criminalibus sopra l'Officiali, & huomini di detta Dohana, delli quali nessun altro puote, nè deue conoscere, eccetto esso Magnif. Dohaniero, come appare per le prouisioni nostre, e della Regia Camera della Summaria, e spedite in favore del detto Magnifico Dohaniero, e della predetta Regia Dohana; Et intendendo al presente, che alcuni Gouvernatori Prouinciali, & altri Officiali demaniali, sono renitenti all'offeruanza delle dette prouisioni, presertim circa lo remetitore dell'huomini di detta Dohana, li quali si trouano carcerati, & detenuti per essi Gouvernatori Prouinciali, & altri Officiali demaniali, per cause ciuili, ò criminali. Volendomo però Noi prouedere, come conuene, che al detto Magnifico Dohaniero sia offeruata la predetta sua iurisdittione, per compiere con il seruizio di S. M. Cesarea, & al beneficio, & augumento di detta Dohana. Dico, ordinamo, & comandamo à tutti li predetti, e ciascheduno di essi in solitum, che in spetto lo tenore, e forma delle predette nostre prouisioni, e della predetta Regia Camera della Summaria, circa la iurisdittione del detto Magnifico Dohaniero, e della predetta Regia Dohana, debbiano quelle, e quanto in esse si contiene, offeruare, & essequire, ad unguè iuxta loro forma, e tenore, e tutti quelli Officiali, ouero huomini della predetta Regia Dohana, quali si trouassero detenuti, seà carcerati, ouera in futurum accascaste pigliare, & detinere per qu il suoglia causa ciuile, ò criminale, costandone, come sono Officiali, seà huomini di essa Regia Dohana, soggetti alla iurisdittione di esso Magnifico Dohaniero, uolemo se li debbiano rimettere inconcinente ad ogni sua requesta, con li processi, & atti, senza aspettare altro

ultr'ordine, seù consulta nostra, acciò come Giudice loro competente possa procedere contro loro, e fare giustizia, che tale è nostra volontà, & intenzione per compiere al seruitio di S. M. Cesare, e non si facci lo contrario, sotto pena della Regia disgratia, e de docati doimila, Lo presente, &c. Datum in Castro Nouo. Neapoli die ultimo mensis Septembris, 1550. D. Pedro de Toledo. Vidit Polo Regens, Vidit Villianus Regens. Vidit Fonseca Regens. Registrata, &c.

Nell'anno 1551. trà l'altre cose, per decreto particolare fatto verbo nel Regio Collaterale, fù ordinato, che ogni volta, che augmentasse la Dohana, si hauessero potuto pigliare in qual siuoglia Prouincia li herbaggi extraordinarij insoliti, pagandosi il giusto prezzo alli padroni.

In dett'anno per farsi la debita reintegracione della Puglia à conformità delle sentenze, e decreti del Regente Reuertera, fù mandato lo Magnifico Paulo de Magnatis Presidente della Regia Camera, il quale iusta la forma delle dette sentenze, e decreti di detto Regente Reuertera, incominciò quella, e perche in detto anno nõ la finì per il compimento nell'anno 1552. e 1553. fù mandato il Magnifico Marcello Pignone medesimamente Presidente di detta Regia Camera, dal quale fù compita, e fattone vn libro à parte, intitolato, Libro della Reintegracione, quale si conferua in detta Regia Camera, e copia di esso nell'Archiuio di detta Regia Dohana, e del modo qui di sotto compendiate, e ridotta in breue forma,

Reintegracione delle locazioni della Puglia.

Locatione della Procina, San Giuan in Piano, e Rodifano, alla ragione di versure 20. per carro, e di tomola tre per versura di trapassi scssanta in quadro compassata, e di carra 394. versure 11. e tomola $1\frac{2}{3}$ delle quali ne sono rilassate per vso di campo carra 164. cioè,

In seminati ————— carra 58.

In restoppie, e nochiar. carra 58.

In mezana ————— carra 22.

In defenza, vigna, & orto, car. 26.

Le restante car. 230. vers. 11. e tom. $1\frac{2}{3}$ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del campo, P. di Santo Sauino, Posticchia, P. nona, P. delli Colli, e P. di Castello amaro, e

P. delle

P. delle Groui, alla ragione di carra 13. per migliaro, e del nocchiare car. 26. cape la detta locatione, nel saldo pecore 37731. e nel necchiario pecore 1480. che l'estima è - pec. 19211.

Lesena compassata è di car. 273. vers. 11. e corde 7. delle quali ne sono rilassate per vso di campo carra 84. vers. 11. e tom. 2. cioè

In seminati ————— car. 31. vers. 15. e tom. 2. $\frac{2}{3}$

In restoppie, e nocch. car. 31. vers. 11. e tom. 2. $\frac{2}{3}$

Mezana, e defenza, car. 21.

Le restante carra 189. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del Casalino, P. di Montegrano, P. di Cammarata, P. di Focicchia, e P. di S. Spirito, alla ragione di car. 13. per migliaro, e del noch. car. 26. cape per la deduzione fatta delle corde 32. nell'anno 1573. che sono car. 24. ver. 11. e cor. 1. & importano pec. 1883. d'estima, che resta pe. 13467.

Arignano compassata è di car. 249. versure 14. e tom. $\frac{3}{4}$ delle quali ne sono rilassati per vso di capo carra 90. vers. 17. e tom. $\frac{3}{4}$ cioè

In seminati ————— car. 37. vers. 10. e tom. 1. $\frac{1}{2}$

In restop. e nochiare, car. 37. vers. 10. e tom. 1. $\frac{1}{2}$

In Mezana —————. car. 15. vers. 0.

Le restante carra 158. e versure 17. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Lamapuzzo, P. di Montegrano, P. di Palombara, P. del Furnouecchio, P. di Villanova, P. di Pescoruffo, e P. delle puzzelle, alla ragione di car. 11. & il nocch. carra 22. per migliaro, cape la detta locatione ————— pecore 15592.

Castellopagano compassato è di car. 263. vers. 4. e tom. 1. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 126. versure 4. cord. 1. cioè

In seminati ————— car. 41. vers. 11. cord. $\frac{3}{4}$

In restop. e nocch. ——— car. 21. vers. 11. cord. $\frac{3}{4}$

In Mezana ————— car. 10. vers. 0.

In defesa per la foresta --- car. 26. vers. 12.

Le restante carra 137. sono restati per saldo delle poste, che sono P. di Pescoruffo, P. di pianezza, P. delli Porcili, P. di Mandramucata, P. del Castello, P. della Valle delle Monache, alla ragione di carra 11. e del nocch. car. 22. per

migliaro, cape la detta locatione — — — pecore 13711.
 Sant'Antonino compassato è di car. 164. vers. 15. e cord.
 1. delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 82.
 vers. 10. cioè

- In seminati ——— carra 34. e versure 8.
- In restoppie, e noch. carra 34. e versure 8.
- In mezzana ——— carra 13. e versure 14.

Le restante car. 82. e vers. 5. $\frac{1}{2}$ sono restati per saldo delle
 Poste, che sono P. di Sant'Antonino da capo, P. di Sant'An-
 tonino da piede, e P. della radicofo, alla ragione di car. 11. e
 del noch. car. 22. per migliaro, cape vnita cò la detta Posta
 della radicofo, quale non compassata, si stima per pec. 4000.
 pecore 12518. che vnita detta locatione di Arignano, Ca-
 stello pagano, e Sant'Antonino, fanno l'estima di — pec. 41820.

Sant'Andrea, Santa Iusta, e Casalorda compassate, sono
 di carra 153. versure 14. e cord. 4. delle quali ne sono ri-
 lasciati per vfo di campo carra 47. e versure 14. nel terri-
 torio di Sant'Andrea, e carra 8. versure 7. in Santa Iusta, e
 carra 15. e versure 16. in Casalorda, che sono in tutto car-
 71. versure 18. cioè in Casalorda.

- In seminati. — carra 6. e versure 8.
 - In restop. e noch. carra 6. e versure 8.
 - In mezzana — carra 3. e versure 0.
- Santa Iusta, In seminati — carra 3. e versure 11.
 In restop. e noch. carra 3. e versure 11.
 In mezzana: — carra 1. e versure 5.
- S. Andrea, In seminati — carra 20. e versure 0.
 In restop. e noch. , carra 20. e versure 0.
 In mezzana — carra 7. e versure 15.

Le restante carra 81. versure 16. e tomola 1. sono restati
 per saldo delle Poste, che sono Poste della Capra Postic-
 ciola, Poste della Torre, Poste di Casalorda, e Posta di
 Santa Iusta, alla ragione di carra 10. & al noch. carra 20.
 per migliaro, si estima detta locatione per — pecore 10380.
 Casalnouo compassato è di carra 640. delli quali ne sono
 rilasciati per vfo di campo, car. 273. cioè

- In seminati — carra 106. versure 0.
- In restop. e noch. - carra 106. versure 0.

In mezzana ——— carra 27. versure 0.

In defenza ——— carra 19. versure 0.

Le restante carra 361. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delli Porcili, P. delli vignati, P. della Motta del Lupo, P. della Bastia, P. della Motta delle Perazze, P. del Vado di Salsola, P. della Motta di Naño, P. della Valle delle Monache da capo, P. de Iorio, P. della Valle del Iaccio, P. della Valle delle Monache da piede, P. del Dohaniero da capo, e P. del Dohaniero da piede, alla ragione di carra 10. & il noch. di carra 20. per migliaro, se locano in detta locatione pecore 3536. per le Terre di Arignano, che s'includano in essa, che fa l'estima per pecore 40000.

Santo Ricciardo cōpassato è di car. 31. ver. 10. e cord. 4. $\frac{1}{2}$ delli quali ne sono rilasciati per vfo di campo carra 9. cioè

In seminati ——— carra 3. e versure 10.

In restop. e noch. ——— carra 3. e versure 10.

In mezzana ——— carra 2. e versure 0.

Le restante carra 22. e versure 10. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Santo Ricciardo, alla ragione di car. 10. & il noch. car. 20. per migliaro, cape, stante il pascipascolo del demanio di San Severo l'estima per pec. 3000.

Torre Maggiore, e Cantigliano cōpassate, sono di car. 324. ver. 6. e cord. 6. con il feudo di Cantigliano ritrovato di car. 55. quale deducto, resta il compasso di Torre Maggiore car. 269. ver. 6. e tom. 2. delli quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 182. ver. 6. e tom. 2. cioè

In seminati ——— car. 54. ver. 0. e tom. 2.

In restop. e noch. car. 54. ver. 0. e tom. 2.

In mezzana ——— car. 21. ver. 0. ———

In defenza ——— car. 33. ver. 13. ———

In vigne, orti, & lo suo della Terra ——— car. 19. ver. 12. e tom. 1.

Le restante car. 82. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delle Ficorelle, P. di Simeone, P. di Cisterna, P. di Reinella, e P. di Camarata, alla ragione di car. 13. & il noch. car. 26. per migliaro, cape l'estima di d. locatione pec. 8080.

Che vnise Casalnuovo, Santo Ricciardo, e Torre Maggiore, si estimano ——— pecore 51080.

Santo Iacouo compassato è di car. 99. vers. 17. e cord. 2. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 40. e vers. 2. cioè

In seminati ——— car. 16. vers. 11.

In restop. e noch. ——— car. 16. vers. 11.

In mezana ——— car. 6. vers. 0.

Le restante carra 59. e versure 15. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Torre, P. dell'Affocato, P. delli Monterocci, e P. delle Fontanelle, alla ragione di car. 11. e del noch. car. 22. cape ——— pecore 59401

Motta di Santo Nicola compassata carra 34. vers. 6. e tom. 1. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 16. e vers. 18. cioè

In seminati ——— car. 6. vers. 19.

In restop. e noch. ——— car. 6. vers. 19.

In mezana ——— car. 3. vers. 0.

Le restante car. 17. vers. 8. e tom. 1. sono restati per saldo delle Poste, che sono la P. della Motta di Santo Nicola, alla ragione di car. 11. e del noch. car. 22. cape pecore 1795. che vnite Santo Iacouo, e Motta di Santo Nicola, si estimano pecore 7729. & essendone state dedotte pecore 71. aggregate alle Fontanelle, resta l'estima per ——— pecore 7658.

Fontanella, aliàs Posta di Stefano cõpassata è di car. 72. delle quali ne sono stati rilasciati per vso di campo car. 41. e versure 2. cioè

In seminati ——— carra 12. e vers. 10.

In restop. e noch. ——— carra 12. e vers. 10.

In mezana ——— carra 3. e vers. 18.

Orti ——— carra 0. e vers. 12.

Mezana del Molino - carra 12. e vers. 10.

Le restante car. 30. e vers. 18. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Stefano, à car. 10. & il noch. car. 20. capeno pecore 3491. e perche li sono reintegrate le sudette pecore 71. fa l'estima ——— pecore 3562.

Lama Ciprana compassata è di car. 100. delle quali ne sono rilasciati per vso di cãpo car. 39. vers. 6. e cord. 2. cioè

In seminati ——— car. 16. vers. 8. e cord. 1.

In restop. e noch. - car. 16. vers. 8. e cord. 1.

In mezana — car. 6. vers. 10.

Le restante carra 61. e vers. 7. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Torre, P. de Passo di Coruo, P. del Ischa, à carra 11. & il nochiar. carra 22. per migliaro, cape l'estima ————— pecore 6077.

Santo Chirico compassato car. 152. vers. 1. e cord. 4. delli quali ne sono rilasciati per vso di capo car. 76. e ver. 16. cioè

In feminati — car. 31. vers. 18.

In restop. e noch. car. 31. vers. 18.

In mezana — car. 13. vers. 0.

Le restante carra 76. versure 2. e tom. 7. $\frac{2}{3}$ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delli Casalini, P. di nanzì di detti Casalini, e P. delle Feora, alla ragione di car. 11. & il noch. carra 22. cape di estima per ————— pecore 7886.

Versentino compassato è carra 150. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 61. e vers. 14. cioè

In feminati — car. 25. vers. 17.

In restop. e noch. car. 25. vers. 17.

In mezana — car. 10. vers. 0.

Le restante car. 69. vers. 1. $\frac{1}{2}$ e tom. 0, sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Torre, P. della Cupa, P. della Palata, à carra 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape pecore 7770. e mancano carra 20. che sono per lo pantano, e viene ridotta l'estima vt in fol. 433. reint. per ————— pecore 5870.

Farano compassato è di carra 197. inclusa la defenza chiamata lo Mezanile, delli quali ne sono stati rilasciati per vso di campo carra 81. e vers. 16. cioè

In feminati — carra 34. versure 3.

In restop. e noch. carra 34. versure 3.

In mezana — carra 13. versure 10.

Le restante carra 115. e vers. 4. sono restati per saldo delle poste, che sono P. dell' Amendole, P. dell' Onoranza, e P. di Virginolo, alla ragione di carra 10. & il noch. carra 20. per migliaro, capeno pecore d'estima ————— pecore 12656.

Stincete, e Belvedere compassate, sono di carra, cioè Stincete carra 15. e Belvedere carra 15. che in tutto sono carra 30. delli quali sono rilasciati per vso di campo in Belvedere carra 4. cioè

In seminati ——— car. 2. vers. 0.

In restop. e noch. ——— car. 2. vers. 0.

Le restante car. 26. sono restati per saldo delle Poste, che sono delle stincete, alla ragione di car. 10. & il noch. car. 20. per migliaio, capeno pecore 2666. che in tutte dette locazioni di Farano, Stincete, e Belvedere, sono d'estima — pecore 25322.

Candelaro compassato car. 986. vers. 5. e cord. 3. $\frac{1}{2}$ & al nuouo còpasso fatto per l'errore trouato car. 720. delli quali sono rilasciati per vso di campo car. 167. e vers. 7. cioè

In seminati ——— car. 66. vers. 4.

In restop. e noch. ——— car. 66. vers. 4.

In mezana ——— car. 22. vers. 7.

In defenza ——— car. 12. vers. 5.

In vigne di S. Lonardo, car. 0. vers. 3.

Le restante car. 548. e vers. 2. sono restati per saldo delle Poste, che sono, P. da Capo Farano, P. delli Casalini, Posticchia, P. da Capo Facciulo, P. della Valle, P. della Via, P. della Fossetta, P. Piana, P. di Santa Tecchia, P. delle Moscie, P. del Loco, P. di Monteaquilone, P. di Fontanatosfa, P. della Fava, P. de lo Zorlaturo, P. di S. Lonardo, P. della Ficarola, P. della Grottolina, P. del Cauore, P. delle Capre, e P. de Parite, alla ragione di car. 10. & il noch. di car. 20. per migliaio, cape per causa del pascolo di S. Giouanni, e per la comodità della montagna nel saldo pecore 54800. e nel noch. pecore 2400. che in tutto sono pecore 57200. e per l'estima diretti, Matinata, e Matinatella suoi ristori, estimati per pecore 4000. che in tutto è stimato ——— pecore 61200.

Dragonara, e Cantigliano compassato car. 142. e vers. 11. e Cantigliano car. 55. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 114. vers. 3. cioè nel feudo di Dragonara car. 26. & in Cantigliano car. 86. e vers. 13. cioè

In Dragonara. In seminati ——— car. 13. e vers. 12.

In restop. e noch., car. 13. e vers. 12.

In Cantigliano. In seminati ——— car. 13. e vers. 0.

In restop. e noch., car. 13. e vers. 0.

Defenza della Torre di Dragonara, car. 18. e vers. 0.

Defenza detta di Guardamento, car. 31. e vers. 13.

Defenza del Sig. Saluator di Sangro, car. 11. ver. 5.

Le restanze car. 82. e vers. 8. sono restati per saldo delle poste, che sono, P. di Cantigliano, P. dello Vorraino, P. della Valle di Mastroianno, e P. dell'Orto del Ruffo, alla ragione di car. 12. & il noch. car. 24. per migliaro, cape nel saldo pecore 6949. & nel noch. pecore 738. che sono di stima, pecore 2687. che in tutto la locazione di Candelaro, Dragonara, Cantigliano, Orto del Ruffo, Vesti, Masinata, e Mastinatella, restano in stima pecore 68867. dalle quali si deducano pecore 2309. della P. di partito data à parte, che restano pecore 66558. che mancano pecore 3410. per le car. 10. e vers. 18. rificati dei detti feudi di Dragonara, e Cantigliano per egualare alla stima della tariffa ————— pecore 70097.

Castiglione compassato è di car. 669. vers. 5. tom. 2. e corde 7. delle quali ne sono rilasciate per vso di campo car. 363. versure 5. e corde 8. cioè non a questi ni

In seminati ————— car. 219. vers. 1. cord. 4.

In restop. e noch. car. 129. vers. 1. cord. 4.

In mezzano ————— car. 47. vers. 10.

Defenza, seu merana di } car. 28. ver. 0.

Castiglione di Siripato } car. 28. ver. 0.

Defenza di Gernaro ————— car. 20. ver. 8.

In Vigne ————— car. 28.

Orti, e sito della Città di Foggia, car. 1. ver. 5.

Le restanze car. 322 sono restati per saldo delle poste, che sono, P. di Santa Teochia, P. di Petrafitta, P. del palazzo, P. della Croce, P. della pila, P. da piede le Vigne, P. dello Farenello, P. di Guiduccio, P. della Roffermi, P. della Motta di Petrafitta, P. di Separone, P. del Semplicone, P. di Pulzano, P. della Tauernola, P. della Gauera, P. delli porcili, P. del Salice, P. di Castiglione, P. della Fonte di Facciolo, alla ragione di car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 33450. & in noch. pec. 3968. che sono l'estima ————— pecore 37418.

Ciuitate compassato è di car. 452. vers. 3. e corde 6. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 216. vers. 3. e corde 6. cioè:

In seminati ————— car. 48. ver. 8. tom. 1. &

In restop. e noch. ————— car. 48. ver. 8. tom. 1. &

DISCORSO DEL DOTTOR

In mezzana ——— car. 19. ver. 6. tom. 3.

Defenza del Casalino — car. 35. ver. 6.

Defenza di S. Marzano, car. 38. ver. 6.

Defenza delle Fòranelle, car. 27. ver. 6.

Le restante car. 235. cioè car. 105. e ver. 3. $\frac{2}{3}$ per lo riposo, e pasciuro di Ciuirate, e car. 133. ver. 6. $\frac{1}{3}$ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Santo Marzano, P. del Cerro, e P. di Faugno, alla ragione di carra 14. & il noch. di car. 28. per migliaro, cape, cioè nel saldo, pecore 9560. e nel noch. pecore 1025. che vniti sono ——— pecore 10585.

Palmora granda compassata è di car. 80. ver. 5. tom. 1. $\frac{1}{3}$ delli quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 22. ver. 7. cioè

In seminati ——— car. 9. ver. 3.

In restop. e noch. car. 9. ver. 3.

In mezzana ——— car. 4. ver. 0.

Le restante car. 56. ver. 18. e cord. 5. $\frac{1}{3}$ sono restati per saldo delle poste, che sono P. della Motticella, P. dell'Ischia, P. dello Collo, P. della Borriana, Posticciola, & anco la P. delli Porcili del Demanio di Lucera, alla ragione di car. 10. & il noch. car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 5793. e nell'anechiar. pecore 307. che vniti sono ——— pecore 6100.

palmoli picciola compassata è di carra 50. e ver. 2. delli quali ne sono rilasciati per vfo di campo carra 17. cioè

In seminati ——— car. 7. e ver. 0.

In restop. e noch. car. 7. e ver. 0.

In mezzana ——— car. 3. e ver. 0.

Le restante car. 33. e ver. 2. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Palmora picciola, alla ragione di car. 10. & il noch. car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 3310. e nel noch. pecore 233. che vniti sono ——— pecore 3543.

pezza di Messer Tomaso compassata è di carra 18. delli quali ne sono rilasciati per vfo di capo car. 6. e ver. 10. cioè

In seminati ——— car. 3. ver. 5.

In restop. e noch. car. 3. ver. 5.

Le restante carra 11. e ver. 10. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Pezza di Messer Tomaso, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pec. 1150.

encl

e nel noch. pecore 107. che sono ————— pecore 1257.

Vescellito compassato è di carra 24. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 14. cioè

In seminati — carra 5. versure 15.

In restop. e noch. carra 5. versure 15.

In mezana — carra 2. versure 10.

Le restante car. 28. e ver. 10. sono restati per saldo delle Poste, che sono, P. di Vescellito, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 2800. e nel noch. pecore 192. che vniti sono pecore 2992. tutte le sudette, vnire fanno l'estima di Castiglione di ————— pecore 6189.

Santo Lorenzo compassato è di carra 140. versure 15. e cord. 3. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 58. e versure 18. cioè

In seminati — car. 24. ver. 9.

In restop. e noch. car. 24. ver. 9.

In mezana — car. 10. ver. 0.

Le restante carra 81. e versure 17. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Separone, Posticchia di Separone, e P. del Fungo, à carra 11. & il nochiar. à car. 22. per migliaro, cape il saldo pecore 7443. e l'anich. pecore 140. che sono in tutto l'estima di ————— pecore 8183.

Fabrica compassata è di car. 112. e ver. 7. delli quali ne sono rilasciati car. 45. ver. 3. per vso dicampo, cioè

In seminati — car. 16. ver. 17. $\frac{1}{2}$

In restop. e noch. car. 16. ver. 17. $\frac{1}{2}$

In mezana — car. 11. ver. 8.

Le restate car. 67. ver. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Cerqua, P. dell'Ischia, e P. della Crusta, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 6720. e l'anich. pec. 678. che in tutto è d'estima pec. 7348.

Correa grande cõpassata è di car. 82. e ver. 18. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 24. ver. 10. cioè

In seminati — car. 10. ver. 5.

In restop. e noch. car. 10. ver. 5.

In mezana — car. 4. ver. 0.

Le restante car. 58. e ver. 8. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Correa grande, à car. 10. & il noch.

à carra 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 6200. e nel noch. pecore 2025. che sono ————— pecore 7225.

Rimatola compaffata è di car. 226. delli quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 71. e ver. 9. cioè

In feminati — car. 29. ver. 14. $\frac{1}{2}$

In restop. e noch. car. 22. ver. 14. $\frac{1}{2}$

In mezana — car. 12. ver. 0.

Le restante car. 154. ver. 16. e cord. 2. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Tamarice, P. della Bolguana, P. de Santo Spirito, P. della Vernariccia, P. della Paglia, P. della Conca, P. delli Confini di Trefanti, aliàs la Poticchia, e P. da piede, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pec. 15483. e nel noch. pec. 1330. che in tutto fanno l'estima di Correa gràde, e Rimatola di pec. 16813.

Correa picciola compaffata è di car. 115. e ver. 3. delli quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 39. e ver. 1. cioè

In feminati — car. 16. ver. 5. $\frac{1}{2}$

In restop. e noch. car. 16. ver. 5. $\frac{1}{2}$

In mezana — car. 6. ver. 10.

Le restante car. 76. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Fontana del pesce, P. del Titolo, P. della Marina, P. della Tamarice, P. della Scammifata, e P. di Bonafisa à car. 10. & il noch. à carra 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 7610. & il noch. pecore 542. che unite sono l'estima de ————— pecore 8152.

Trefanti compaffato è di carra 240. delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo carra 83. e ver. 8. cioè

In feminati — car. 30. ver. 14.

In restop. e noch. car. 30. ver. 14.

In mezana — car. 12. ver. 0.

In defenza — car. 10. ver. 0.

Le restante car. 156. e ver. 12. sono restate per saldo delle Poste, che sono P. da piede, P. della Torre, P. del Celzo, P. della Crussa, P. de Varuagnone, P. della Bonafisa, e P. del Trauerso, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 15660. e nel noch. pec. 1024. che sono pec. 16684.

Feora di Foggia cōpaffato è car. 123. e ver. 18. delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 60. e ver. 7. cioè

In seminati — car. 15. ver. 3.

In restop. e noch. — car. 25. ver. 3.

In mezzana — car. 10. ver. 0.

Le restanti carra 63. sono restati per saldo delle Poste, sono P. delli Casalini, P. del Cantone, e parte della Posta di Santo Pietro in Bagno, à carra 10. & il noch. à carra 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 6355, e nel noch. pecore 839. che in tutto sono — — — pecore 7194.

Santo Pietro in Bagno compassato è di car. 24. ver. 7. e tom. 2. delli quali ne sono rilasciati, per vfo di campo car, 7. e ver. 3. cioè

In seminati — car. 2. ver. 15.

In restop. e noch. car. 2. ver. 15.

In mezzana — car. 1. ver. 12.

Le restanti carra 7. ver. 4. e tom. 2. sono restate per saldo delle Poste, che sono P. di Santo Pietro in Bagno, à carra 10. & il noch. à carra 20. per migliaro; cape nel saldo pecore 723. e nel noch. pecore 92. sono in tutto pecore 815. che tutti vniti fanno l'estima di Tresanti de — — — pecore 24693.

Pont' Albanito compassato è di car. 204. e ver. 28. delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo carra 38. e ver. 10. cioè

In seminati — car. 16. ver. 5.

In restop. e noch. car. 16. ver. 5.

In Mezzana — car. 6. ver. 0.

Le restanti car. 166. e ver. 8. sono restate per saldo delle Poste, che sono P. de Ponteratto, P. Plana, P. della Cerqua, P. della Torre, B. dell' Mchia, P. del Toro, e P. della Reuolta, à car. 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape nel saldo pec. 18626. & nel noch. pec. 494. sono in tutto l'estima, pec. 19120.

Castelluccio de Santi compassato è di carra 219. ver. 1. e cord. 1. delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo carra 109. e ver. 8. cioè

In seminati — car. 42. ver. 6.

In restop. e noch. — car. 24. ver. 6.

In mezzana — car. 16. ver. 16.

Vigne, e sito della Terra }
di Castelluccio, } car. 2. ver. 0.

Le restante car. 115. e ver. 12. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Contessa, Posticchia, P. della Cisterna, P. del Furno, e P. del Casale, à car. 11. & il noch. 22. per migliaro, cape il saldo pecore 10327. & il noch. pecore 1283. che vniti sono pecore 11610. che tutti vniti fanno l'estima di Pont' Albanito de _____ pecore 30730.

Cauè compassate è di car. 296. e ver. 4. e cord. 4. delli quali ne sono rilasciati per vso di cāpo car. 12. e ver. 5. cioè

- In feminati — car. 5. ver. 2. ½
- In restop. e noch. car. 5. ver. 2. ½
- In mezzina — car. 2. ver. 0.

Le restante carra 283. ver. 19. e cord. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. Piana, P. de Signoretto, P. Iudea, P. de Politrachio, à car. 13. & il noch. car. 26. cape nel saldo pecore 21845. e nel noch. pecore 175. che sono in tutto _____ pecore 22020.

Dalla sudetta estima, per ordine della Regia Camera ne sono state dedotte car. 106. di detto territorio, che importa pec. 8153. che in tutto resta l'estima delle Cauè di — pec. 13867.

Posta del Conte di Troia, e Posta di Siponte compassata è di car. 52. e ver. 11. e cord. 5. delli quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 4. ver. 11. e cord. 5. cioè

In feminati, Vigne, & Orti, car. 4. ver. 11. cord. 5.

Le restante car. 48. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del Conte di Troia, P. di Siponte, alla ragione di car. 13. & il noch. car. 26. cape l'estima di dette poste — pec. 3693.

Orta compassata è di car. 77. ver. 7. e cord. 7. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 143. e ver. 14. cioè

- In feminati — car. 59. ver. 17.
- In restop. e noch. car. 59. ver. 17.
- In mezzina. — car. 24. ver. 0.

Le restante car. 232. ver. 13. e cord. 7. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del Trionfo, P. di Santa Felicitate, P. della Fonte, P. delle Canne, P. di Grassano, P. della Paduletta, P. di Bonassisa, P. delle Ficore, P. dell'Ischia, P. della Palata, e P. della Torre, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 23279. e nel noch. 1993. che resta l'estima per _____ pecore 25272.

Ordo

Ordonà compassata è di carra 305. ver. 3. $\frac{1}{2}$ delli quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 112. ver. 9. $\frac{1}{2}$ cioè

In seminati — car. 46. ver. 19.

In restop. e noch. car. 46. ver. 19.

In mezana — car. 18. ver. 10.

Le restante car. 192. e ver. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Macina, P. delli Montirocci, P. del Toro, P. della Ruarella, P. delle Cammarelle, P. della Cucinella, P. di Ponterotto da capo, P. de Grassano, P. di Blasiflocca, P. di Santo Spirito da capo, P. de Valle Scotella, P. de Santo Marco, P. di Ponterotto da piede, e di Santo Spirito da piede, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 19270. & il noch. pecore 1565. che sono vnite ————— pecore 20835.

Demanio di Santo Spirito compassata carra 21. ver. 4. e tom. 2. delli quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 6. ver. 4. e cord. 6. cioè

In seminati — car. 2. ver. 10.

In restop. e noch. car. 2. ver. 10.

In mezana — car. 1. ver. 4. cord. 6.

Le restante carra 15. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del demanio di Santo Spirito, alla ragione di carra 10. & il noch. di car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 1500. & il noch. pecore 83. che in tutto sono pecore 1583. nella quale stima si agregano pecore 600. per le terre che gode del feudo, come si nota nell'estima di detto feudo, e così nella detta locatione d'Ordonà, e Demanio di Santo Spirito è l'estima ————— pecore 23018.

Stornara compassata è di car. 288. e ver. 10. delli quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 129. e ver. 6. cioè

In seminati — car. 53. ver. 13.

In restop. e noch. car. 53. ver. 13.

In mezana — car. 22. ver. 0.

Le restante car. 159. ver. 2. e cord. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Riomorto, P. di Cannarata, posticciolo, P. di Grassano, e P. della Fonte, à car. 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape il saldo pecore 14466. & il noch. pecore 1593. che sono pecore 16059. alla quale

estima

estima si agregano pecore 874. per le cause contenute nel libro della reintegracione, fol. 226. che resta l'estima de pec. 16923.

Feudo d'Ascoli compassato è di car. 221. delli quali ne sono rilasciati per uso di campo carra 106. cioè

In feminati — car. 44. vers. 3.

In restop, e noch. car. 44. vers. 3.

In mezana — car. 17. vers. 19.

E le restante car. 115. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. de Faugno, P. da Piede, P. del Palazzo, P. de Cammarata, P. Ceca, e posticciola. à car. 12. & il noch. à car. 24. per migliaro, cape il saldo pec. 9586, & il noch. 1229 che sono pec. 79815,

Demanio d'Ascoli compassato è di car. 143. delli quali ne sono rilasciati per uso di campo car. 54. e ver. 12. cioè

In feminati — car. 22. ver. 16. cord. 2. 1/2

In restop, e noch. car. 22. ver. 16. cord. 2. 1/2

In mezana — car. 9. ver. 0.

Le restante car. 88. e ver. 8. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delli Porcili, e P. di Santo Porito, à car. 12. & il noch. à car. 24. per migliaro, cape il saldo pec. 7367. & il noch. pecore 633. che sono in tutto - pec. 7997.

Correa di Candela compassata è di carra 38. e vers. 17. delli quali ne sono rilasciati per uso di campo car. 19. e ver. 4. cioè.

In feminati — car. 8. ver. 3.

In restop, e noch. car. 8. ver. 2.

In mezana — car. 3. ver. 9.

Le restante carra 19. e ver. 13. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Correa di Candela, à carra 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape il saldo pec. 1786. & il noch. 224. cioè nelle locazioni del feudo, e Demanio pecore 1786. che sono di stima — pecore 20347.

Cornito compassato è di car. 415. ver. 10. tom. 1. delli quali ne sono rilasciati per uso di campo car. 169. e ver. 10. cioè

In feminati — car. 70. ver. 10.

In restop e noch. car. 70. ver. 10.

In Mezana — car. 28. ver. 10.

Le restante car. 246. ver. 13. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Capaccio, P. di Lagnano da Capo, P.

del

del Valcaturo, P. di Lagnano da piede, P. di Santo Martino, e P. di Faugno, à carra 11. & il nocchiere, à carra 22. per migliaro, cape il saldo pecore 22364. & il noch. pecore 2136. che sono di stima _____ pecore 24500.

Valle Candella compassata è di car. 216. e ver. 8. $\frac{2}{3}$ delli quali ne sono rilasciati per vfo di cāpo car. 104. e ver. 14. cioè

In seminati — car. 43. ver. 12.

In restop. e noch. car. 43. ver. 12.

In mezana — car. 17. ver. 10.

Le restante car. 112. ver. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Pozzoterragno, P. di Santo Ioanne, P. della Carrara, P. di Faugno, P. di Fontanafura, P. di Bellaueduta, P. da piè de Valle Candella, e P. dello Vuro, à car 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 11221. & il noch. pecore 1452. che sono vnite, pec. 12673.

Fontana Fura compassata è di carra 136. delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo carra 66. ver. 3. cioè

In seminati — car. 27. ver. 11. $\frac{1}{2}$

In restop. e noch. car. 27. ver. 11. $\frac{1}{2}$

In mezana — car. 11. ver. 0.

Le restante carra 69. ver. 17. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. Puzzoterragno, e P. di Fontana Fura, à car. 10. il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 6985. & il noch. pecore 918. che sono vniti ---- pecore 7903.

Saluetre compassata è di car. 64. ver. 4. e tom. 2. delli quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 32. cioè

In seminati — car. 13. ver. 5.

In restop. e noch. car. 13. ver. 5.

In mezana — car. 5. ver. 10.

Le restante car. 32. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Saluetre, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pec. 3224. & il noch. pec. 443. che sono vniti pec. 3667.

Canestriello grande compassato è di carra 80. e ver. 20. delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo carra 39. ver. 1. e cord. 3. $\frac{1}{2}$ cioè

In seminati — car. 16. ver. 5. cord. 6. $\frac{1}{2}$

In restop. e noch. car. 16. ver. 5. cord. 6. $\frac{1}{2}$

In mezana — car. 6. ver. 10.

Le restante carra 41. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Canestriello à carra 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 4105. & il noch. pecore 548. che vniti sono pecore 4647. Poste di Monterocio; lo vna con la detta locatione di Valle Candella compassata carra 13. e vers. 16. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 4. e vers. 16. cioè

In seminati ——— car. 2. vers. 8.

In restop. e noch. ——— car. 2. vers. 8.

Le restante car. 9. sono restati per saldo dell'istessa Posta à carra 10. & il noch. à carra 20. per migliaro, cape il saldo pecore 900. & il necch. pec. 80. che vniti sono pec. 980. e tutti fanno l'estima di Valle Candella, che sono ——— pec. 29875.

Salsola, e Camarella compassata è di carra 267. vers. 9. tom. 1. $\frac{1}{2}$ delli quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 29. vers. 7. e cord. 4. cioè

In seminati ——— car. 53. vers. 18. cord. 6. $\frac{1}{2}$.

In restop. e noch. car. 53. vers. 18. cord. 6. $\frac{1}{2}$.

In mezzana ——— car. 21. vers. 10.

Le restante car. 137. e vers. 17. sono restati per le Poste, che sono P. del Cambaro, P. del Forcone, e P. da piede, P. di Casalini, de Salsola, e P. della Via, alias della Carrara, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 13785. & il noch. pecore 1799. che vniti sono, pec. 15584.

Veyellito compassato è di carra 40. vers. 5. e tom. $\frac{3}{4}$ delle quali ne sono rilasciati per vso di campo carra 20. vers. 12. e cord. 2. cioè

In seminati ——— car. 8. vers. 22. cord. 1.

In restop. e noch. car. 8. vers. 12. cord. 1.

In mezzana ——— car. 3. vers. 8.

Le restante car. 19. e vers. 13. sono restati per saldo della detta Posta di Veyellito, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 1965. nel noch. pecore 286. che sono pecore 2251. che tutti vniti fanno l'estima di Salsola di ——— pecore 17835.

San Giuliano compassato è di carra 20. vers. 8. e tom. 3. altro in detta locatione non si nota.

Posta di Santo Nicola di detta locatione compassata di

car. 250. vers. 12. e rom. 2. $\frac{1}{2}$ delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 124. cioè

In seminati — car. 52. vers. 6.

In restop. e noch. car. 52. vers. 6.

In mezana — car. 20.

Le restante car. 126. ver. 12. e cord. 4. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Santo Nicola, P. del Contellone, P. di Pisticciola, P. de lo Spino, P. de Falascuso, e P. di Sant'Antonino, à car. 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape il saldo pecore 1153. & il noch. pecore 1574. che vanti sono pecore 1312. e ridotta l'estima di detta Posta, e locatione in virtù d'ordini, vt in libro reintegracionis, fol. 419. & 420. de ————— pecore 11000.

Quarto delle Torri compassato è di car. 329. delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 155. ver. 2. cioè

In seminati — car. 64. ver. 9.

In restop. e noch. car. 64. ver. 9.

In mezana — car. 26. ver. 9.

Ortali — car. 0. ver. 4.

Le restante car. 163. e ver. 16. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Monte Arsenzo, P. delle Pignatelle, P. de Sant'Andrea P. di Santa Marra, e P. de la Tauoletta, di car. 10. & il noch. di car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 16390. & il noch. pecore 2145. che in tutto è l'estima de ————— pecore 18535.

Santo Giouan'in Fonte compassato è di car. 112. ver. 3. e rom. 2. $\frac{1}{2}$ delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 51. ver. 10. cioè

In seminati — car. 21. ver. 10.

In restop. e noch. car. 21. ver. 10.

In Mezana — car. 9. ver. 10.

Le restante car. 60. ver. 14. e cord. 8. $\frac{1}{2}$ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di San Giouanne, & P. del Forcone, à car. 11. & il noch. à car. 22. per migliaro, cape il saldo 5517. & il noch. pec. 644. che in tutta l'estima, e di pec. 6161.

Quarto di Santo Giouanne della Cirignola compassato è di car. 263. ver. 10. & rom. 2. $\frac{1}{2}$ delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 126. ver. 10. cioè

In feminati ——— car. 50. ver. 11.

In restop. e noch. ——— car. 50. ver. 11.

In mezana ——— car. 30. ver. 0.

In vigne ——— car. 3. ver. 7.

In ortali ——— car. 2. ver. 1.

Le restante car. 237 e cord. 7. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. del Toro, e di Belmontello, P. del profico, e P. dell'Acquamete à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 23704. & il noch. pec. 1683. che vniti sono pecore. 15387. delle quali dedutrone le pecore agregate alla Stornara resta l'estima de ——— pecore 15000.

Salpi compassato è di carra 674. ver. 6. e tom. 1. delle quali ne sono rilasciati car. 133. ver. 9. & cord. 3. per vso di campo cioè

In feminati ——— car. 59. ver. 19. cord. 6.

In restop. e noch. ——— car. 59. ver. 19. cord. 6.

In mezana, e defenza, car. 22. ver. 10.

Le restante car. 530. e ver. 13. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Viro, P. di Gemma, P. del Machione, P. delle Cammarepente, P. delli Casalini, P. di Montrealtrino, P. del Caione, P. del Serrone, P. di Pizzo d'Augello, P. della Tamarice, P. de Acquarulo, P. delli Preiti, P. di Machia picciola, P. grande, P. del Puzzo di Santo Antonino, P. de la Carrara, P. della Lupara, P. de le Schiaivelle, P. della Pila, e P. de la Vangelese, à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 5365. & il noch. pecore 1866. che con le pecore 236. agregate, e dedotte dall'estima della Stornara, è l'estima di detta locazione di ——— pecore 55067.

Trinità, Santo Cassano, e Puzzo Culmo pompassati, e di car. 402. ver. 6. e tom. 2. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 230. ver. 2. cioè

In feminati ——— carra 83. versure 11.

In restop. e noch. carra 83. versure 11.

In mezana ——— carra 33. versure 0.

In defenza ——— carra 30. versure 0.

Le restante car. 172. ver. 4. e cord. 6. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. delli Padalini, P. de Bizzo d'Augello,

P. di Santa Maria à maro, P. di Santo Cassano, P. de la Carrara, e P. Piana à car. 10. & il noch. à 20. per migliaro, cape il saldo pecore 17223. & il noch. pecore 2785. che vniti sono _____ pecore 20008.

Santo Samuele compassato è di car. 95. delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 35. cioè

In feminati — car. 14. ver. 10.

In restop. e noch. — car. 14. ver. 10.

In mezzana — car. 6. ver. 0.

Le restante carra 60. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Santo Samuele à car. 10. & il noch. à carra 20. per migliaro, cape nel saldo pecore 6000. nel noch. pecore 483. vniti sono _____ pecore 6483.

Quarto di Santo Marco della Cirignola compassato è di car. 224. ver. 10. e tom. 2. delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 107. e ver. 13. cioè

In feminati — car. 47. ver. 10. ÷

In restop. e noch. car. 44. ver. 10. ÷

In mezzana — car. 18. ver. 0.

Le restante car. 116. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. della Tammarice, P. della Carrarella, P. de Scilauduta, P. del Forcone, e P. della Ruatella à car. 10. & il noch. à car. 20. per migliaro, cape il saldo pecore 11688. & il noch. pecore 1495. che sono vniti pecore 13183. e perche l'estima della Trinità, vt in libris reintegrationis fol. 414. appare essere ridotta à pecore 16500. tutte le sudette con detta stima, fanno l'estima di detta locatione de — pecore 36165.

Canne compassato è di car. 94. e ver. 10. delle quali ne sono rilasciati per vfo di campo car. 93. e ver. 8. cioè

In feminati — car. 38. ver. 11.

In restop. e noch. car. 38. ver. 11.

In mezzana — car. 15. ver. 10.

Le restante car. 101. e ver. 2. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. di Santa Maria del Pesto, P. de Cani, e P. delle Puzze à carra. 10. & il noch. à carra 20. per migliaro, cape il saldo pecore 10110. & il noch. pecore 1296. che fa di stima _____ pecore 11406.

Canola compassata è di car. 557. ver. 19. e tom. 1. delle

66
quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 256. ver. 9. e
tom. 3. cioè

In seminati ————— car. 93. ver. 4. cord. 6.

In restop. e noch. ——— car. 93. ver. 4. cord. 6.

In mezzana. ————— car. 37. ver. 6.

La defenza Pantanella car. 21. ver. 0.

Defenza delli boui }
di Pantanella } car. 12. ver. 0.

Be restante car. 301. e ver. 10. sono restati per saldo delle
Poste, che sono P. Piana, & anteposta Posticcioia, & ante-
posta, P. de lo Locone, & anteposta, P. de Cannarato, & an-
teposta, P. de lo Locone d'acqua, & anteposta, P. delle Ca-
marelle, & anteposta, P. del puzzo, P. del Profico, e P. di
Santa Croce à car. 12. & il noch. à car. 24. per migliaro,
cape il saldo pecore 25125. & il noch. 2589. che sono pec. 27714.

Meneruino compassato di car. 745. e ver. 10. delle quali
ne sono rilasciati per vso di campo car. 436. cioè

In seminati ————— car. 127. ver. 10.

In restop. & noch. ——— car. 127. ver. 10.

In defenza, e mezzana — car. 140. ver. 0.

In Parco ————— car. 41. ver. 0.

Le restante car. 309. e ver. 10. sono restati per saldo del-
le anteposte di Canosa à car. 14. & il noch. à car. 28. per
migliaro, cape il saldo 22106. & il noch. 3035. che sono
pecore 25141. & vnite le sudette locationi di Canosa, e
Meneruino fanno l'estima de ————— pecore 32876.

Gaudio compaffato è di car. 188. e ver. 4. $\frac{2}{3}$ delle quali
ne sono rilasciati per vso di campo car. 78. ver. 4. $\frac{1}{3}$ cioè

In seminati ————— car. 32. ver. 12. cord. 1.

In restop. e noch. — car, 32. ver. 12. cord. 1.

In mezzana, e defenza car. 13. ver. 0.

Le restante car. 108. sono restati per saldo per la detta
P. di Gaudio à car. 11. & il noch. à car. 22. per migliaro,
cape il saldo pecore 9819. & il noch. pecore 988. che fa
l'estima de ————— pecore 10807.

Guardiola compaffata è di car. 77. ver. 8. e tom. 1. $\frac{2}{3}$ del-
le quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 18. ver. 2.
cioè

In feminati ——— car. 5. ver. 17. $\frac{1}{2}$

In restop. e noch. ——— car. 5. ver. 17. $\frac{1}{2}$

In mezana ——— car. 6. ver. 70.

Le restate car. 59. ver. 6. e cord. 5. sono restati per saldo delle Poste dell'infrastrate locazioni à car. 13. & il noch. à car. 26. cape il saldo pec. 4662. & il noch. pec. 150. che sono pec. 4712.

Sculcula compassata è di car. 31. ver. 6. e tom. 2. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 16. cioè

In feminati ——— car. 6. ver. 15.

In restop. e noch. — car. 6. ver. 15.

In mezana ——— car. 2. ver. 10.

Le restate car. 15. ver. 6. e cord. 6. sono restati per saldo della Posta Sculcula à car. 13. & il noch. à car. 26. per migliaro, cape il saldo pecore 1180. & il noch. pecore 174. che uniti sono ————— pecore 1354.

Fiorentino compassato è di car. 225. e ver. 14. e perche se li sono aggregate altre car. 75. e di car. 300. e ver. 14. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 140. cioè.

In feminati ——— car. 52. ver. 8.

In restop. e noch. car. 52. ver. 8.

In mezana ——— car. 20. ver. 0.

In defenza ——— car. 15. ver. 4.

Le restate car. 160. e ver. 14. $\frac{1}{2}$ sono restati per saldo delle Poste, che sono P. de Colasamundo, P. de la Monica, P. de Castellano, P. del Conte, P. del Salvatore, P. di Sant'Antonino, e P. del Sterparone à car. 12. & il noch. à 24. per migliaro, cape nel saldo pecore 12894. e nel noch. pecore 1515. che uniti sono ————— pecore 15409.

Castelluccio delli Schiavi compassato è di car. 416. ver. 19. e tom. 2. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 125. e ver. 10. cioè

In feminati ——— car. 50. ver. 14.

In restop. e noch. ——— car. 50. ver. 14.

In mezana ——— car. 20. ver. 0.

In vigne, & ortali ——— car. 4. ver. 1.

Le restate car. 291. ver. 9. e cord. 7. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. de Valledè Carpine, P. de Vallone Porto, e P. delle Puzzele à car. 14. & il noch. à car. 28. per

migliaro, cape nel saldo pecore 22106. & nel noeh. 3035.
che vnite sono _____ pecore 25141.

Pietra di Monte Coruino compassata è di car. 86. ver. 15.
e tom. 2, $\frac{1}{2}$ delle quali ne sono rilasciati per vso di campo
car. 26. cioè

In mezana — carra 26.

Le restante car. 60. ver. 15. e cord. 7. sono restati per saldo della Posta della Pietra à car. 12. & il noeh. à car. 26. per migliaro, cape pecore 4673. fu nell'anno 1579. per decreto della Regia Camera prouisto, che della detta stima se ne deducevano pecore 1321. à beneficio di locati per causa de car. 37. di territori o congnato ad vso di campo, che in tutto l'estima della locazione della Guardiola Sculcula, Fiorentino, Castelluccio, e Pietra è di — pecore 49968.

Camarda compassata è di car. 95. ver. 18. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 48. cioè

In seminati — car. 20. ver. 0.

In restop. e noeh. car. 20. ver. 0.

In mezana — car. 8. ver. 0.

Le restante car. 47. e ver. 13. sono restati per saldo della Posta Camarda à car. 11. & il noeh. à car. 22. cape il saldo pecore 4324. & il noeh. pecore 604. che vniti sono pecore 4933. in virtù di prouisioni dell'anno 1561. l'estima di detta locazione della Camarda è ridotta di — pecore 6000.

Parafacco compassata è di car. 111. ver. 18. e tom. 1. delle quali ne sono rilasciati per vso di campo car. 63. ver. 10. cioè

In seminati — car. 26. ver. 15.

In restop. e noeh. car. 26. ver. 15.

In mezana — car. 10. ver. 0.

Le restante car. 66. e ver. 10. sono restati per saldo delle Poste, che sono P. de Parafacco, e P. de Monte Longo à car. 11. & il noeh. à car. 22. per migliaro, cape nel saldo pecore 6045. & nel noeh. pecore 814. che in tutta l'estima è di _____ pecore 6859.

Andria, e Bosco di Santo Spirito compassata è di car. 476. e ver. 7. che con il territorio di Bisceglia compassata di car. 87. fa l'estima detta locazione d'Andria de — pecore 49000.

Nel

Nell'anno 1555. il detto Dohaniero Ferrante di Sangro con licenza di S. M. C. rinunciò il detto officio di Dohaniero à Gio. Loife di Sangro suo figlio, lasciando la Dohana per il suo buon governo con la rendita di docati cento, e quindicimila.

Nell'anno 1556. ritrouandosi il Duca d'Alba Vicerè del Regno, vedendo, che la Dohana oltre li docati vintifettemilla, che teneua di carico ordinario, anco staua caricata di altri docati 103359. di consignationi, che haueua sopra di essa, di maniera tale, che tutta la rendita non bastaua à sodisfare, e che l'herbaggi delle locationi della Puglia, e lo di più di S. M. valeuano più di quello, che stauano estimati, deliberò caricare à tutti li fidati, e locati di Dohana la meza fida, come li caricò con ordine, che quello, che pagaua à docati otto il cento, haueffe pagato docati dodici per cento, e quelli, che pagauano docati sei, vi haueffero pagato docati noue, e quelli di docati quattro, sei: asserendo, che il tutto si faceua per foccorrere la Corona Reale nella guerra del Tronto, quale fù nell'istesso tēpo.

Nell'anno 1560. nõ ostante, che il detto Duca Vicerè sapeffe, che in tempo di D. Berardino Mendozza si fuisse trattato di dare carra 500. di territorij saldi della Puglia à coltura, e che non fuisse eseguito per le difficultà proposte da S. M. pure volle risultare con la Reg. Camera della Summaria, e l'anni seguenti determinare, che di quelle se ne fuisse data la quantità più possibile, non escedendono però il numero delle carra reintegrate alla Reg. Corte per il sudetto Regēte Reuertera, & in virtù di detta determinatione fù dato principio all'arrendimento della noua coltura datone in affitto nell'ano 1562. car. 1039. che con le mezane prorata per li Bóni date di più franche alla ragione di ogni cinque per vno, furono car. 1271. alla ragione di ducati 30. il carro, & altri pochi à ducati 40. al che benchè fuisse de preiudicio alle locationi ordinarie, li locati si contentorno per seruire S. M. il quale da detto arrendimēto ne percepe da duc. 50. m. più, ò meno, secondo l'annate, e tratte de' grani, occupandosi in chascaduo' anno con detta noua, & antica coltura da car. 3933. in circa di territorio, cioè in seminati da car. 2374 e per pascolo di Bóni da car. 2559. e perche fù data facultà all'affittatori di dette terre nell'anno 1567. che à loro electione si haueffero potuto pigliare altre carra 500. in sino alle Poste nè furono affittate in dett'anno à varij prezzi altre car. 434. che con la rata delle mezane, che fù car. 94. e ver. 14. furono in tutto car. 589. e ver. 14. e conoscendõ si il danno delle

delle Poste fu di nouo ordinato, che alle dette Poste si fusse data la loro distantia di due terzi di miglio auante di esse, & di un terzo di dietro, e dal canto; senza che detta distantia si hauesse potuto interrompere; per il che se reintegrono dette carra 500. à dette Poste, e solo con ordine, che si fussero dati car. 200. che in tutto le concessesse in detto tempo ad vso di coltura furono carra 1200. benchè hoggi si continuano carra 833. per la capiculatione dell'anno 1655. nella quale anco stà stabelita la distantia delle dette Poste, essendo di passi 250. dinanzi, e di dietro, e lati di passi 150. fu continuato detto affitto à diuersi prezzi, di modo che nell'anno 1558. benchè non fussero affittate più, che carra 740. con altre car. 30. di saldo affittate in Monte Serico, alla ragione di ducati 70. il carso, rende l'affitto ducati 41988. 3. 12. alla ragione l'altre di ducati 31. 40. 50. 60. & infino à ducati 117. il carro.

Nell'anno 1569. passando il detto Dohaniero Gio. Loise di Sangro alla Corte con licenza del Duca d'Alcalà, Vicerè del Regno in detto tempo, lasciando la Dohana con la rendita di doc. 205467. fù quella amministrata dal Tribunale della Regia Camera, e tutti Officiali infino all'anno 1573.

Nell'anno 1574. essendo passato l'officio di Dohaniero in persona di Fabritio di Sangro, vedendo detto Fabritio, che la rendita di quella era diminuita, e ridotta infino alla summa di duc. 157752. per causa delli disordini, & abusi preiudiciali alli priuilegij, & ordini antichi; datone auiso all' Ill. Cardenal Granuela, in quel tempo Vicerè del Regno, formò li sottoscritti Banni, compendiatì, e ridotti in breue forma.

*Banni, e comandamenti da parte di Fabritio di Sangro Regio
Dohaniero della Regia Dohana della mena delle Pecore
di Puglia.*

IN primis s'ordina, e comanda, che non si possano estrarre animali di Dohana fuora del Regno, nè darfeli passo per estrarre quelli.

2 Item s'ordina, che le pecore, & altro bestiaime soggetto alla Dohana, ò dependente da essa, che si trouasse à pascolare fuora del Regno, habbia da calare in Puglia con l'altri animali.

3 Item s'ordina, che le pecore, & altri animali soliti fidarsi in Do-

Dohana, ò dependenti da quelli, si debbiano condurre in Puglia.

4 Item s'ordina, che si diano in lista per tutto li 20. d'Otto-
bre di ciaschedun'anno, tutti li animali soliti fidarsi, e dependenti da
quelli.

5 Item s'ordina, che si diano à nota tutti l'animali, che entrano
in Capitanata, Fortore, e Trigno.

6 Item s'ordina, che nullo locato possa accogliere in sua mas-
saria pecore di accogliettima.

7 Item s'ordina, che li fidati regnicoli, che portano pecore
d'huomini extra Regno, diano à nota il vero numero, che portano.

8 Item s'ordina, che li locati con loro pecore nel calare in Pu-
glia non debbiano partire d'Apruzzo prima delli 15. di Settem-
bre, nè passare il fiume Biferno prima delli 15. di Ottobre, e dopò
detto tempo trattenerli per il piano della Riva, & altri luoghi con-
vicini, senza passare in Puglia.

9 Item s'ordina, che non si possa vender'herba, nè comprare
per animali di locati, nè però altri prima della locatione, nè dopò
senza licenza.

10 Item s'ordina, che il dì, che entrano li castrati in fiera non
entrino nè pecore, nè aijni.

11 Item s'ordina, che li locati non possano partire, nè leuare
le loro pecore da Puglia, senza passata, e se prima non haueranno
pagato la Regia Fida.

12 Item s'ordina, che vendendosi pecore, ò altri animali sog-
getti alla Dohana, tanto li venditori, quanto li compratori deb-
biano reuelarlo.

13 Item s'ordina, che si tenghino li tratturi ampli, e spatiosi al-
meno di trapassi sessanta, e che non s'impedischino l'animali di Do-
hana di potere liberamente pascere, pernottare, e riposare per li de-
manij, & altri riposi per tre, ò quattro giorni, e più, secondo il bisogno.

14 Item s'ordina, che non si possano chiamare in iudicio li fi-
dati di Dohana per qualsuoglia causa, eccetto, che nel Tribunale
di detta Regia Dohana, e che essendo pigliata informatione da al-
tro Officiale contro di essi, quella si debbia trasmettere gratis.

15 Item s'ordina, che non si dia fastidio à fidati, e locati di Do-
hana per il portare dell'armi non prohibite.

16 Item s'ordina, che non si esiga cosa alcuna per pagamento di
piazza, datis gabelle, passi, & altro dritto da fidati di Dohana.

17 Item s'ordina, che l'Vniuersità facciano guardare li loro Territorij da doue passano li locati, & animali di Dohana, acciò non siano rubbati, e succedendo il furto, siano tenute esse Vniuersità à rifare il danno.

18 Item s'ordina, che non si faccia esequutione sopra pecore, & altri animali di Dohana per qualsiuoglia debito delli padroni di esse, etiam per pagamenti fiscali, hauendone però essi pagato quello li compete per detti pagamenti fiscali.

19 Item s'ordina, che facendone danno à difese, vigne, & altri herbaggi, l'animali di Dohana non possano essere dipignati, nè tenuti à fida, ò disfida, mà solo ad emendare, e rifare il danno fatto, da estimarsi da due comuni amici.

20 Item s'ordina, che non si prohibiscano, nè impediscano li fidati di Dohana, e loro ministri, nelli territorij, distretti, riposi, e transit di detta Dohana, di pigliare acqua, e legne per loro uso, e di loro animali, senza pagamento alcuno.

21 Item s'ordina, che non si prohibiscano, nè impediscano li fidati di Dohana di pigliar legne, ferole, paglia, e fustascino dalle locationi, & altri luoghi di essa Regia Dohana.

22 Item s'ordina, che non si possano tagliar ferole nelle locationi, & altri luoghi della Dohana se non per uso, e necessità propria, sino alli 15. di Nouembre, acciò se ne possano seruire li locati.

23 Item s'ordina, che non si possano abruggiare Capomandra, e Pagliare, e trouandose abruggiate, siano astrette à refarle l'Vniuersità più vicine, non trouandosi il delinquente.

24 Item s'ordina, che non si possa impedire il bagnare, che faranno delli loro animali li locati à qualsiuoglia Fiume, canale, ò altro loco d'acqua.

25 Item s'ordina, che non siano impediti, nè molestati l'animali di Dohana trattenendosi in Puglia dopò il dì di Santo Angelo di Maggio, nè forzati à partire dalli padroni delle locationi, nè tirati à pagamento di fida, ò disfida, nè ad altro.

26 Item s'ordina, che non si possa ponere, nè fare ponere fuoco alle restoppie delle massarie prima delli 15. di Agosto, nè dopò detto tempo senza licenza; e che si ponga verso la sera nel calore delli venti.

27 Item s'ordina, che si debbiano cacciare dalle locationi, & herbaggi della Reg. Corte dal dì di Sant'Angelo di Settembre tutti l'ani-

L'animali, e ritirarnose nelle loro môtagne, mezzane, & altri herbaggi.

28 Item s'ordina, che si debbiano mantenere, e preseruar intatti per la Regia Dohana, tanto li herbaggi straordinarij soliti, come l'extraordinarij insoliti, dal dì di Sant'Angelo auante, infino alli 15. di Nouembre.

29 Item s'ordina, che si debbiano reintegrare alli soliti confini tutti l'herbaggi ordinarij, & restori ordinarij soliti della Reg. Corte.

30 Item s'ordina, che nessuno possa guardare seminati, mezzane, defenze, nè territorij, senza licenza, e patète del Signor Dohaniero.

31 Item s'ordina, che non si facciano disordini nelli seminati, mezzane, e maiese, tanto nella parte delli territorij rilasciati ad vfo di campo, come nella parte reintegrata ad vfo di pecore.

32 Item s'ordina, che li massari di campi, ogn'anno debbiano coltiuare, e seminare tutta quella parte, che deueno, tanto in le massarie vecchie, come in le massarie noue, che tengono affittate dalla Regia Corte.

33 Item s'ordina, che non s'ammouano li titoli affissi nel tempo della Regia reintegracione.

34 Item s'ordina, che le proceffe delle mezzane si facciano dentro, e nel territorio di esse mezzane.

35 Item s'ordina, che nelle mezzane non si debbiano fidare, nè fare pascere animali d'altri, nè grossi, nè minuti, nè tenerci altri animali li padroni, che li proprij loro boui.

36 Item s'ordina, che ritrouandosi animali fauane si, delli quali li padroni non potessero hauere notitia, se ne debbia dare notitia al Dohaniero.

37 Item s'ordina, che siano mantenuti, accomodati li ponti, da doue passa la Regia Dohana.

38 Item s'ordina, che nelle montagne, & herbaggi d'Apruzzo, l'estate non si possano tenere fidate più pecore di quelle, che comodamente potranno starci.

39 Item s'ordina, che nelle montagne, & altri herbaggi d'Apruzzo, in tempo d'estate non entrino animali di fuora Regnò, sino che non saranno allocate, & accomodate le pecore di Regnicoli.

40 Item s'ordina, che durante il tempo, che le pecore, & altri bestiami di Dohana staranno in Puglia, non si portano altre pecore di fuora Dohana nelle mezzane, defenze, e l'istentino dentro lo territorio di Dohanà.

41 Item s'ordina, che per vso di animali extra Dohana, non si coltivino herbaggi extraordinarij, se prima gl'animali di Dohana non faranno prouisti d'herba à sufficienza.

42 Item s'ordina, che nel tempo, che si farà la Fiera in Foggia, non si portino animali, nè lana di bestiami, che non siano di Dohana, nè in detta Città di Foggia, nè appresso di essa.

43 Item s'ordina, che l'officiali di Dohana non possano tenere pecore, nè altri animali delli herbaggi, e sotto la fida di detta Regia Dohana, nè per se, nè per persona supposita.

44 Item s'ordina, che l'officiali di Dohana nè per se, nè per altri, possa fare facende, nè mercanzie.

45 Item s'ordina, che l'officiali di Dohana non riceuano dalli fidati, e sudditi di essa, nè robbe, nè denari, per dono, nè impronto.

46 Item s'ordina, che l'officiali di Dohana quando andaranno per fertitio di fidati, e locati di essa, non debbiano riccuere cosa alcuna per salario, ò fatiche.

47 Item s'ordina, che tutti l'officiali della Regia Dohana per li 30. del mese di Agosto, si debbiano ritrovare in Foggia, per effequire quello li farà ordinato dal Dohaniero.

48 Item s'ordina, che l'officiali stiano auertiti, che si offeruino tutte le cose predette, & accadendo controuentione, ne pigliano informatione.

49 Item s'ordina, che non si debbiano calare animali non sudditi di Dohana alla Regia fida, nè entrare in Puglia, prima che sia data la locatione, nè saglire sino per li passi ordinarij.

50 Item s'ordina, che li Cittadini di Barletta nelli loro territorij non debbiano tenere altre pecore delle loro proprie, & al numero di pecore dodecimila, nè accogliere pecore di forastieri.

51 Item s'ordina, che tutte le franchitie, immunità, e priuileggi, che godono li locati, seù fidati della Regia Dohana, si offeruino ancora con l'affittatori di terre salde.

52 Item s'ordina, che si debbiano reuelare le fraudi, e controuentioni delle cose predette.

Nell'anno stesso a' 19. di Giugno dal sudetto Illustrissimo Cardinal Granuela furono fatti altri banni tangenti alli sudetti, come qui di sotto compendiatì, e ridotti in breue forma.

*Banno, e comandamento da parte dell' Illustrissimo, & Reverendissimo
 Cardinal Granvela. Antonio Perenotta Luocotemense, e
 Capitan Generale per S. M. nel presente
 Regno.*

- 1 **I**N primis s'ordina, che non si possano estrarre animali fuora Regno, nè darceli il passo per estrarre.
- 2 Item s'ordina, che non sia persona, che presume fare offesa, ò danno alli padroni, e conduttori di animali di Dohana, assicurati da Sua Maestà.
- 3 Item s'ordina, che l'animali soggetti alla Regia Dohana, che si trouassero fuora Regno, non si debbiano rimettere d'entro il Regno.
- 4 Item s'ordina, che il Regnicolo debbia pagare scuti dodeci Venetiani per centenaro di pecore, e bestiami minuto, & il forastiero scuti noue Venetiani, e scuti trentasette, e mezzo Venetiani per cento di bestiami grosso; l'huomini d'Apruzzo, e quelli di Puglia, e Terra di Lauoro ventidue docati, e mezzo.
- 5 Item s'ordina, che li padroni, e conduttori de pecore, siano trattati franchi di passo, e di ogn'altro deritto.
- 6 Item s'ordina, che li fidati à chi sarà fatta offesa, ò danno per causa di passo, ò altro, debbiano ricorrere all'Officiale più vicino, ò Canallaro; li quali debbiano pigliare informatione gratis, e rimetterla al Dohaniero.
- 7 Item s'ordina, che li bestiami soliti fidarsi in Dohana, non si possano fidare in altri luoghi.
- 8 Item s'ordina, che per danno fatto dall'animali di Dohana, quelli non si possano dipignare, nè ritenere, nè astringere li loro conduttori à pena alcuna, mà solo all'emenda del danno ad arbitrio di due amici.
- 9 Item s'ordina, che non si possa fidare bestiami alcuno del Regno nelli Territorij soliti pigliarsi per l'animali di Dohana.
- 10 Item s'ordina, che si riducano li tratturi nel modo, e forma che stauano nel tempo del Serenissimo Rè Ferrante Primo, e che la Dohana possa dimorare, ò pernottare due, tre, ò quattro di, ò quanto haurà di bisogno nelli demanij, e riposi soliti.
- 11 Item s'ordina, che non s'impedischi all'huomini di Dohana di poter pigliare acqua, e legne per loro vso, e di loro animali nelli

ter-

territorij, e destritti di detta Regia Dohana.

12. Item s'ordina, che non s'impedischi all'huomini di Dohana di potere pigliare paglia, legne, e fascine per vso di Capomandra in altre locationi, e territorij.

13. Item s'ordina, che non si possano tagliare ferole se non per vso proprio per fine alli 15. di Nouembre.

14. Item s'ordina, che non s'impedischio li locati di fare pane senza pagare diritto alcuno di gabella, per vso di loro massarie di pecore.

15. Item s'ordina, che dopò partita la Dohana, l'estate, non si debbiano abrucciare, nè guastare le Capomandra, e Pagliare.

16. Item s'ordina, che bruggiandosi dette Capomandre, non trouandosi il malfattore, siano tenuti li padroni delli luochi, e li più vicini al danno.

17. Item s'ordina, che mentre l'animali di Dohana sono in Puglia, non ardiscano altri animali entrare nel distretto di Dohana, e stare nelle mezane.

18. Item s'ordina, che dalli padroni siano guardati li loro territorij da doue haucrà da passare, e stare la Dohana, altrimenti saranno essi tenuti a rifare il danno, e furti fatti.

19. Item s'ordina, che non si entri con animali in Puglia auante il primo di Nouembre, che si vuole dare la locatione, e fin che sarà data detta locatione.

20. Item si ordina, che non si vendano, nè comprano herbaggi, mà che quelli si diano dal Dohanero.

21. Item s'ordina, che le procefe si facciano dentro le mezane, e non fuora di quelle.

22. Item s'ordina, che non si possano vendere le mezane, nè tenerci altri animali, che li boui proprij delli padroni di esse.

23. Item s'ordina, che vendendose, ò sapendose alcuna fraude, ò controuentione, che si facesse al presente banno, si debbia riuolare.

A consulta della Regia Camera, e Regio Collaterale Consiglio a' 30. di Luglio dell'istesso anno, dal sudetto Illustrissimo, e Reuerendissimo Cardinal Granuela per il buon Governo del Patrimonio Reale, e delli sudditi di detta Regia Dohana, extra li sudetti banni furono formati altri vint'otto Capitoli del modo sottoscripto, compendiatì, e ridotti in breue forma.

*Capitoli, Decreti, & Ordini dell' Illustrissimo Cardinal Granuela
Antonio Peremotta Vicarè del Regno, publicati dal Regio
Dohaniero Fabrizio di Sangro.*

1. **I**N primis s'ordina, che il Dohaniero debbia offeruare, e fare offeruare inuiolabilmente da tutti, li Priuileggi, Immunità, e gratie concesse dal retro Re, alli locati, e sudditi di Dohana, nõ solo per le persone, e pecore, mà anco per le lane, caso, pelle, castrati, e frutto di essi, etiam, che le dette lane si vendessero à non fidati, e che l'offerui tutte, provisioni, decreti, & ordini spediti p dette immunità.

2. Item, che li bascettieri si debbiano trattare franchi, & immuni, come all' istessi locati, nè debbiano pagare datio alcuno per le carni che venderanno à quarto, & à peso ad huomini di Dohana, & à quarto tantum à gl' huomini fuor di Dohana, mà solùm debbiano pagare li dattij soliti per le carni, che venderanno à peso à detti huomini fuor di Dohana.

3. Item, che il Dohaniero iusta la forma del decreto interposto a' 5. di Marzo 1549. in Foggia per il Magnifico Francesco Cuerterra debbia reintegrare li tratturi, e ridurre ogn' vno di essi alla misura di trapassi sessanta di larghezza, con leuare tutti li parchi, mezzane, vigne, vighali, orti, ortali, defenze, seminati, & arbori, che l'impedissero à spese dell' Vniuersità delli luoghi, e territorij doue correno, con ricuperarsi detta spesa dette Vniuersità dalli particolari occupatori, diroccando gl' edificiij fatti in quelli, doue non si potrà dare equocomodo, e scambio al tratturo, e potendosi dare equivalente, & equocomodo tratturo à spese delli padroni di detti edificiij con pleggiaria, demoliendo quandomunque, non li debbia diroccare, come anco le vigne così declarato il presente Capitolo per detto Illustrissimo Cardinale nell' anno 1575. à primo di Luglio, con farsi il tutto à spese delli occupatori per l'auenire.

4. Item, che il Dohaniero seruatà la forma di detto decreto, e delle provisioni della Reg. Camera, debbia offeruare, e fare offeruare con effetto, che nelli demanij, e territorij per doue passa la Dohana, possa in quelli pernottare, e riposare, quanto li sarà necessario (intendendosi per 4. hore tantum, e tanto più, quanto per necessità, & urgente parerà essere necessario così declarato detto Capitolo nel sudetto anno, e tempo) senza che mà detto tempo le sia dato far
sido

stidio alcuno quantunque ab vsu sublato, con ordine similmente, alla Regia Camera per la reintegracione del paese; trà il Contato di Monte de Riso, e Ciuitate, doue la Dohana suole pascere, e perrottare auante la locatione.

5 Item, che la Regia Camera proueda di giustitia, summariè, e de plano, alli herbaggi extraordinarij soliti per causa delle gliande, e che interim non se possano immettere porci in quelle, si la lite non sarà spedita ad istanza delli Baroni, alli quali sia lecito fare cogliere detta glianda senza molestia, come alla dichiarazione del presente Capitolo.

6 Item, che il Magnifico Dohaniero nelli herbaggi straordinarij soliti dal di di Sant' Angelo, che quelli si deueno conseruare intatti ad vso delli locati, non ci facci entrare à pascere forastiero alcuno, etiam che si pretendesse pretextù d'alcuna comunità cosa incontraria, mà manutenerli in possessione li locati, finche altrimenti, per la Regia Camera auditis partibus sarà prouisto.

7 Item, che tutte quelle terre, le quali sono state affittate vicino le Poste onde li tauolieri di esse, cioè per doi terzi di miglio distante dalla Posta per la parte dinanzi, & vno terzo di miglio distanti dalli doi lati, e da dietro, che sono ricaduti, e quomodocumq; ricaderanno, non si possano più riaffittare per la Regia Camera, mà si debbiano insalidire, e lasciare per la Dohana.

8 Item, che tanto le restoppie antiche, quanto le restoppie, che rimangeranno, e ricaderanno dall'affitto delle terre salde, tutte si debbiano dispensare à ragione di carra vinti à migliaro, e per la metà meno di quello si dispensa il saldo, e che la Regia Camera, e Dohaniero, in tale conformità facciano la solita deduttione alli locati, e che fatta la locatione, e deduttione predetta, non debbiano fare altri affitti d'altre terre infino alla nuona locatione dell'anno seguente, e fatto l'affitto, non si debbiano ammaiesare le terre fino al detto anno seguente.

9 Item, che tutti li Baroni, e qualsiuoglia altro padrone delli territorij lasciati à coltura per la reintegracione, debbiano quelli coltiuare per la rata parte, che singulis annis li spetta, secundum vsum massariorum Apulee, sotto pena di docati mille, e tutta quella parte, e quantità, che non si trouarà seminata, nè coltiuata, s'intenda concessa, e dispensata alli locati, per vso, e pascolo delli loro animali, come ad herbaggi di locatione ordinaria, nelli quali si ti-

tro.

trouano senza pagamento alcuno, diretto, vel indiretto alli padroni, con li quali nè anco detti locati si possono concordare, sotto pena contenta in detto Capitolo.

10 Item, che il Dohaniero fatta la locatione, e dispensati interamente tutti li herbaggi ordinarij, & extraordinarij soliti, habbia à dare, e dispensare à gl'animali grossi tutta quella quantità di herba nelli herbaggi extraordinarij insoliti, che li sarà dimandata, e che li collarà hauerne di bisogno, senza poterla denegare con il guadagno, & vtilità, che la Regia Corte è solito di percepere da detti herbaggi extraordinarij insoli, quali in casi di necessità anco possano dispensarsi ante locationem, così declarato nel presente capitolo nel sudett'anno 1575. e che singulis annis detti animali grossi si debbiano numerare, & esigersi da essi la fida solita, iusta il solito.

11 Item, che tutte le pecore, che ogn'anno si trouaranno collocate nella locatione della Guardiola, ò dell'istessa locatione, ò delli cacciti, e remesse da altre locationi, debbiano pagare docati noue per cento, e non più.

12 Item, che il Dohaniero debbia astringere, che singulis annis vadano sotto la Regia fida tutte le pecore gentile, che sono in Puglia, Capitanata, Contato di Molisi, Piedimonte, & altri luoghi, e distretti della Regia Dohana, come sono li territorij di Barletta, Trañi, Andria, Canosa, Bitonto, Turrìto, Grumo, Corato, Terlizzi, Meneruino, Melfi, l'Auello, Genzano, Venosa, Auanzo, Palazzo, Monteleone, Spinazzola, e Montepeluso, e non debbiano restare altro, che quelli padroncelli, che teneranno le pecore vinti in basso, com'è stato sempre solito, e quelli ancora, che tenessero sentenze, ò decreti della Regia Camera; così declarato nel presente Capitolo in detto anno 1575.

13 Item, che le pecore di Dohana possano pascere li demanij dell'Vniuersità nel primo tempo, che calano l'Apruzzo, iusto prezzo mediante, essendone quelli vendibili, e destinati ad vso di fida, e che non seruiranno per l'animali proprij, nel quale caso siano astretti dette Vniuersità fare il solo transito, e riposo; come alla declaratione del presente Capitolo in dett'anno 1575.

14 Item, che il Dohaniero non dispensi demanij, nè altri herbaggi al primo tempo, se prima il locato, che li dimandi non hauerà prima fatta la professione di tutte le sue pecore, e calate quelle nel loco, nè detto Dohaniero conceda herbaggi a' locati dopò

la locazione, se non sono pieni li herbaggi ordinarij, & straordinarij soliti, e tutta la Puglia; nè il locato possa comprarli da altri, che dal detto Dohaniero.

15 Item, che il Dohaniero non permetta, che in Puglia possano calare, nè entrare dentro li passi della Dohana altre pecore, nè animali, che non siano di Dohana, nè accostarsi nelli herbaggi per douè hanno da passare le pecore di Dohana, mà quelli si lasciano intatti fino à tanto, che sarà finita la locazione, senza pregiudicio della fida della Statonica, che compete alli Baroni nelli territorij della detta Dohana; come alla declaratione nel presente Capitolo fatta in dett'anno 1575.

16 Item, che il Dohaniero con diligenza s'informi delle fraudi, che si cōmettono da quelli, che sotto colore, & ombra delli animali, che tengono di Dohana, vogliono godere l'immunità, franchitie, e trattori per l'altra quantità d'animali, che tengono extra Dohana, & informati li tiri alla pena, nè li facci godere immunità alcuna per detti animali extra Dohana, astringendoli à ponere quelli sotto la Regia fida, essendono di Prouincia soggetta, non facendo entrare nella Fiera di Foggia nè animali, nè frutti, di animali extra Dohana, fino à tanto, che non saranno venduti l'animali di Dohana, quali con l'altre merce vendute in detta Fiera da essi locati siano franchi, finche escono dal Regno, etiam che li compratori siano extra Dohana, e di fuora Regno.

17 Item, che li locati per li pesi, e misure false, ò ingiuste, non possano essere molestati da altri Officiali, che dal Dohaniero, non ostante qual si voglia Privilegio, che alcuna Vniuersità pretendesse hauere, solum siano obligati detti locati agiustare li detti pesi, e misure nel Tribunale della Gran Corte della Zecca del Regno, per li diritti, e gaggi, che in ciò li competeno, e non per altro, restando al detto Dohaniero conoscerli per la pena del falso, fino à tanto, che la Dohana starà in Puglia; così declarato nel presente Capitolo in detto anno 1575.

18 Item, che delli decreti della Regia Dohana, delli quali si appella, & appellarà nella Regia Camera, detta Regia Camera proueda, si espediscono summarie, e de plano, e quanto sarà possibile, che la natura, e qualità del negotio ricerca, ita, & taliter, che li locati nõ siano travagliati in Napoli per causa de liti, che in cose preiudiciali di detta Regia Dohana siano incesi li Sindici, e Procuratori di essa.

19 Item, che nelli Fiumi, riui, e canali, che sono nella Puglia, che l'Inuerno pigliano acqua, si costruiscono li Ponti necessarj, & accomodano, quelli, che sono diruti à spese della Regia Corte per vna terza parte, per l'altra terza parte à spese delli Baroni, padroni delli territorij, eccetto però quelli Baroni, delli quali si deue fare l'integra spesa per il lus del passo, che esigano in detti luoghi, e per l'Vniuersità, che per Priuilegi non pretendessero contribuire, la Regia Camera proceda di giustitia; così declarato nel presente Capitolo in detto anno 1575.

20 Item, che l'Auditori della Regia Dohana presenti, e futuri, debbiano dare sindacato in tempo, che li locati sono in Foggia.

21 Item, che il Dohaniero habbia à tenere particolare pensiero, che l'Estate la Dohana sia ben locata nelle Montagne d'Apruzo; senza fare entrare in quelle più animali di quelli, che dette Montagne saranno estimate habite, e bastante à metterli, secondo la disposizione del numero 51. dell'Instruzioni, quale ad vngnem si debbiano offeruare, quocumque abusa sublato, non facendo entrare in quelle pecore extra Regno, se prima non saranno bene accomodate le pecore di Dohana, tanto Regnicole, come fuor Regno.

22 Item, che in la Dohana non siano più che sei Compassatori, eligendosi con la nota, & auiso delle persone atti dal Dohaniero, ò pure quanto ne saranno necessarj con l'informatione di detto Dohaniero; così declarato nel presente Capitolo nel detto anno 1575.

23 Item, che il Dohaniero con interuento delli Sindici, & Deputati della Dohana, deputando due Dottori, e quattro Procuratori tantum, per auocare, e procurare à beneficio della Dohana, e locati, senza intrometterfisi altri Dottori, e Procuratori. Il presente Capitolo per il Cap. 14. delle declarationi delli sopradetti Capitoli fatti in detto anno 1575. stà reuocato, & ordinato, che sia lecito ad ogni Dottore, e procurare in Dohana.

24 Item, che per offeruanza del decreto lato per la Reg. Camera della Summaria nell'anno 1551. per li herbaggi extraordinarj insoliti, il Dohaniero habbia da tenere nota particolare di tutti detti herbaggi, che sono stati altre volte pigliati da vn certo tempo in quà per la Regia Dohana, con l'estima, e nota di quelli, & singulis annis nel mese di Settèbre, & Ottobre, e prima, che si facci la locatione, e che si pigliano detti herbaggi, mandare l'esperti à riconoscerli, & essendo necessario farli apprezzare cò offeruarsi ad vnguem d. decreto.

25. Item, che il Dohaniero in caso di necessità possa eligere altri dieci Cauallari straordinarij duraturi, mentre parerà alla Regia Camera.
26. Item, che dal primo di Settembre fino à tanto, che la Regia Cascia si conduca in Napoli, assistano appresso il Dohaniero quindici huomini à cavallo, otto dal Baricello della Prouincia di Capitanata, e sette della Prouincia di Bari da pagarsi iuxta solitum in Foggia, per li Percettori di dette Prouincie di Capitanata, e Bari, con fede del Dohaniero di loro seruitij.
27. Item, che alli locati non sia data altr'herba, che per le pecore, che attualmente saranno calate, ò saranno date in nota, come calate in Puglia, e quelle che saranno restate in Apruzzo, si debbiano numerare ogni'anno, ò se ne dia nota, ò no, & assignarsi la fidda di essi, senza che se le sia data herba, eccetto però dal numero de pecore venti in basso, come è stato solito.
28. Item, che tutti singoli Officiali maggiori, e minori del Regno, tanto Regi, come di Baroni, e detti Baroni, che sotto la pena contenuta nel presente Capitolo, non si debbiano da intromettere directè, vel indirectè nelle giurisdittioni di detta Regia Dohana, e Dohaniero di essa, il quale assolutamente hauerà da conoscere li huomini di detta Dohana per qualuoglia causa ciuile, ò criminale, ò mista, e per qualuoglia delitto per enorme che sia, quali huomini di Dohana non solo s'intendano li Officiali, locati, & altro, che stanno notati nelli libri di essa, mà tutti quelli, che per qualuoglia causa, & esercizio sono soliti calare, e calano d'Apruzzo in Puglia con la detta Dohana, alli quali se li debbia offeruare etiam la prorogatiua del foro, di modo che, non solo non possano essere riconosciuti da altro Tribunale, mà che essi possano trahere altri in detta Regia Dohana, non ostante, che fussero privilegiati, durante il tempo di detta giurisdittione; offeruandosi ad uoguem tutte le prouisioni, ordini, privilegij, tanto delli retroscritti Rè del Regno, come del Vicerè, e Regia Camera, spedite per la conseruatione di detta giurisdittione di detta Regia Dohana, non ostante qualuoglia prouisione contraria cõtra la forma di detti privilegij, ordini, e prouisioni, quali indifferentemente si debbiano offeruare dalli spettabili Magnifici Gouvernatori, Prouinciali, Auditori, Baricelli, Soldati di Campagna, & altri Officiali maggiori, e minori del Regno, Baroni, Vniuersità, & huomini di qualuoglia

glia stato, grado, e condizione si sia, così dichiarato nel presente Capitolo in detto anno 1575. e che anco nel tempo di Estate; che la Dohana sarà in Apruzzo; il Dohaniero possa conoscere li negotij, e cause attingenti alla Dohana, e dependente da essa, & ogn'altra lite incominciata; E solo li negotij, e cause extra Dohana, in detto tempo possano conoscere li Baroni, e Padroni delli luochi delle persone di detti luochi, conforme alla disposizione della legge comune. E nell'anno 1576. fu anco data autorità al Dohaniero (durante il tempo della sua giurisdittione) di potere conoscere etiam li delitti non toccanti à materia di Dohana, e che vengono fatti extra lo territorio assignato dalla Regia Corte, come dalle seguenti Provisioni, v3.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &c.

Magnifica Mater Regia Fidelis dilectissima, per vostra parte ci è stato presentato memoriale de tenor seguente, v3. Illustrissimo, & Excellentissimo Signore, D. Fabrizio de Sangro Dohaniero di Puglia sà intendere à V. E. come per alcuni si pretende, che lui in virtù del suo officio non habbia giurisdittione in tempo d'Inverno, se non solo con li fidati in Dohana, che vengono d'Apruzzo, quando non fanno delitto toccante à pecore, e per alcuni altri si pretende, che quando alcun locato sà qualche delitto, non facendolo in territorio assignatoli dalla Corte, non possa esser conosciuto da esso, il che faria toglierli affatto tutta la giurisdittione, che tiene, & hà sempre tenuta, e perche la Dohana nessuna cosa la mantiene (dopo dell'erba) se non la giurisdittione, & di giusto favore, e questo saria de diretto contrario à tutti li privilej di essa Regia Dohana ad ogni consuetudine, & al Capitolo nouamente spedito, come dal tenore, e parole di esso potrà chiaramente vederli, e li Signori Regenti far fede, che quando si sè detto Capitolo, fu così diffuso, e risoluto; supplica V. E. à restar seruita di procedere, e comandare, che siano tenute dette dispute, che nascono solo dalla mala interpretatione di detto Capitolo, e che sia osservato inuolabilmente, che altrimenti saria tutto grandissimo differuitio di S. M., danno di tutti li fidati di essa Dohana, & infinita confusione del peso di esso Dohaniero tiene à carico; con il quale memoriale à noi è stata presentata la copia del Capitolo dell'istruzioni fatte à detta Dohana del tenore, che siegue, v3. In quanto al 28. & ultimo Capitolo della giurisdittione, &c. E perche è cosa chiara, e così fu intentione all'hora quando si sè detto Capitolo, e tale è auco adesso la vostra, habuendo il tutto trattato, e discusso in lo Regio Colateral Consiglio, che possiate, e debbiate conoscere in tempo d'Inverno da che cala la predetta Regia Dohana in Puglia, e sene ritorni in Apruzzo, di tutte, e qualsiuoglia cause, etiam con la facultà di procedere tanto contro li locati Pugliesi, come Apruzzesi di qualsiuoglia parte, che siano, & altri huomini, che s'intendino di Dohana, e per qualsiuoglia delitto etiam non toccante à materia di Dohana, & ancora, che alcuno locato, o altri delitti

delli predetti facessero qualche delitto extra lo territorio assignatoli dalla Regia Corte, ò in qualsivoglia luoco, atteso le parole apposte in detto Capitulo, s'intendano solium per lo Prouincie, done essa Dobana non sia locata, non passa, nè capita; per tanto vi dicemo, & ordinamo, che debbiare così obseruarlo, & essequirlo, e se fosse stata fatta alcuna prouisione, e dichiaratione in alcuna causa da qualsivoglia Tribunale, contra la forma del precedente, lo ridurrete ad pristinum, come cosa fatta contra di detto Capitulo, e la vostra intentione, & che non douuta farsi, e prouederete à quanto sarà di giustitia, offeruando nel resto la forma, e tenore del detto Capitulo, e non si facci il contrario per quanto si hà cara la gratia, e seruitio della prefata Maestà, & altre pene apposte in detto Capitulo. Datum Neapoli die 11. Februarij 1576. El Marques, &c. Vidit Reuerentius Regens. Vidit Salernitanus Regens. Puente professor, registr. in Cur. fol. 60.

Vengono tra li detti Priuilegi concessi à locati, compresi anco li figli di detti locati, e loro famiglia, come dalle seguenti prouisioni, v3.

Regia Audientia di Capitanata, in questa Regia Camera è stato presentato memoriale, prius à S. E. parretto, e rimesso del seguente tenore, cioè. Illustrissimo, & Excellentissimo Signore. L'Auditore della Regia Dobana di Puglia fa intendere à V. E. come essendo spedito per quello Tribunale hortatoria all' Audientia di Capitanata, perche rimettesse Giuseppe Fierro, figlio d'Ottauiano Fierro ordinario locato di detta Regia Dobana, che si trouaua inquisito di diuersi delitti, la detta Regia Audientia non hà voluto altrimenti rimetterlo, che non essendo il medesimo inquisito locato, ma suo padre, che non possa godere il foro di detta Regia Dobana, la quale ritrouandosi ab antequa in possessione d' amplissimi Priuilegi, che non solo li figli di locati, ma anco tutta la famiglia, e creati, godono li medesimi priuilegi del principale locato, & affinche questa giurisdictione non si perda, e ne causa diminutione alla Regia Dobana, & in offeruitio di S. M. mentre alli locati non se li offeruano li priuilegi, & assentione d'altro foro, supplica V. E. in offeruanza delli meniscinati priuilegi, commettere à detta Regia Audientia, che rimetta lo sopradetto Giuseppe al Tribunale di detta Regia Dobana, vs dicis, &c. Tenor Regie decretationis talis est, v3. El Señor Presidente D. Diego de Vera prouea en esto lo que fueron de justitia consultado; en 12. de Junio 1610. Gastelle, &c. E volendomo prouedere sopra l'osposto nel prouiso memoriale, vi facemo la presente, con la quale vi dicemo, & ordinamo, che seruata la forma dell hortatoria spedita da detta Regia Dobana, & à voi diretta circa del predetto, debbiare subito al risenore di questa, rimettere alla predetta Regia Dobana il predetto Giuseppe Fierro carcerato nelle carceri di questa Audientia per causa di detti delitti, vnà con tutti l'atti sopra ciò fatti, stante che è cosa chiara, che li figli di locati debbiano godere l'immunità del foro, come l'istessi locati loro padri, essequendosi di modo tale, che per l'istesso negotio non si habbia più ricorso appresso di noi, altrimenti questa Reg. Camera pigliarà altro espediente per offeruanza delle presenti prouisioni, e così esquirete sotto pena di onze 25. la presente al presentante. Datum Neapoli die 16. Iunij 1610. Io. Alonzo Suarez. D. Didacus de Vera. David Capocelsus; registr. in part. 27. fol. vlt.

Tutti detti Capitoli inuiolabilmente sono stati, e sono offeruati, e principalmente il sudetto vltimo capitolo, circa la giurisdictione di

di detta Regia Dobana, la quale trahit ad se tutti li privilegiati, & anco li Napolitani, limitandosi in ciò la regola della l. 2. C. de iurisd. omni. iud. & de foro comp. quod actor debet sequi forum rei, così il Regente de Ponte in tract. de potest. Prorog. tit. 4. S. 8. n. 64. Carleual. in tract. de Iudic. lib. 1. tit. 1. disp. 2. q. 6. sect. 8. num. 687. & Thor. in comp. decis. par. 1. in verbo, Neapolitani, come anco con detta giurisdittione, viene derogata la L. unica, C. quando Imperator inter pupill. & vid. vel, &c. mentre trahit ad se, ac etiam li pupilli, le vedove, & altre miserabili persone, secondo Gio. Maria Novario in prax. elect. var. for. sect. 4. q. 37. per totam, & così vltimamente è stato deciso nella Regia Camera della Summaria nell'anno 1657. riferisce il Spettabile Regente Donat' Antonio de Marinis nell'osservatione delle decisioni di Reuertera, dec. 526. & il decreto è del tenore seguente, videlicet.

In causa, &c. visis scripturis in actis presentatis per Dominum Militem V. I. D. Donatum Antonium de Marinis Presidentem Regia Camera Summaria, & Cause Commissarium, factaque per eundem relatione in Regia Camera, coram Spettabile Regente D. Gaspare de Sobromonte Locumtenente, & alijs Dominis Presidentibus ipsius, audito D. Ioanne Hieronyma de Philippo Regalis Patrimonij Fisci Patrone, fuit per dictam Regiam Cameram pronisum, & declaratum Regiam Dobanam tenepesudam Apulea in prima instantia actiue, & passiue in subditos suos cognitionem habere omnium causarum civilium, criminalium, & mixtum priuatiue, quoad omnes alios Iudices tam inferiores, quàm superiores, etiam eius derogatione, l. unica, C. quando Imperator inter pupillos, vel viduas, vel miserabiles personas cognoscat, & ne exhibeantur, ac proinde in causa homicidij commissi in personam quondam Marj Guadagno eadem Regia Dobana procedat, & iustitiam faciat fori electione facta in hac Reg. Cam. per Vrsulam Guadagno virginem in capillis sororem dicti quondam Marj, nõ obstant. hoc suum, &c. Vidit Fiscus Donatus Antonius de Marinis, Franciscus de Luca promog. act. Cons. Hieronymus Bolinus Secr. Antonius Padula Scriba.

In hac causa infrascripti Consultissimi Domini interfuerunt Iudices, v3. Spettabilis Dominus D. Gaspar de Sobromonte Supremo Cons. Castellæ, & Italiæ Regens Reg. Camaræ Locumtenens & Regni Vistator Generalis. Reg. Cons. D. Io. Baptista Amendola Reg. Camera Summaria Preses Decanus. Reg. Cons. D. D. Sefanus Carillo de Salcedo Reg. Cam. Preses. D. D. Didacus Villosa Reg. Cam. Summaria Preses. Reg. Cons. D. D. Didacus Morales Reg. Cam. Preses. D. Donatus Antonius de Marinis Reg. Cam. Pres. Causa relator. D. Io. Dominicus Astutus Reg. Cam. Preses.

Nel

Nel detto anno 1574. perche Notare Gio. Vincenzo mastrod'atti di detta Regia Dohana, haueua leuato grana dieci, & vn carlino, e più per ciascheduna lettera di consegnatione d'herbaggi, e per hauere leuato il suo scriuano mezo carlino di più per registratura di bolettino di fida, e carlini cinque per patenta, acciò non si fusse ro commessi più estersioni, fù formata la sottoscritta Pandetta.

In primis ciascheduna polisa, ò memoriale, porreto senza farsi in quella citatione, ò prouisione, non s'habbia da pagare cosa alcuna.

- Item, per presentata di qualsuoglia petitione, grana 10.
- Item, per presentata di più scritte insieme, grana 10.
- Item, per il mandato, ò citatione semplice dentro la terra, grana 5. e fuora, grana 10.
- Item, per prouisione, ò mandato con inserta forma della petitione, ò altra scrittura, carlini doi.
- Item, per significatoria, ò inhibitoria, carlini doi.
- Item, per la cassatura della contumacia, grana 10.
- Item, per la procura, grana 5.
- Item, per la Pleggiaria delle spese, grana 5.
- Item, per Commissione d'esaminare in partibus, carlini doi.
- Item, al Commissario, che hà da esaminare ad istanza de parte, cart. 8. il dì, e le spese, & andando ad esequire alcuno ordine cart. 6. & 8. il più, sine expensis.
- Item, al Commissario, che vada ad istanza del fisco, à pigliare informatione, à carlini 6. il dì.
- Item, per la citatione de' testimonij dentro, e fuora, grana 10.
- Item, per esame di Principali, ò testimonio, grana 10. e da 256 atticoli in sù, carlini doi.
- Item, per la citatione ad Publicandum, & concludendū, grana 5. e per la Publicatione, e Conclusione, non si piglia cosa alcuna.
- Item, per la copia di Processi, & atti, carte otto per vno tari, à 25 virgole per carta, e sette parole per virgolo.
- Item, per accusa di contumacia in le citationi dentro la terra vno grano, e fuora grana doi.
- Item, per l'obliganza penès acta in Dohana, grana cinque, & extra Dohana grana 10. e le pattionate, grana 20.
- Item, per qualsuoglia prorogatiua, etiam con cento nominati nella stipula, grana 10.
- Item, per l'ippata, grana 3.

Item

Item, per composizione, o transazione di cause criminali dopo le defensioni, non si paga cosa alcuna, e prima delle defensioni ad arbitrio del Dohaniero, e suo Auditore; à rispetto all'atti, alla persona, & al delitto.

Item, per letta, e lata del decreto interlocutorio non si esiga cosa alcuna.

Item, per lo decreto, che non si proceda alla querela, grana 10.

Item, per lo decreto di finitibus da docati 50. à basso, carl. doi.

Item, per lo decreto di docati 50. fino à 60. carlini cinque.

Item, per lo decreto di docati 60. fino à 200. carlini dieci.

Item, per lo decreto di docati 200. fino 600. carlini 15.

Item, per lo decreto da docati 600. in sù, ad arbitrio del Dohaniero, & Auditore, che non ecceda, docati 3.

Item, per l'esecutorio de decreto, o sentenza da docati 50. abas-
si, e di tutti l'altri di qualsivoglia summa, carlini cinque.

Item, per presentata d'ordine d'altro Tribunale, grana 10.

Item, per la provisione con inserto tenore di *Statum, vel aliarum provisionum*, carlini doi.

Item, per ogn'ordine semplice, dentro, grana 5., fuora, g. 10.

Item, ogni passata, incluso lo registro, grana 10.

Item, per le passate di bestie di soma, che non vanno con le pecore da tre bestie in basso, grana 3. per bestia, e da tre bestie in sù, carl. vno per tutti.

Item, per passata delle pecore comprate in fiera, grana 10.

Item, per patente d'immunità in generale, carl. 4. e di qualche capitolo particolare, carl. 2.

Item, per le cautele publiche, si esiga come esigono li Notari dentro la Città.

Item, per le cautele di herbaggi si fanno al Dohaniero, g. 15.

Item, per lo registro delli bollettini di pagamenti di fida, g. 10. stante che per il bollettino non si paga.

Item, per la registratura di qualsivoglia provisione, grana 10. e che in tutto con la provisione non passa carl. 2. Datum Neapoli die 29. Ianuarij 1574.

Mediante il buon governo di detto Don Fabritio di Sango Dohaniero, il quale con l'osservanza dell'instruzioni, personalmente visitò tutte le Prouincie soggette à detta Regia Dohana, restituendo al Patrimonio Reale tutti li

eratturi, & altri territorij occupati; si aumentò tanto la detta Regia Dohana, che nell'istess'anno fù d'vn milione cinquecento settantacinquemila seicento quarantacinque pecore, e rendè à S. M. doicento venticinquemila settecento settantacinque docati ————— doc. 225775.

Nell'anno 1575. si agumentò maggiormente la detta Regia Dohana, che rendè à S. M. docati trecento ventiquattro mila nouecento, e tredici, per il che con particolare Priuilegio spedito à supplica di detta Regia Dohana, furono da S. M. Cattolica confirmati ad essa Regia Dohana tutti li priuilegi antichi, conforme l'erano stati confirmati dalla gloriosa memoria della Cesarea Maestà di Carlo Quinto.

Nell'anno 1576. mantenendosi ben governata la detta Regia Dohana da D. Fabritio di Sangro Dohaniero, rendè docati trecento venticinquemila cento, e diecisette. — doc. 325117.

Nell'anno 1577. la detta Regia Dohana si agumentò in due milioni cinquecento ventiduemila, e cinquecento, e quattro pecore, che rendè trecento nouantaseimila cento settantanoue docati ————— doc. 396169.

Nell'anno 1578. si agumentò detta Regia Dohana in due altri milioni nouecento, e vent'vnomila, e seicento nouant'vna pecora, che rendè più di quattrocento cinquanta mila docati, senza altri dodicimila docati in circa delle pecore extra locatione. ————— doc. 450000.

Fù in detto anno à consulta dell'Illustre Duca di Bouino trattato di perpetuare la rendita di detta Regia Dohana, nella quale detto Fabritio Dohaniero discrepò come cosa perniciofa al Patrimonio Reale, conforme con esperienza si è offeruato dall'anno 1615. infino all'anno 1660. che si è vissuto con detta perpetuatione, e per detta causa in detto tempo non hebbe effetto.

Dal detto anno infino all'anno 1580. fù il governo di detta Regia Dohana amministrato dalli Signori Ministri della Regia Camera, hauendo quello lasciato detto Fabritio Dohaniero.

Nell'anno 1581. il governo di detta Regia Dohana passò in persona di Alfonso Caracciolo, come Dohaniero di essa, al quale per risulta della Regia Camera, fù commessa la fattura delli Ponti, à cōformità del sudetto capitolo 19. del sudetto Cardinal Granuela.

Per infino all'anno 1586. la detta Regia Dohana si mantènì con agu-

agumento delli due milioni de pecore, essendo in detto anno de pecore 2054753. e l'anni susseguenti solamente giunta ad vn milione, tanto nel gouerno delli detti Regi Ministri di detta Regia Camera succeduto appresso, quanto nell'anno 1592. che fu Dohaniero di detta Reg. Dohana Col'Antonio Carbone Marchese di Padula, che la detta Reg. Dohana ascendè al numero di pecore 1755742. come nell'anno 1604. in tempo di Ferrante Monzorio medesimamente Dohaniero, che fù di numero de pecore 1835906. e nel tempo, che ritornò il Duca di Vietti, che ascendì detta Regia Dohana al numero de pecore 1851460. che fù nell'anno 1611. & 1612, nel qual anno, e tempo per la mortalità degli animali, che succedì per causa delle molte quantità di neui, e mala stagione, non restò più la detta Regia Dohana, che di pecore 570410.

Fù governata detta Regia Dohana infino all'anno 1615. con l'osservanza delli sudetti ordini, & istruzioni, & vissuta à volontaria professione, essendosi data alli locati tant'herba, quanto importaua la quantità delli animali da essi professati, e volontariamente dati in nota sotto la Regia fida, per li quali animali professati, e dati in nota detti locati, erano tenuti di fare il pagamento, e non per altri animali non professati, partecipandosi più la Puglia da chi più pecore veniuano professate.

In dett'anno 1615. essendosi vn'altra volta trattata la perpetuatione del diritto della Regia fida di detta Regia Dohana, fù quella determinata, e conclusa per anni cinque continui, mediante l'assistenza del Signor Regente Don Berardino Ramirez de Mont'Aluo Marchese di San Giuliano, e Luogotenente della detta Regia Camera, da farsi il pagamento di detto diritto dalla generalità di locati, à beneficio della Regia Corte in ciaschedun'anno, durante detta perpetuatione della summa di ducati cento nouantadue mila, non ostante, che le pecore di locati di essa generalità agumentassero, & ascendessero à grossissimo numero, dandosi da detta Regia Corte à beneficio di detta generalità di locati, in virtù di capitulatione fatta, trà detta Regia Corte, e generalità di locati, non solo li herbaggi ordinarij, & straordinarij soliti, eccettuatoe però li territorij lasciati ad vso di coltura ascendente à carra 833. mà anco il diritto delle dispensationi dell'herbaggi straordinarij insoliti, scommissioni di pecore, e loro controuentioni, eccettuatoe anco, e lasciato à beneficio della detta Regia

Corte, le scommissioni delli Boui di massarie di Campo, dando à beneficio di detta generalità di locati il pascolo di tutti li vacoui di dette massarie, e l'offeruanza delle distancie delle poste di passi 250. auante di ciascheduna di esse, e di passi 150. perogni lato, e di dietro; facendo esenti gli animali domiti di detta generalità di locati, e quelli che seruino per vso di massarie de pecore dalla molestia di Commissarij d'Allistamenti, & altre prerogatiue, come appare per detta capitulatione, e ridotta in vent'vno capitoli, nell'Archiuio di detta Regia Dohana.

Con li Capitoli, e patti predetti, contenti in detta Capitulatione, si è mantenuta detta perpetuatione, e nuouo viuere di situatione di deritto di detta Regia fida, non solo per detti anni cinque, secondo la stipula fatta nel sopradetto anno 1615. trà detta generalità di locati, e Regia Corte, mà anco per molt'altr'anni, e quantunque dalli Ministri di detta Regia Camera, Sacro Regio Consiglio, e Regio Collaterale, & anco da gl'altri Regij Dohanieri D. Giosepe, e D. Filippo Bernauda, Gio. Battista della Chiesa, e Giacomo Moneglia, che dopò detta Capitulatione successiuè pro tempore sono stati nel gouerno di detta Regia Dohana, sia stata leuata, & aggiunta alcuna circostanza attengente à detto nuouo viuere, & ac etiam alla quantità del deritto situato, nulla dimeno sempre detta perpetuatione hà caminato, & infino all'anno 1638. nel qual'anno per ritrouarsi detta Regia Dohana non più, che de pecore 400. mil. in circa professate, si procedi alla generale numeratione, per la quale detta professatione si agumentò in pecore 600. mil. e benche nell'anno 1639. cessasse detto viuere di situatione, pure nell'anno 1640. fù ripigliato, e continuato infino all'anno 1645. dal qual'anno in quà, & infino all'anno 1660. si è vissuto assolutamente con l'assegnamento di tutto il possibile, alla quantità delle pecore scritte al libro di detta Regia Dohana, con andare à beneficio della Regia Corte li deritti delle sudette dispensationi, scommissioni, e controuentioni, quali in tempo della situatione andauano à beneficio di detta generalità di locati, eccettuateno però le scommissioni de pecore di essi locati.

Nell'anno 1661. lo Spettabile Regente D. Stefano Carrillo come Governatore di detta Regia Dohana, hauendo conosciuto, che detta perpetuatione, e situatione di deritto di detta Regia fida, e maniera di nuouo viuere era pernicioso al Patrimonio Reale, come

me fù dichiarato nel sudetto anno 1578. dal Dohaniero Fabritio di Sangro; mediante ordine di S. M. ritornò detto deritto alla maniera antica, e modo di viuere alla spontanea professatione, facendo pagare di deritto alla detta generalità di locati in ciaschedun'anno per quelle pecore, che spontaneamente da ciascheduno di essi locati veneranno professate alla ragione di docati 90. il migliaro, per quelle professate nella locatione della Guardiola, e per quelle di Piedimonte, alla ragione di docati 105. e per tutte l'altre alla ragione di docati 132. medesimamente per migliaro de pecore; così per ordine della Regia Camera, e lettera dell'Ill. Duca d'Alba dell'anno 1556.

Con il dett'ordine antico, e viuere à spontanea professatione, la rendita di detta Regia Dohana, che per la situatione, e nuono viuere era ridotta à docati detto Spettabile Regente Carillo in detto anno 1661. l'hauè agumentata in docati 153511. 1. 1. senza li deritti della locatione di terra d'Otranto, che sono altri docati 6500. dell'herbaggi di Castellaneta, che sono doc. 600. dell'herbaggi del Serrone, & Acquaiua, che sono doc. 228. delle poste à parte, che sono doc. 1509. 3. 3. delle pecore di Barletta, che sono doc. 363. deritti di dispensationi dopò la locatione generale, che sono doc. 3139. transfatione di Basilicata, e Monte Peluso, che sono doc. 2927. 1. 13. e deritti di dispesfatione ordinaria in Torre di Mare, che si paga dall'Ill. Principe di Stigliano, che sono altri docati 924. che vniti fanno la summa di altri docati 16500. 4. 16. che in tutto con li sudetti doc. 153511. 1. 1. ascendeno alla summa di docati 270012. 0. 17. estra dalli deritti dell'affitti delle terre salde, seruiti per vso di coltura, che sono altri doc. 19812. 0. 17. $\frac{1}{2}$ & altri doc. 274. 4. 2. per l'vso d'herba, che con altri doc. 2163. di deritti dell'affitto del largo di Versentino, affitto perpetuo, Statonica di Monte Serico, Statonica del feudo di Salpi, affitto di carceri, e fundico di sotto il Palazzo di detta Regia Dohana, tutta la rendita di detta Regia Dohana, in dett'anno 1661. è alcesa à docati 192422. 4. 10. $\frac{7}{12}$

Nell'anno 1665. nel mese d'Aprile, venne al gouerno di detta Regia Dohana lo Spettabile, & Ill. Regente D. Melchior di Navarra Duca della Palata, Cauallero Aragonese dell'Ordine d'Alcantara, il quale con fortunato principio, e degno del suo zelo, l'incominciò, che nella prossima fiera, tempo dell'esfatione della fida-

applicato in essa, conseguì l'intento d'aumentare in prezzo auantagioso la vendita delle merci de' locati, e particolarmente quello della lana, come la più importante per il dritto, maggiore esazione del denaro della Regia Corte, quale esazione riuscì felicemente, per hauer in pochi giorni esatto non solo il dritto della Regia fida, ascendente alla summa di docati 132869. 3. 1. mà di tutti li altri corpi, quali vniti con detta Regia fida, tutta la rendita esatta importò docati 150462. 3. 5. $\frac{1}{2}$ rimettendono solo di detta summa con il solito carruggio in Napoli docati 98618. 2. 5. $\frac{1}{2}$ e l'altri spesi à pagamenti de ordine dell'Eminentissimo Signore Cardinal d'Aragona Vicerè, e per seruicio della Regia Corte.

E per non mancare di rassettare ogni cosa, ancorche mediocre, per beneficio del Patrimonio Reale, intesi appieno li mercanti, e locati, leuò due rubbij per ogni cento delle lane, che à danno delli predetti locati, li detti mercanti si pigliauano de banda, rimandando quelli sodisfatti alle loro case, e desiosi di presto ritorno; hauendo anco à beneficio di detti locati ridotto il prezzo, e peso del formaggio al suo douere, acciò non più li compratori per rotola vinti di peso spettatoli, se ne haueressero hauuto à pigliare rotola vintiquattro, come se ne pigliauano per prima, che benchè ciò parese poco, connumerato frà tanti, ascende à quantità di consideratione.

Ritrouandosi in detto tempo, li massari di Campo, esusti per le male raccolte succedute in molti anni, per causa di sterilità, bruchi, & altri accidenti, detto Spettabile Regente per solleuarli, e maggiormente facilitare l'esazione delle Terre salde, non solo li souenì di denari per aiuto della loro semina, e raccolte, mà anco procurò riceuere de' detti massari, come riceuette, le vettouaglie, in sodisfazione di quello, che essi massari doueuano alla Regia Corte; per il che così bonificati detti massari, con maggior animo si accalarono all'attentione della semina, con aumento grandissimo della coltura, la quale per li detti accidenti era quasi dismessa, non senza detrimento del detto Real Patrimonio.

Auanzando poi il zelo, & amore di detto Spettabile Regente al Real seruicio nel tempo d'Estate, col calore della stagione, dandogli luogo l'occupationi, per esseruo li locati, & il bestame in Apruzzo, volle trattenerli in riconoscere, e vedere l'istruzioni, & ordinationi della Regia Dohana, per farci dare le douute offer-

uanze; di modo che, da questa fruttuosa occupatione, ne risultò il buon ordine delli soliti banni nelle Prouincie soggette per la futura calata di tutto il bestiami di essa Regia Dohana, & d'altre necessarie prouisioni, acciò quello non fusse vsciti fuori del Regno.

È perche nella Prouincia di Contato di Molise, per le contingenze del tempo, erano introdotti molti pregiudicij à danno di detto Real Patrimonio, che non solo minorauano il valore delle merci, e frutti del bestiami di detta Regia Dohana, mà anco fraudauano il diritto, sotto varij pretesti, e titoli d'immunità, & esentioni; conosciuta però dal detto Spettabile Regente la sostanza del fatto, fè che da detta Prouincia calassero al tauoliero della Puglia pecore 33296. & altro gran numero di bestiami grosso, quali animali contro la forma de gl'ordini, e banni antichi, soleuano li padroni di essi, metterli al pascolo dell'herbaggi di Baroni, & di altri particolari, precedenti li contratti di vendita di detti herbaggi, quali contratti, per vietare ogni disordine, furono con special ordine da detto Spettabile Regente dichiarati nulli, & invalidi, come da detti suoi ordini, per ilche à sodisfattione di detti locati, à Nouembre di detto anno 1665. fù conchiusa vna locazione di pecore 1159270. & à preghieri di detti locati, e vantaggio della Regia Corte, furono concedute ad essi istessi locati tutte le locationi secondo la loro stima, fuor che le quattro difficile ad empiri; E profettandosi tanto con le sue diligenze, e notizie, che quasi niun danno fè sentire à bestiami grosso, e minuto, à rispetto dell'altri anni, di modo che, importò solo l'esattione della Regia fida doc. 1475 13. 3. 2. auanzante alla fida del anno precedente in doc. 14644. 0. 1. che vnita la sudetta Regia fida con l'altri corpi, tutta la rendita di questa presente fiera 1666. & esattione, ascende alla summa di docati 165000. in circa.

Questo denaro esatto in breue tempo, con sodisfattione di locati, hà dipenduto dalla prudente dispositione di detto Ministro, il quale appieno informato di tutte le materie hà mantenuto il prezzo di tutte le merci, e della lana, & hà oprato, che prima delli 20. di Maggio con scurtà sufficientissima della Regia Corte il bestiami di detta Regia Dohana se ne salisse alla montagna; senza il trattenimento del caldo della Puglia.

Era spina pungentissima nel cuore di detti locati l'esorbitante
Tum.

famma di Residui, che per l'anni antecedenti à molti di essi, ò alla maggior parte, s'era attrassata infino ad vn milione; di modo che, causaua disordini, & inçonuenienti grandissimi, perche quanto più si ricercaua di trovare il modo da riscuoterli, tanto più si diminuano le forze, e sostanze de' debitori, ò degli heredi di quelli, e sempre s'aumentaua la causa della diminutione del detto Patrimonio, materia di tanto momento, che conuenne, che la Regia Camera, & Regio Collateral Consoglio ne consultasse la Maestà, che sia in Cielo, di Filippo Quarto, della cui somma pietà fu dato opportuno rimedio al bisogno, comandando, che si rimettessero, ò transigessero in tutto, ò in parte, come paresse più proportionato allo stato delle cose, & ancorche erano scorsi quattr'anni, che il Signor Vicerè Conte di Pignoranda, con consulta del Regio Collaterale, e Regia Camera, hauea rifulto la remissione della maggior parte delli detti Residui, lasciando solamente alcuni pochi, che per douersi da persone più facoltose poteuano transiggersi, contutto che ciò non si era posto in effecutione, fino à tanto, che le istantie, e ricordi di detto Ministro obligorono al detto Eminentissimo Signor Cardinale d'Aragona ad incarricare, che con effetto si eseguisse. Et toccò la sorte di praticarlo al medesimo Spettabile Rege che l'hà disposto, & essequuto; in modo che, senza grauare li sudditi, nè diminuire il conueniente de' Regali Crediti, hà vnito questi due estremi in vn mezzo conuenientissimo, con che sgrauati da vna soma tanto pesante, si deue credere anni fertilissimi per detta rendita. E da quello che hà incominciato, e và disponendo con zelo singolare, si sperano effetti felicissimi appresso, & è veramente ragione, che vn Patrimonio quasi fondato da vn Prudentissimo Re Aragonese, da vn zelantissimo Ministro Comprovinciale dopò 217. anni, à dispetto delle cattive contingenze, venga ristaurato, & aumentato.

La sì fruttuosa industria delle pecore, per la quale la generalità di locati, extra le sudette prorogatiue, anco ne percepce annui dalla Regia Corte tomola 13000. de sali gratis, solo pagandosi per diritto alli Fundichieri di detti sali grana 4r. per ciascheduno tomolo, quale si dà pro rata de pecore à ciascheduno locato, con bollettino fatto dal magnifico Libro Maggiore, diretto à detti Fundichieri extra altre tomola 2000. di detto sale, che si dà medesimamente ogn'anno alli locati della locatione di Terra di Otranto, co-

me per prouisioni dell'anno 1642. viene gouernata à credenza dal mese di Settembre di ciaschedun'anno, che calano le pecore in Puglia per tutto il mese d'Aprile, che si fa il pagamento, tanto di fida, come di pane, scarpe, salario di garzoni, & altro, come dal sottoscritto bilancio dell'introito, & cinto di essa.

Bilancio dell'utile, e spesa, che dona vn migliaro de pecore in ciascuno anno.

IN primis, vn migliaro de pecore calate in Puglia ad Aprile, deduttone pecore diece per cento, quali sogliono morire, e perdersi in capocieco, che restano al caruso pecore 900. che à rubbij 8. di lana, che può dar per centenaro, sono rubbij 27. che à carlini ventisei solito comunemente venderli il rubbio, sono ————— docati 144. ———

Alla comune stagione ponno dare d'Allicui di Ajjni numero 45. per centenaro, che per detto numero di pecore 900. faranno allieui numero 405. che à carlini quattro l'vno sottosopra alla fine d'Aprile frà primaticcie, vernariccie, e cordesche, sono ————— docati 182. 2. 5.

Con detta ragione si potriano mongere il mese di Maggio, e Giugno pecore 400. che à rotola quattro di cascio, e scotta per pecora, sono rotola 1600. che alla ragione di grana sette il rotolo, sono ————— docati 112. ———

E perchè à comune stagione l'Estate se ne mpreno da cinque per cento, restariano per il capitale pecore. 850. che à rubbij 5. per cento di lana agostina, sono rubbij 42. che à ragione di carlini 22. solito comunemente venderli, sono ————— docati 76. 2. 10.

De derieto della vendita delle pelle delle pecore morte di numero 130. dandosi l'altre di numero 20. in capocieco, che venduti à grana dodici l'vno, sono ————— doc. 15. 3. 0.

Per baschette numero 350. à grana del'vna, sono doc. 7. 0. 0.

E per quello si potesse ritrattare per carne morte, doc. 8. 0. 0.

Che in tutto sono di rendita ————— docati 545. 2. 15.

Il retroscritto numero de pecore mille paga per la Regia Fida scuti dodici venetiani, che sono ————— docati 132. ———

Per l'herba, che compra nel primo tempo al calare in Puglia, e trattenimento per strada infino al ritorno, paga _____ docati 26. —

Per l'herba della montagna per l'Estate à docati sedeci per morra de pecore, e la morra s'intende di potere 270 che per detti capi di pecore 900. sono _____ docati 40. —

Per garzoni, seù pastori cinque, che vogliono per detto migliaro de pecore à docati vinti l'anno per ciascuno, sono _____ docati 100. —

Per il panè, che si dà à detti pastori, alla ragione di vno tomolo, e mezo il mese di grano, che sono tomola 18. per ciascuno, che à carlini sei il tomolo come comunemente è solito venderli, sono _____ docati 54. 2. 10. —

Per oglio, formaggio, sale, carne salata, & altre minuzzarie, che corrono all'arte l'anno, sono _____ doc. 12. —

Per le reti, pecola, corde, legnami, accetta, e caldaia, & altre minuzzarie, altri _____ docati 20. —

Per lo Casciero, e Buttarò per li mesi quattro, che si fa lo formaggio, con le spese _____ doc. 19. —

Per lo fundaco, e stanza in Foggia _____ doc. 4. —

Per la rata del migliaro al Gargaro con la spesa, 99. 5. —

Per il sale tomola 14. che serue per le pecore l'Estate à grana 41. il tomolo, e per la condotta altr'e tanto, doc. 31. 2. 8. —

Per li Carofatori giornate vintè à tutte due le carofe, à grana 20. il dì con le spese, sono _____ docati 4. —

Per li pagamenti ordinarij, & straordinarij, che si paga all'Vniuersità, _____ doc. 15. —

Per interesse della perdita delle pecore morte, e perdute in capociccio, che non se ne dà ragione numero 150. nominate all'vtilè à carlini cinque l'vna, perche si perde dal capitale, che restano numero 850., sono doc. 75. —

Per l'interesse, che riceue dell'herba, che non si dà à sufficienza della Regia Corte, che è di bisogno dare in litta tte, e quattro pecore di più per vna, acciò si possa campare secondo la locatione si troua herbata, che sempre è il quarto della fida ordinaria, che sono _____ doc. 33. —

Che in tutta la spesa ascende à _____ docati 341. 4. 18. —

Si

Si paga ancora l'utilità del pane dalle locazioni soggette.

Si paga ancora il nuouo vilitato deritto per li passi a Cauallari, e trasitura di locazioni, & altri pagamenti non vilitati per prima.

Sono li Officiali, Ministri, & altri del Tribunale di detta Regia Dobana.

VNo Dohaniero dato per S. M. vita durante, con prouisione di docati 1000. in ciaschedun'anno, & in defecto viene detto officio esercitato dalli Ministri della Regia Camera della Summaria; S. R. C., & Regio Collaterale.

Due Credenzieri, etiam dati per S. M. vita durante, vno con prouisione di docati 300. e altri docati. 200. l'anno.

Vno Casciero, scilicet Perettore, ac etiam dato per S. M. vita durante, con prouisione di docati 600. l'anno, officio medesimamente antico, come dalle Regie istruzioni del Serenissimo Rè Alfonso Primo.

Vn Libro Maggiore, medesimamente vita durante, con prouisione di docati 300. l'anno.

Vn Auditore, officio, che si dà dall'Eccell. del Regno per ogni tre anni, con prouisione di docati 300. l'anno.

Vn Secretario, con prouisione di docati 20. l'anno per causa del Registro.

Vno Portiero, con prouisione di docati 6. il mese.

Trenta Cauallari ordinarij, officio, ac etiam vita durante, con prouisione di docati 45. per ciascheduno di essi ogn'anno.

Vno Tenente, con altri Soldati 24. di campagna, con prouisione il detto Tenente di docati 10. & li Soldati docati 8. il mese per ciascheduno di essi.

Sei Algozzini ordinarij, con prouisione di docati 17. $\frac{1}{2}$ l'anno per ciascheduno di essi.

Dohanieri, & altri Regj Ministri, che pro tempore hanno gouernato in detta Regia Dohana.

Adi

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1447. Francesco Montlober Dohaniero. | 1596. Presidente Monzoia. |
| 1459. Aloyse de Castellis Dohaniero. | 1597. Presidente Rapario. |
| 1465. Gasparro di Castiglione Dohaniero. | 1598. Presidente Sorgente. |
| 1480. Cola Caracciolo Dohaniero. | 1599. Presidente Aldano. |
| 1494. Michele d'Affitto Dohaniero. | 1600. Idem. |
| 1497. Lodouico d'Affitto Dohaniero. | 1601. Presidente Mastrillo. |
| 1508. Aniballe de Capua Dohaniero. | 1602. Presidente Montaluo. |
| 1541. Presidente Michel Gerónimo Sanges. | 1603. Ferrante Monforio Dohaniero. |
| 1542. Ferrante de Sangro Dohaniero. | 1604. Idem. |
| 1555. Gio. Loyse de Sangro Dohaniero. | 1605. Presidente Montaluo. |
| 1566. D. Gio. Battista Hugeda Arciuescouo di Trani. | 1606. Presidente de Vrfo. |
| 1574. Fabritio de Sangro Dohaniero. | 1607. Marchese di Corata Dohaniero. |
| 1581. Alfonso Caracciolo Dohaniero. | 1608. Presidente Saluzzo. |
| 1588. Presidente Fornaro. | 1609. Presidente Montaluo. |
| 1590. Presidente Valcalcel. | 1610. Presidente de Vera. |
| 1591. Presidente d'Aponte. | 1611. Presidente Montaluo. |
| 1592. Presidente Valcalcel. | 1612. Duca di Vietri Dohaniero. |
| 1593. Marchese di Padula Dohaniero. | 1613. Presidente de Vera. |
| 1594. Presidente Garastolo. | 1614. Presidente Erriques. |
| 1595. Presidente Aldano. | 1615. Presidente Vrfo, e Montaluo. |
| | 1616. Presidente Vaes. |
| | 1617. Presidente Blanditio. |
| | 1618. Presidente de Franchis. |
| | 1619. Auuocato Fiscale della Marra. |
| | 1620. Idem, & Presidente Erques. |
| | 1621. Idem Erriques. |
| | 1622. Presidente Battaglino. |
| | 1623. Presidente Casanata. |

1624.

1624. Presidente Montaluo.
 1625. D. Gioseppe Bernauda Dohaniero.
 1626. Presidente Capece Galeota.
 1627. Presidente della Marra.
 1628. Presidente Corcione.
 1629. Presidente Casanata.
 1630. D. Gioseppe Bernauda Dohaniero, vsque all'anno 1637.
 1638. D. Filippo Bernauda Dohaniero, & Duca di Caiuano.
 1639. Gio. Battista della Chiesa Dohaniero.
 1640. Idem.
 1641. Presidente Borgheda.
 1642. Consigliero Moles.
 1643. Giacomo Moniglia Dohaniero.
 1644. Idem.
 1645. Idem, & Regente Galeota.
 1646. Camillo Castaneo Dohaniero, & Consigliere Moles.
 1647. Presidente Vae Conte de Mola.
 1648. Regente Casanata.
 1649. Regente Capecelatro.
 1650. Idem.
 1651. Idem.
 1652. Consigliero Varais.
 1653. Consigliero Villosa, vsque all'anno 1657.
 1658. Presidente Carillo.
 1659. Idem.
 1660. Regente Villosa.
 1661. Consigliero Cappiaco, & Regente Carillo, vsque all'anno 1665.
 1665. Regente Navarra.
 1666. Idem.
 1667. Regente Marchese de Centellas Luogotenente della Regia Camera.
 1669. Presidente D. Gio. Geronimo de Filippis.
 1672. Presidente D. Diego Villosa.
 1673. Presidente D. Emmanuel Alvarez Escalera.
 1675. Presidente D. Nicolas Gascon.
 1676. Presidente D. Diego Villosa.
 1678. Presidente D. Gio. Montois.
 1679. Consigliero D. Troiano Miroballo.
 1681. Presidente D. Francesco Antonio Andreasso.
 1682. Presidente D. Sebastiano Cotes.
 1687. Presidente D. Ottauio Scondito.
 1689. Presidente D. Adriano Lanzina Villosa.
 1691. Presidente D. Francesco Puga.
 1694. Presidente D. Adriano Lanzina Villosa.
 1695. Presidente D. Andrea Guerriero y Torres.

DISCORSO

Del governo della Regia Dohana, e modo di fare la Locatione dell'Animali nelli herbaggi di essa.

Tentè S. M. in questo Regno per vso, e pascolo delli Animali di locati della Regia Dohana di Foggia tre forte di herbaggi, vna che si dicono herbaggi ordinarij, altra herbaggi extraordinarij soliti, & altra herbaggi extraordinarij insoliti. Li herbaggi ordinarij, sono tutti nella Puglia, loco basso, e piano, di lunghezza di miglia 70. e miglia 30. di larghezza, di capacità di carra 13 641. versure 4. e tom. 1. secondo Prospero Rendel. de Regis pass. cap. 15. circondato da monti, e circa mezzo giorno dal mare, è loco molto fertile d'herba per il caldo, e detti herbaggi ordinarij sono di numero quarantatre, cioè vintitre, che si dicono locationi ordinarie, & altra, che si dicono locationi à parte, & aggiunte. Le locationi ordinarie sono l'infraferitte.

1	Procina.	13	Feudo.
2	Lesena.	14	Gornito.
3	Arignano.	15	Valle Candella.
4	Sant'Andrea.	16	Salsola.
5	Casalnuovo.	17	Sangiuliano.
6	Candelaro.	18	Salpi.
7	Castiglione.	19	Trinità.
8	Tresanti.	20	Canosa.
9	Pont'Albanito.	21	Camarda.
10	Cauc.	22	Andria.
11	Orta.	23	Guardiola.
12	Ordona.		

Tutti detti herbaggi compassati di Territorio di capacità di carra 7947. e versure noue incirca, estimate di pec. 72419 r. alla ragione ciascheduno di essi di carra 10. & altri di carra 11. & al-

cri

tri 13. & altri di carra 13. à migliajo di pecore, il carro è di capacità di versure vini; la versura di tomme tre. la tomme di trapassi vinti, & un terzo, seù la versura di trapassi sessanta in quattro, & il trapasso palosi sette: idem Rendell. in arch. de Reg. pass. forest. & aqu. cap. 15.

Li herbaggi delle locationi à parte, & aggiunte, sono l'infra scritti.

- | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|
| 1 Santo Iacopo. | 8 Fabrica. | 14 S. Gio. in Fonte. |
| 2 Lamaciprana. | 9 Corceagrande. | 15 Quarto di S. Gio. |
| 3 Fontanella. | 10 Corceapicciola. | 16 Carne. |
| 4 Versentino. | 11 Siponto. | 17 Gaudino. |
| 5 Farano. | 12 Stornara. | 18 Parafacco. |
| 6 Santo Chirico. | 13 Quarto dell' | 19 Aluano. |
| 7 Santo Lorenzo. | Turri. | 20 Banca. |

Tutti detti territorij di capacità di carra 1952. e ver. b. è di estima di pecore 18470. alla ragione medesimamente ciascheduno di essi estimati di carra 10. altri di carra 11. altri 12. & altri di carra 13. à migliajo de pecore dedottono dalli sudetti herbaggi, e locationi l'estima di Parite de pecore 2200. le pecore 3000. di Sant'Agata, lasciate per vsò proprio, e le pecore 4000. del Serrone, herbaggio che si dispensa à parte all'Illustre Duca di Bouino; le pecore 3500. solite assignarsi per la Santissima Annunciana di Sulmona in vna delle Poste diuise della locatione di Tresanti, e le pecore 1447. dell'Abbatia di Vitulano, solite assignarsi alla locatione della Guardiola; tutte come poste à parte, che non vanno comprese in le sudette locationi ordinarie per esseruo date à parte, e non concluse in dette partite di dette locationi. E per li sudetti herbaggi, e locationi ciaschedun'anno alli padroni di essi la Regia Corte ne paga docati 13574. 1. 12. $\frac{1}{2}$ come appare dal libro detto, Lista di carichi, che è in detta Regia Dohana.

Sono à li sudetti herbaggi, e locationi per ricouro delli sudetti animali, e loro pastori, e custodi di tempo di notte, e di mal tempo formate da 400. poste site à faccia di mezzo giorno, e guardate da Tramontana, con ripari di ferole, canne, e di altri legnami leggieri intessuti, con li pagliati detti Capomandra per detti pastori, e più, e diuersi spartimenti, detti, lacci, per le pecore, acciò non si mescolano insieme, quali lacci per l'antichità sono insaliditi dal solime delle pecore predette, che si mantengono in essi asciutti, e senza fango, per esseruo ancora in luoghi pendinosi doue non può far' fango.

l'acqua, tenendosi vno di essi lacci, e spartimenti per le pecore figliate, e loro agnelli, quale si dicono primaticcie, nell'altro quelle, che figliano, nominate vernarecce, nell'altro quelle, che vengono a figurare dette cordesche, nell'altro le pecore sterpe, nell'altro li ciauarrì mascoli, e castrati, nell'altro le capre, & aijni smammati, e l'altre vacue per mutare in tempo di bisogno; benchè le dette pecore sterpe, montoni, fellati, e castrati sono soliti tenerfi nelli Restori, e fuora delle locationi ordinarie, per esserò più atti à sopportare il freddo, si solino cacciare à pascere dette pecore ad alt'hora, & in tempo, che sarà asciutta, & rosata dall'herba, la quale è nociua, e prima nel faldo nel quale ogni posta si ritroua nel mezzo con l'ordini, che per passi 250. dinanzi non si possa arare, e passi 150. per ogni lato, e dietro.

Le sudette locationi comodamente capeno la summa, e quantità de pecore nouecento mila, secondo l'estima sudetta; mà hora per ritrouarsi parte di quelle occupata per l'arrendimento della cultura, non sono di tanta capacità, e però l'auanzi dell'animali, che nõ ponno locarsi in quelle, si portano, e locano in altr'herbaggi detti Restora, che sono li herbaggi straordinarij soliti, nelli quali primieramente vanno cõpresi li herbaggi, e defenze di Monteferico, che sono, v. z.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Castello da Capo. | 12 Cugno di Santo-Lorenzo. |
| 2. Percopio. | 13 Cerasola picciola. |
| 3. Piana Cardona picciola. | 14 Cerasola grande. |
| 4. Piana Cardona grande. | 15 Minerua. |
| 5. Pesco Lombardo. | 16 Capradoffo. |
| 6. Piraino. | 17 Coperchia. |
| 7. Castello da piede. | 18 Monte di Poto. |
| 8. Gumarda. | 19 Solagni. |
| 9. Santo Pietro in Vlmo. | 20 Serracimino. |
| 10. Monte Coculo. | 21 Bosco di Santo Lorenzo! |
| 11. Andrischiana. | |

Tutti detti herbaggi sono di Territorio di capacità di carra 697. e versure 10. e di stima de pecore 140424. e stimati ciascheduno di essi à carra doi, e versure, altri à carra tre, e carra cinque, sei, sette, & infino à carra otto à migliaro de pecore, e sono fuora della Puglia, circondate da diuerse Terre, e Città, e tengono nel mezzo vn Castello, con forno, molino, panettaria, & altre comodità per seruitio di locati, e di altre genti, & anco in ciascheduno di essi herbag-

bag-

baggi vi sono li Iazzi, e Poste, come alle sudette locationi ordinarie, con il nome ciascheduno di essi di Aniti.

Medesimamente li sottoscritti herbaggi sono Restori, & herbaggi straordinarij soliti, nelle quali si locano gl'animali sopravanzianti alle locationi ordinarie, e sono, v3.

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1 Ieuara. | 10 Lampisciano. |
| 2 Schifara. | 11 Pantanella grande. |
| 3 Motta della Regina. | 12 Giardino. |
| 4 Tertiueri. | 13 Defenza di Trefanti. |
| 5 Pezza di Santo Nicola. | 14 Riaccia. |
| 6 Macinaro. | 15 Santo Leuci. |
| 7 Arbore in Piano. | 16 Lauoratorio di Salpi. |
| 8 Scarauottolo. | 17 Mezana di detto Lauoratorio. |
| 9 Stingete. | 18 Lago di Salpi. |

Tutti detti herbaggi di capacità di territorio di carra 618. è di estima di pecore 91730.

Sono altri herbaggi medesimamente straordinarij soliti, delli quali non si sa la quantità delle carra di territorio di ciascheduno di essi, per nõ essersi potuto compèfare per le fratte, & altri impedimèti, che vi sono; e detti herbaggi anco si pigliano quando auanza il numero delli animali nelle sudette locationi, & herbaggi, e sono v3.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Demanio di S. Nicandro. | Terlizzi. |
| Demanio di Cagnano, e Carpino. | Grumo, e Turitto. |
| Defenza di Cagnano. | Amendola di Monte Melone. |
| Defenza di Carpino. | Mittà di Meza Mesa. |
| Demanio d'Ischitella. | Valle Castagna. |
| Isola di Varano. | Perillo. |
| Oliueto di S. Gio. Rotundo. | Santa Maria di Monte Melone. |
| Montagna d'Arignano. | Valle Cornuta. |
| Defenza di Castelpagano. | Sterparo. |
| Demanio, e Defenza di S. Leuci. | Lucito di Monte Melone. |
| Parco di Meneruino. | Spin' Amaro. |
| Spinazzola, seù Murgia. | Demanio di Venosa. (sentino |
| Bosco di Reuco. | Lauoratorio del feudo di Ver- |

Tutti detti herbaggi di estima de pecore 179260. e si dicono herbaggi senz'affitto per non esserci coltura in essi; e tanto per detti herbaggi straordinarij soliti, quanto per l'herbaggi di Monte Scagliuso, di Palisciano, e Demanio di Castellaneta, che sono herbaggi

della locatione di Terra d'Otranto, la Regia Corte ne paga, anquidocati 9935. 2. 16. alli padroni di essi, come da detto libro di lista de carichi appare.

Sono obligati li locati di detta Regia Dohana per detti herbaggi pagare à S. M. il deritto della Regia fida, alla raggione di scuti dodeci Venetiani, per ogni cento pecore, che di moneta di Regno sono docati, tredeci, e vno tari, che per ogni migliaro sono docati 132. solo alcuni locati di Piedimonte della locatione della Procina, pagano alla raggione di docati dieci, e mezzo per cento, & altri locati della Guardiola pagano alla raggione di scuti noue il cento, iusta le lettere della Regia Camera, date sotto li 26. di Marzo dell'anno 1556. e li locati di Barletta, quali pagano alla raggione di docati tre per cento per l'animali, che tengono in detta Città, e suoi herbaggi, li quali herbaggi, benche siano ordinarj, non sono posti con le sudette locationi per viuere li animali, che pascolano in quelli transfatti, come viuono li animali dell'Abbatia di Santo Leonardo della Matina, & altri, che sono transfatti con la Regia Corte, e come anco viuue la locatione di Terra d'Otranto.

Quando per l'accrescimento della detta Regia Dohana non bastassero li sudetti herbaggi straordinarij soliti, che gl'animali aumentassero in grandissimo numero, può la detta Regia Dohana seruirsi delli herbaggi straordinarij insoliti, come fu ordinato dall'anno 1551. per decreto particolare, fatto verbo in Collaterale, e confirmato nell'anno 1574. per il Cardinal Granuela, pigliandosi quelli per il numero de pecore, che differentemente si trouano scritti, e tassati in vn libro antico, intitulado, *Prezzo, & stima d'herbaggi straordinarij insoliti*. Quali herbaggi per esserne di diuerse qualità, diuersamente vengono estimati, e dispensati à detti locati, cioè alcuni alla raggione di carra sci à migliaro de pecore, altri à carra sette, altri à carra otto, noue, e dieci, & infino à carra vndeci, seconda la qualità di ciascheduno di essi, pagandosi per ogni migliaro de pecore dal detto locato alla Regia Corte docati 32. per il deritto della dispensatione continuato così detto pagamento dall'anno 1581. dal qual'anno infino à poch'anni à dietro estra il pagamento predetto detti di doc. 32. si pagauano altri docati cento medesimamente per migliaro, per il deritto del padrone delli herbaggi predetti, quale deritto al presente stà leuato, concordandosi il locato con li detti padroni, e solo pagano il detto de-

ritto della dispensatione alla detta Regia Corte delli sudetti dotati 32.

Si soleno ponere in detti herbaggi estraordinarij insoliti, come nelli estraordinarij soliti le pecore sterpe, & altri animali più robusti, e forti, e nelle defenze di Monte Serico li castrati, e solo le pecore primaticcie, e prene, che si chiamano cordesche, & altri animali più teneri, e delicati, hanno soluto tenerli, come hora si tengono nelli herbaggi delle locationi ordinarie, per esseruo herbaggi migliori, non solo delli sudetti estraordinarij soliti, & insoliti, ma di tutti l'herbaggi del Regno, e per tal causa vengono riserbati per il più forte tempo dell'Inuerno, guardati particolarmente dal dì di Sant'Angelo di Settembre di ciaschedun'anno, infino all'ultimo di Ottobre, e primo di Nouembre, tempo solito darli la locatione, con ordini, che tutti gli animali trà detto tempo di Sant'Angelo, si habbiano à cacciare da detti herbaggi di dette locationi, e ritornarsene nelle loro mezzane, e montagne, benche da pochi anni in quà è stato solito concedersi dilatione à gl'animali aratorij di massari di campo, di poterno pascere in detti herbaggi per tutto l'orto di Ottobre di ciaschedun'anno, per la dilatione d'altresanto tempo, solita concedersi à detti locati dopò Sant'Angelo di Maggio; nel qual tempo detti herbaggi restano à beneficio delli padroni di essi, con l'attione di potere efiggere il deritto della fida, detta Statonica per tutto il sudetto tempo di Sant'Angelo di Settembre, come anco delli sudetti herbaggi estraordinarij soliti, quali dopò detto tempo si haueranno da tenere intatti senza farli dannificare, come anco delli herbaggi estraordinarij insoliti, per li quali è stile della detta Regia Dohana mandarli dal mese di Giugno, e Luglio di ciaschedun'anno, vn'Algozino ordinario di detta Regia Dohana, per intimare, e notificare alli padroni di quelli, acciò dal detto dì di Sant'Angelo di Settembre auante, tengano quelli senza farli dannificare con animali d'altri, mà farli stare precipiti, & ad istanza di detta Regia Dohana, infino alli 15. di Nouembre, & in tempo, che sarà data la locatione generale.

Tiene anco la Regia Corte altri Territorij per riposi ordinarij, doue hauranno da calare, e riposare gl'animali di locati di detta Regia Dohana, quali non sono meno antichi della medesima Regia Dohana, e li principali sono tre, cioè Saccione herbaggio dichiarato di S. M. per il contenuto del fiume di Ciuitate, sotto il

Territorio di Monte Odoriso, la Montagna di Sant'Angelo, e le Murgie con altri herbaggi delle Pedementine, doue si riposano, e trattengono gli animali di detti locati, sino al dare della locatione.

Con providenza la Regia Corte per il tempo di secca, e di seccità, che per l'aumento grande de gl'animali, non potessero tutti quelli capere in detti herbaggi di Saccione, hà dato alcune Poste per riposo, continguo à detti herbaggi, che sono le Poste dell'Isca, di Greppe, Cerro, e Fagugno della locatione di Castiglione, quali sono nel Ponte di Ciuitate, e distante da detta locatione. Le Poste di Cammarata, Ficorella, Cisterna, e Simione della locatione di Casal nuouo, che sono d'intorno Torremaggiore, le Poste dell'Orto del Russo, Cantigliano, e Voiragni, della locatione di Candelaro, che sono accosto al Fiume di Fortore, e le Poste di Santo Pietro in Bagno, le Feuora, e lo Cantone della locatione di Trefanti, che sono vicino San Severo, e medesimamente distante da detta locatione. Tutte dette Poste nel tempo del ripartimento, si ripartino nelle loro locationi, come si ripartino tutte l'altre Poste, che sono in dette locationi, non ostante, che si trouassero pascolate, aggiustandosi il tutto con l'estima, & impositione di quelle, che si fa nel tempo di detto ripartimento.

La giurisdittione di detta Regia Dohana, incomincia dall'istesso dì che incominciano à mouersi gli animali d'Apruzzo per calare in Puglia, come nella declaratione della riforma del cap. 28. del' Illustre Cardinal Granuela, addutta per il *Regente Donas' Antonio de Marinis nell'offeruat. delle decis. di Reuert. in d. decis. 526.* e dura sin tanto, che li detti animali sono ritornati in Apruzzo. Che però il Dohaniero, ò Gouvernatore di detta Regia Dohana, nel principio del mese di Agosto, deue fare emanare banno, che cialcheduno locato padrone di detti animali, loro genti, ministri, massari, e gargari, per tutto li 28. di Ottobre, & altro termine stabilito, venghi ad assignare, e dare in nota, e professare il vero, e reale numero di animali, che possiede, e scriuerli in testa delli veri, e proprij padroni da chi sono posseduti, e non di huomini incognisi, e falliti, così anco delli padroncelli, e che in modo alcuno debbiano passare per li passi, ò altri luoghi per venire in Puglia senza le debite passate, e tenere quelli nelli riposi assignati, e non in altre parti, iuxtà l'ordini Regi, e banni della Regia Camera.

Publicato detto banno tutti li sudetti locati, e loro genti deueno cala-

calare in Puglia, & in detta Regia Dohana à professare, & assignare il vero numero de pecore reali, che per ciascheduno di essi si possiede, & in detta assignatione, e professione di pecore il detto Dohaniero, e Credenzieri di detta Regia Dohana deueno stare con vigilanza, e procurare, che quella si facci con quella realtà, e puntualità, che si deue, acciò la Regia Corte non sia fraudata; essendo la detta assignatione, e professione di pecore la basa dell'entrate, che il Patrimonio Reale tiene in questo Regno.

Fatta detta assignatione, e professione di pecore dalli sudetti locati, e scritta in vn libretto, detto scarciatoglio, delli quali ne sono tre, vno del Dohaniero, e Governatore di detta Regia Dohana, e l'altri, e due delli due Credenzieri, e secondo detta professione, e numero di pecore date in nota, & assignate, così se li deueno spedire le passate dirette alli Officiali, seù Cauallari; li quali prima di detta assignatione de pecore, e dopò delli 30. di Agosto di ciaschedun'anno si deueno ritrouare in Foggia per riceuere dal detto Dohaniero, e Governatore di detta Regia Dohana la prouista delli sottoscritti passi, per hauere da assistere in quelli di persona, secondo l'ordini di detta Regia Dohana fatti a' 5. di Maggio 1594. e li detti passi sono, Guglionisi, Ciuitate, Monte Negro, Torre della Gramegna, Ponterotto, Motta, Biccari, Candela, Melfi, Spinazzola, & altri per doue franca, e senza pagamento alcuno di deritti, hauerà da passare la detta Regia Dohana, locatione per locatione, fincome li spetta per andare nelli riposi; aspettrando alli locati della Procina, Lesina, Arignano, Sant'Andrea, Candelaro, Pont'Albanito, e Caue il riposo della Montagna di Sant'Angelo, e di andare in quello non prima delli 25. di Settembre per li sudetti passi di Guglionisi, Ciuitate, e Torre della Gramegna, e passare con ogni prestezza, per Santo Marco in Lamis, per doue se li deueno spedire le passate, quale mutatis mutandis sono della sottoscritta forma, v3.

Officiali di Dohana in Guglionisi, Ciuitate, e Torre della Gramegna lassate passare pecore mille di N. di N. date in nota questo present'anno sotto la Regia fida di questa Regia Dohana, acciò quelle possa condurle nella Montagna di Sant'Angelo, e là trattenerle infino à tanto se li darà la locatione, &c. La presente, &c. Foggia, &c.

E quando accasasse mal tempo è arbitrio del detto Dohaniero, e Governatore di detta Regia Dohana di concedere solo alli locati sudetti di Candelaro, Caue, & Arignano di potere passare con le

loro

loro pecore prene, e figliate tantum per il demanio di San Gio: Rorundo, & alli locati di Pont'Albanico, quando non calassero per tempo, e venissero assaltati da mal-tempo di potere passare dalla Motta, e riposarsi infino alla locatione nel passo di Biccari, Demanio di Lucera, Troia, & Illicito.

Alli locati d'Orta, Ortona, Feudo, Cornito, Vallecandella, Salpi, Trinità, Canosa, Andria, e Camarda, l'aspetta il riposo delle murgie, e di andare in quelle non prima del detto tempo dell'25. di Settembre per li detti passi di Ciuitate, Torre della Gramagna, Motta, Melfi, Spinazzola; e quando accadesse mal tempo, e poco prima di darli la locatione, è arbitrario concedersi dal detto Dohaniero, ò Governatore di detta Regia Dohana il passo della Motta, Biccari, Illicito, & Ascoli per li demanij, e luoghi conuicini per doue se li spediscono le sudette passate, mutatis mutandis.

Alli locati di Casal nouo, Castiglione, e San Giuliano li spetta il Saccione per riposo senza potere passare il fiume Biserno per tutto li 25. di Ottobre, e le passate se li spediscono dirette all'officiale del passo di Guglionisi, e da detto giorno possono passare detto fiume, e pascolare con li loro animali, per infino, che vsciranno le liste, & che si darà la locatione, per la piana della Rina, Santo Martino, Guglionisi, e Serra Capriola, di modo che non passano Ciuitate, se se li spediscono le passate dirette al dett'officiale di Ciuitate con detta conditione, che non li facci passare. Et in caso di mal tempo, è arbitrario del detto Dohaniero di farli ascendere nelli Demanij di Lucera, & entrare in Puglia per li passi di Ciuitate, Pontecotto, e Torre della Gramagna per doue in detto caso se li spediscono le passate.

Quando li detti locati di San Giuliano della natione di Castello del Monte, non potranno pigliare la via di Melfi, e Spinazzola, che li fusse scomodo, li è concesso passare per li passi di Torre della Gramagna, Demanij di Lucera, Biccari, Alberona, Castelluccio, Troia, Orsara, Bouino, Illicito, Ascoli, Candela, e Demanij di Melfi, doue faranno il loro riposo, & haueranno da trattarsi per infino, che se li darà la locatione, e per andare per detti luoghi, e passi se li concede à loro instantia però, & à loro spese vn Commissario, che l'accompagni per non farli far danno alli Reggi Restori, & herbaggi delle locationi ordinarie, come per banno della Regia Camera, emanato a' 20. di Luglio dell'anno 1651. & al dett'

to, Commissario se li spedisce la commessione del modo stà registrata, nelli registri di detta Regia Dohana.

Medesimamente s'adà il Commissario alli locati del contrato di Carapella della locatione d'Andria per andare dal Suocione alle Murgie, acciò l'accompagni per li passi di Civitate, Pontorotto, Torre della Gramigna, Sterparone, Demanij di Lucera, Ponte delle Puttane, Foggia, Ponte di Ceruaro, Orta, Valle dello Pingho, Cignola, Ponte di Canosa, e trattaro ordinario per le dette murgie.

Quando alli locati della Guardiola fusse accascato mal tempo, che non haueffero potuto andare alla montagna, e poco prima di darsi la locatione, è anco arbitrario al Dohaniero di concedersi il Demanio di Castello nouo per riposo, e che possano passare per il passo di Pontorotto diretto à detto Demanio.

Alli locati della locatione di Trefanci se li dà il riposo à loro arbitrio, ò alla Montagna di Sant' Angelo, ò alle Murgie, per doue se le spediscono le passate.

Alli locati di Terra d'Otranto se li dà per riposo le Murgie, e se le spediscono le passate per Melfi, e Spinazzola dirette à dette Murgie non prima del detto tempo delli vinticinque di Settembre.

Spedite, che s'habberanno le dette passate li sudetti locati, non prima delli 25, di Settembre di ciaschedun' anno, eccettuato però in caso di mal tempo, sono tenuti fare incominciare à calare le loro massarie de pecore, & animali dalle montagne d'Apruzzo per li Regij Camini, e Tratturi Reali, quali sono fatti per la comodità del calare in Puglia, e salire in Apruzzo, tutti di trapassi sessanta di larghezza, liberi da vigne, ortali arbusti, giardini, seminati, defenze, e da ogn'altro impedimento, in virtù di decreto lato nell'anno 1549. in vna parte di essi del tenore seguente, vj.

Visti l'istruzioni, banni, & ordini delli Serenissimi Rè di questo Regno, & signanter di Rè Ferrante Primo di felice memoria, della Regia Camera della Summaria, e della Regia Dohana visti li banni sopradetti à tratturi emauati, per la Magnifico q. Antonio Balaxino Presidente della Regia Camera della Summaria, e Commissario in la reintegratioue della Regia Dohana, e visto lo decreto sopra li detti tratturi dato per l'Excellentissimo Signore Gio: di Figuora Regente della Regia Cancellaria, & Commissario Generale, in la reintegratioue di detta Dohana visto anco per osulare inspettiane per vna parte di detti tratturi, è stato prouisto, sincome per lo presente decreto si procede, & determina per l'Excellentissimo Francisco Renoter

tera Regio Commissario, e Luogotenente della Regia Camera della Summaria, e per lo Magnifico Alfonso Guerriero Presidente della Regia Camera, e Commissarij Generali deputati in la reintegracione della Dobana della mena delle pecore di Puglia per l' Ill. Signor Vicerè del Regno; che detti tratturi Reali sia ciascheduno di essi almeno di larghezza trapassi sessanta, li quali non si possano impedire, nè occupare, per defenze, Parchi, Chiusure, Mezane, per Orti, Vignali, e seminati, nè per qualsiuoglia altro impedimento; mà che detti tratturi restino liberi, accioche le pecore, & altri animali di detta Dobana possano passare comodamente per detti tratturi, e non venghino à patere per strettezza, nè le pecore, nè li allieui, e che quelli tratturi, che si trouassero occupati al presente per le sopradette cause, si debbiano scommettere, & aprire, demolire, & ridurli nel modo, che stauano al tempo del detto Serenissimo Rè Ferrante Primo, e che dette pecore, & animali di detta Regia Dobana possano dimorare, pernottare, & hauere suoi riposi, & refitti in li demanij delle terre doue sono detti tratturi per doi, tre, quattro di, e quanto haueranno di bisogno, non entrando però nelle defenze fatte nel tempo del Serenissimo Rè Ferrante Primo, e che sia lecito al Magnifico Dobaniero delle pecore fare scommettere, & diroccare detti parchi, mezone, vigne, orti, ortali, defenze, e seminati, e così alli Cauallari di detta Reg. Dobana, & locati, attento maggiormente la Regia Corte paga li passi, & herbaggi, & refitti à molti utili Signori di dette terre, e luochi hoc suum, &c. Franciscus Reuerterius M. Cl. & Commissarius Generalis. Doctor Guerrierus.

Il primo tratturo incominciando dall' Aquila, tirando per Pienza, Manuppello, Bucchianico, Pagliete, Lentella, Montagano Arina, Santo Martino, Guglionisi, & infino al detto riposo di Saccione. Benche al presente in detto tratturo vi sono fatti alcuni bracci per li quali viene disperso detto antico tratturo; e tirano detti bracci dell' Aquila, Poggio, Pienza, Santa Maria delli Sciantarelli doue vno di detti bracci parte, e tira per Ciuità Ritenga, Collepieno, Forcatagliata, Ponte Santo Clemente, Manuppello, Rocca di Montepiano, Versona, Castello nouo, Scafa della Tessa in Sangro, Aragnone per li confini, passo di Pietrafracita, Cantrigno Montenigro, e Guglionisi, e l'altro tira da Santo Martino per Capestrano, Forca di penna, Olanda Scafa di Chieti, Bucchianico Lanciano, Scafa di Pagliete, Monte di Riso, Cupello, Santo Sango, Serramano, e Guglionisi dal detto tratturo, e bracci calano li Aquilani, li locati della Villa Siciliana, li Carapellotti, della Matrice, & altri.

Il secondo tratturo incomincia da Albi, Celano, e tira per la

Roc-

ca di mezzo, Popoli, Anversa, Salimone, Pederzano, Piacentro, Palena, Tarantola, Quindici, Gambarese, Cefalonia, Venetia, Castelluccio; Benchè al presente per hauerlo modestamente de no trattato più bracci, che parte ne tirano da Albi, Celano, Cicchia, Colloarmelo, Montagna di Cesano, Forza di carulo, Grotano grosso, Raiano Sulmonte, Piacentro, Campo di Giove, Montagna di Quindici, Palena, Celle delle matini, Torricella, Poggio di Sant'Antonio, Bomba, Rocca Scelena, e seguita per Lentella, e Palani no tirano per Celano, Castello, Dabieri, Raiano, Sulmonte; e lascia Rocca di mezzo, Popoli, & altri, anco detto trattore viene disperso, e da desso trattato, e bracci calano li locati del contado d'Albi, di Celano, li locati d'Orrona, & altri.

Il terzo trattore medesimo del Paeseasserli, e tira per Alfidena, Castello di Sangro, Scirota, Casaputo, Sulpino, Santo Marco, Gropacore, Offara, Bouino, Ilminto, & Albolida dove vengono li locati del Pelocasserli, quelli del Pesto, quelli d'Opi, & altri locati.

Tutti li detti locati delle sudette locazioni, si nel calare, come nel salire, pòno pascere co li loro animali nell'herbaggi demanziali tra il tempo di vno Sant'Angelo all'altro, e prorega di detto tempo, senza pagamento, nè impedimento alcuno, lasciandolo li herbaggi feudali, & altri appatronati, nell'i quali la Regia Corte non viene us alcuno.

Anticamente detti locati, e loro animali per detti trattori, & herbaggi erano accompagnati dalli Officiali, e Cavallari di detta Regia Dogana, se non non fossero stati rapazzati d'alti Baroni, & altri nell'ascendere nella locazione, come da v. p. 5. Detti sudetti istituzioni, e cost'custodie entravano nell' loro riposo, e tenendosi fino al tempo della locazione, dove al presente si trattengono, senza potere entrare nell'herbaggi delle locazioni sopra la pena contenuta nell' Reggi-Banni, che si dice della scomissione; quale pena di scomissione d'animali, benchè sia arbitraria, è solto essiggerli alla ragione di docari doi per ciascheduna morte d'pecora, e la motra, e intende di pec. 250. & di più di pec. 300. docari dodici per ciascheduna morte di porci, quale motra ha uerà da essere di porci 300. vno tari per ciascheduna bocca, boue, giomera, & cavallo, e per ogni animale sommarino vno carlino, extra li detti, qualida poch'anni in qua, alcuna volta s'è permesso, che fossero stati pagabili Commissarij destinati per le sudette scomissioni, a' cost' di altri e tanta

summa, non ostante, che li detti Commissarij al di più sono l'istessi
 Cauallari di detta Regia Dohana, alli quali per ragione non si
 douria deritto alcuno, per esseruo prouisionati dalla Regia Corte.
 Col Calati tutti gli animali dalle Montagne d'Apruzzo nelli sudetti
 loro riposi, dal detto Dohaniero, ò Governatore di detta Regia
 Dohana, e magnifici Credenzeri, si deue principiare à fare la lo-
 catione, per dare le liste nel primo del mese di Nouembre, ò al più
 per l'otto di detto mese, iusta il cap. 8. dell'ordini del Cardinal
 Granuela, e cap. 12. delli sudetti Reggi Istruzioni, e benchè an-
 ticamente si principiaua dalla locatione delli animali di Basilicata,
 quantunque quelli nõ fossero di Prouincia soggetta, come di quelli
 della Prouincia di Principat'vltra, e delle due Calabrie, facendosi
 noto à tutti li soliti di dette Prouincie, quali volontariamente in-
 tendeuano fidarsi, che haueffero prodotti la nota delli herbaggi
 desiderati per li loro animali, e secondo detta nota quelli se li di-
 spenzauano: al presente ritrouandosi detta Prouincia di Basilicata
 tranfatta per anni tre con la Regia Corte, il tutto, che più tosto li
 soliti di detta Prouincia intendeuano sottoponerli alla pena della
 controuentione, che fidare, iusta il solito li loro animali in detta
 Regia Dohana, e per tal causa non viene continuata detta locatio-
 ne, nè l'altra delle sudette Prouincie non solite; mà solo con la
 locatione generale delli herbaggi della Puglia, viene continuata
 la locatione di Terra d'Otranto, quale si fa con li locati di detta
 locatione della natione di Cerrito, Santo Lorenzo, S. Laurenzel-
 lo, e di altre Terre della Prouincia di Terra di Lauoro.
 Viene continuata detta locatione di Terra d'Otranto non del
 modo del tempo antico, nel quale tempo li locati di detta locatio-
 ne, calati in Foggia, ciascheduno di essi haueua d'accomodare la sua
 partita, tanto delle pecore reali, quale era necessaria, come quelle
 delle pecore in aere, quale era arbitraria ad assignarla, e quella ac-
 comodata, & assignata, come anco tutte l'altre partite di tutti gl'al-
 tri locati, vnitamente tutti di locati, haueuano da dare vna lista, seù
 nota dell'herbaggi, che desiderauano se li dispensasse, quale nota,
 e lista, vista dal Dohaniero, restaua à suo arbitrio, di dispensare
 tutti li herbaggi notati, ò parte di quelli, e conforme all'arbitrio, e
 determinatione di detto Dohaniero, li scriueua al libro, seù scarcia-
 foglio di detta Regia Dohana; e perche sempre era maggiore il nu-
 mero dell'assignatione delle pecore, di quello, che importaua la di-
 spen-

spenſatione delli herbaggi per eguagliar l'herba alle pecore, ſed a
 na taſto herba in aere, che arriuata e giungena al numero delle
 pecore aſſignate; e profeſſare, e quell'aere, dopo aſſignato, e con-
 ſignata la liſta alla locati ſi ſpartea per 25. & libram ad ogn'vna
 di eſſi la ſua parte pro rata de pecore; che haudgano profeſſato b
 Ma ſtante che hora, e dall'anno 1651. dotta locatione di Terra, ſi
 tuata, e tranſatta con la Regia Corte per docati 6500. l'anno, e
 vengono, o no li locati di eſſa a fare l'aſſignatione, e profeſſatione
 delli loro animali, pure ex officio ſi ſcriuono quelli nel detto ſeſſi
 cia foglio, del modo, che li trouano a ſignare e ſcriuiri kanna q' eſſeſ
 dente, e ſi procede alla diſpenſatione herba li herbaggi, & a ſabiſa
 locatione, quale ſi fa del modo, q'.

In primis, la Regia Corte da alla detta locatione di Terra d'Or-
 tranto, quattro herbaggi poſſidibili, di capacita de pecore vinti-
 cinque mila, che ſono i ſeguenti.

Monte Scagnano, per pecore	2000.
Palificiano, per pecore	4700.
Demanio di Caſtellaneta, pecore	1200.
Mezana delle vigni in ſcambio del demanio di motola, per pecore	8100.

ſono in tutto pec. 25000.

Dette pecore 25. m. la detta Reg. Corti calcola alli locati di
 detta locatione alla raggione di doc. 132. come ad herbaggi poſſi-
 dibili, che fanno la ſumma di doc. 3300. che per giungere alli ſu-
 detti doc. 6500. conforme ſono tranſatti detti locati, ci voglio ho
 doc. 3200. ſi quali calcolati per pecore in aere a doc. 31. $\frac{1}{2}$ il mi-
 gliaro, conforme la diſpenſatione per hauerſeli da fare nel meſe di
 Maggio il no poſſeduto, quale pecore aere importano pec. 10000.
 che vnite con le pec. 25. m. reſtano in tutto pec. 125000. ripartite
 doue pec. 125000. per pecore reali di numero de pec. 5891. per po-
 tere fare la giunzione all'herba ſotto le dette pecore reali ſono ve-
 nute pec. 1251. delle quali pec. 1151. ſe n'è formata la ſcala (come
 nel foglio ſeguente) e dopo ſi ſono moltiplicate per ogni partita, e
 di quello n'è venuto, ſi ſono agiunte ſotto il reale, dopo giunte le
 pecore all'herba ſotto al reale, ſi ſono ſummate, che hanno fatto la
 ſumma de pecore 66909. che per ſapere lo che aere ſe li haurà da
 dare per reſtare il giuſto pagamento delli docati 6500. ſituati, e di

ne offatim parite be parite 10900, d'acre per le sopraddette pecore 66909. e delle pecore 80. che ne riedono farne la scala, come in detto fol. seguente, quale d'ora quando si cade à migliaio senza l'aere. Si fa ancora la moltiplicatione delle pecore acce insieme, à docati 137. il migliaio, che viene donati 6500. si fa la moltiplicatione dell'aere à docati 80. il migliaio, conformella prova di pecore 100000 che resta, dedutto l'aere, netto donati 6500. dedutto ancora dall'aere li docati 400. quali si fanno buono à detta locazione, e locati di essa in virtù di provisione, con dare la parte locato per locato, e ponere li tale locato pecore. prezzo aere, e restano, come si dirà appresso alla locazione generale, et in fol. che in tutto sarà de pecore 115000. il prezzo 16500. della locazione l'aere che è 100000. resta doc. 6500.

Scala di detta locazione di Terra. in una altra scala di locazione à

Otranto per docati 1151		Otranto per docati 80	
1151	1	80	1
2302	2	160	2
3453	3	240	3
4604	4	320	4
5755	5	400	5
6906	6	480	6
8057	7	560	7
9208	8	640	8
10359	9	720	9

Fatta detta locazione di Terra d'Otranto del modo sudetto, è solito farsi la locazione generale, per la quale è necessario, che prima

ma si facci l'affitto delle terre, che haueranno da seruire per vso di coltura, tanto di saldo, quanto d'annecchiario, e restoppie, e finito che sarà detto affitto, si deuo fare la deductione di quello del modo seguente, v. 3.

Si pigliano tutti li memoriali dati per l'affitti, o nota delli affitti, che sono in quelli, e si somma quante carra di territorio sono affittate con lo di più, che stà occupato à coltura per l'affitto dell'anno passato, che dura quell'anno, e tutta quella quantità si và deducendo, locatione per locatione, dalla somma delle carra di territorio, che ciascheduna locatione farà estimata, e vedete quante carra di territorio restano per vso, e pascolo di animali, & andare ponendo locatione per locatione, secondo quella quantità di territorio che resta, ponerci l'estima delle pecore, conforme stà ciascheduna locatione estimata, alla quantità di tante carra per migliaro, secondo la qualità del territorio di ciascheduna locatione, e si farà anco mentione di quello che importasse la quantità affittata per vso di coltura, estimandola all'istessa ragione dell'estima ordinaria di qualsiuoglia locatione; e ben vero, che in questa deductione, & stima, si hà d'auertire, che quando restasse per vso di pascolo di animali alcuna quantità di territorio, che fusse stato coltiuato, e non fusse saldo, e la coltura non hauesse passato il decennio, l'estima di detta quantità di territorio coltiuato, hà da essere alla metà meno di quello che venirà estimato il territorio saldo. Exempli gratia, la locatione di Castiglione stà estimata dieci carra à migliaro de pecore, s'intende del territorio saldo, perche del territorio coltiuato ce ne vogliono carra vinti per ogni migliaro de pecore: così in tutte l'altre locationi, conforme l'estima, che tengono, e locatione per locatione farne vna nota, cò ponere l'estima generale d'ogni locatione, quello che importa l'affitto, scò l'occupato à coltura, e quello che importa il remanente, che resta per vso, e pascolo di animali; e quando sarà ben fatta la deductione haurà da battere tanto l'estima dell'affitto, quanto l'estima del remanente all'estima generale della locatione.

Si deuo auertire, che siano scritte, e professate tutte le pecore reali conforme stanno notate nelliquarciafogli delle pecore in lista dell'anno precedente, e se quindici di prima di farsi la locatione non fussero tutte scritte, si deueno riuedere molto bene, e quelle che mancano, conoscèndosi fraude, scriverle ex officio nelliquarciafoglio

glio

glio nuovo delle pecore in lista, acciò la Regia Corte non resti interessata, se bene si deve fare diligenza di sapere quelle pecore, che non sono venute à professarsi, se forse li padroni l'hauessero vendute ad altri, ò se si possedessero da altri, ò fossero remaste nelli loro paesi, informandosi con diligenza dalli paesani, e compagni di quelli padroni di pecore, che non hanno professato, acciò si sappia il mancamento da doue procede, & agiustate, e scritte, che faranno tutte le dette pecore, conforme stauano l'anno precedente, si deueno chiamare tutti li locati, locazione per locazione, acciò vengano à vedere la lista delli herbaggi, che desiderano, se li dispensi in la loro locazione; acciò parendo dopoi dispensarli parte, ò tutti quelli herbaggi, che si dimandano, sia ad arbitrio, e volere del Dohaniero.

Si deve cauare dal libro delle dichiarazioni di herbaggi vna lista, seù nota di tutti li sudetti herbaggi ordinarij, & straordinarij soliti, & anco dell'extraordinarij insoliti, dellaquali la Dohana si fauele seruire per dispensare alli locati, e locazioni, con il numero, & stima di ciascheduno herbaggio, conforme sarà stimato, ò sarà solito dispensarsi, e summare detti herbaggi quante pecore potranno importare detti herbaggi in tutto, e tutta detta summa de pecore s'hauerà da spartire per ciascheduna locazione, secondo la sua stima, che ogni vno di essa tiene; e per quella quantità de pecore, che li toccherà, se li potrà dispensare tant'herbaggi, che ascenderanno à detta summa poco più, ò meno, secondo si potranno agiustare l'herbaggi, che se li dispensano, e questa spartenza, e diuisione si fa del modo sottoscripto.

Si piglia la summa dell'estima di tutte le locazioni, che resteranno, dedutto la coltura, e per quello numero di pecore di detta stima s'hà da spartire tutto il numero di pecore, che importerà no tutti li sopradetti herbaggi ordinarij, & straordinarij soliti, & insoliti, per vedere quante pecore ne viene à migliaro de pecore d'estima, e dopò per quello numero di pecore, che sarà restato l'estima di ciascheduna locazione, dedutto la coltura, e tant'herba se l'hauerà da dispensare, quante pecore toccherà in detta multiplicatione. *Ezempli gratia*, l'estima generale di tutte le locazioni, dedutto la coltura, seù pieno, sarà de pecore 656774. l'estima delli herbaggi ordinarij, & straordinarij soliti, & insoliti, sarà de pecore 41626. si hanno da dispartire dette pec. 41626. per detto numero de pecore

re 636774. e veneria à migliaro pecore 6252. Dopo la locatione della Procina resterà in stima, dedutto la coltura, de pec. 16926, s'hauerà da multiplicare dette pecore 16926. per le sudette pecore 6252. che li veneria à toccare di detti herbaggi ordinarij, e straordinarij soliti, & insoliti alla detta locatione della Procina, per lo sudetto numero di pecore 16926. pecore 10382. e così si potrà fare di tutte l'altre locationi, e conforme al numero, che à ciascheduno toccherà, andarle assignando, e dispensando tant'herbaggi sudetti, che afforbiscono detto numero più, e meno, conforme si è detto di sopra.

Fatta la dispensatione delli sopradetti herbaggi, che sarà, quando d'herba possibile se li può dare, quando si vorrà ferrare, e restringere la locatione, s'hauerà da summare tutta la quantità delli animali, che fino à quell' hora saranno professati, e ritrouandosi giusti, si procederà ad egualare le pecore, e l'herba, locatione per locatione, come di sotto, per fare le liste, senza assignamento d'herba in aere, come si è proceduto in dett'anno 1661. E ritrouandosi più di quello numero, che potesse importare, tanto l'estima di ciascheduna locatione, dedutto la coltura, quanto l'herba, che se li sarà dispensata delli sopradetti herbaggi ordinarij, & straordinarij soliti, & insoliti; all' hora s'hauerà da dedurre da tutta la summa delle pecore professate la quantità delle pecore, che importarono tanto dell'estima sopradetta, quanto delle dispensationi di detti herbaggi, e lo di più, che auanza, spartirlo per il numero delle pecore, che sarà estimata tutta la locatione, dedutto la coltura, per vedere quanto viene à migliaro de pecore l'estima, conforme si è detto; nel spartire dell'herba possibile, e per quel numero di pecore, che riuscirà per ogni migliaro de pecore di stima, multiplicare doppo particolarmente per ogni locatione per la quantità, che resterà l'estima sua, dedutto la coltura, e per quello, che riuscirà la multiplicatione, se l'hà da assignare tant'herba in aere, e si dice per empte, e se l'allegna la tale defenza per pecore tante, che sarà giusto il numero, che li toccherà, e non più, che così venirà ad agiustarsi, che conforme al numero delle pecore, che sarà estimata ciascheduna locatione, se li dispenserà tant'herba possibile, quanta impossibile.

Fatto detto spartimento di dett'herba in aere, vna con l'herba possibile, come si è detto; Perche à molte locationi se li sarà assigna-

gnata herba tanto possidibile, quanta impossidibile, secondo quello li toccherà per la multiplicatione fatta di sua estima, & in effetto in detta locatione dalli locati di essa non saranno state assignate tante pecore, & all'incontro ad altre locationi conforme la sua estima, li farà toccata herba tanto possidibile, quanto impossidibile, che non basterà al numero delle pecore assignate in essa, per equalare, che ogni locatione tenghi tante pecore, quant'herba se l'assigna, s'è trouato il Cacciare, e Ricacciare, che quella locatione, la quale hauerà più herba, che pecore assignate, riceuerà da altre locationi, che haueranno più pecore, che herba, tanto numero de pecore, che venghi ad esorbire tutta l'herba che l'auanza; All'incontro quelle pecore, che non capeno nella locatione propria haueranno herba in altra locatione, che li fouerchierà; e di questo modo si veneranno ad agiustare, che ogni locatione haurà tant'herba quante pecore, senza che vi sia vna pecora di differenza; & agiustato il tutto si fanno le liste, cioè in vn foglio di carta si nota ciascheduna delle sudette vintitre locationi con la sua estima, & herbaggi compresi in essa, dalla quale estima primieramente se ne deduce l'arato, e mezzana, che quell'anno si ritroua in la detta locatione, secondariamente sotto di detta stima si nota la locatione aggiunta, che si dà à detta locatione vna con la sua estima, e deductione dell'arato, e mezzana (in quella locatione però, che entra la detta locatione aggiunta) terzo si notano li herbaggi, che si dispensano à detta locatione, quarto si nota l'herba in aere prorata di estima (quando però ci è l'aere, e si dice per empire la tale differenza, quinto si nota la locatione doue vā per caccito, e lo numero delle pecore, che caccia, se però caccia, e si riceue, si nota la locatione da chi riceue, e lo numero delle pecore, che riceue; & vltimo si notano li nomi, cognomi, e patria delli locati della detta locatione, e numero de pecore, che ciascheduno di essi locati tiene assignato, e scritto à libro, tanto de pecore reali, come in herba.

Si auerte per maggiore intelligenza di formare le sudette liste, che nella locatione della Procina, sono etiam compresi li herbaggi di Santo Gio. in Piano, e di Rodisano, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione non entra la locatione aggiunta, mà assolutamente è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Santo Leuci, Percopiò, Amendola di Monte Melone, e Demanio di Santo Nicandro.

Nella locatione di Lesena non sono compresi altri herbaggi d'altri nomi, eccetto che quelli dell'istessa locatione; nè in detta locatione entra la locatione aggiunta, ma assolutamente è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Santo Leuci, Percoio, Macinato, e demanio di Santo Nicandro.

Nella locatione d'Arignano sono compresi li herbaggi di Castello Pagano, Santo Antonino, Valle di Stignano, Mezana di Villanova, e parte del Demanio di San Seucro; come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggiunta di Santo Chirico con la sua stima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Santo Leuci, Cugno di Santo Lorenzo, Minerva, Solagni, Sterparo, Defenza di Castello Pagano, Montagna d'Arignano, e Demanio di Santo Nicandro.

Nella locatione di Sant' Andrea sono compresi li herbaggi di Santa Iusta, Casa Lorda, e parte del Demanio di San Seucro, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione non entra la locatione aggiunta, ma solo è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi della Motta della Regina, Andrisiana, e Demanio di S. Nicandro.

Nella locatione di Casalnuovo sono compresi li herbaggi di Santo Ricciardo, e le tre Poste del Dobaniero di San Seucro, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggiunta di Lamaciprano con la sua stima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Castello da Capo, Montecoculo, Motta della Regina, Santa Maria di Monte Melone, e Demanio di Santo Nicandro.

Nella locatione di Candelaro vi sono compresi tutti li herbaggi di detta locatione da quà, e da là dell'acqua li herbaggi di Fazzulo, Sacarocchia, Fontana Rosa, Santo Lorenzo, Posta delle Moscie, Vesti come è solito, Matinata, Matinatella, Dragonara, Cantigliano incluso la Posta dell'Orto dello Russo, e Valle di Mastro Sanni, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggiunta di Farano con la sua stima, & herbaggi, che sono Virgineolo, Poste delle Stincete, e Mezanili; & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Serracimino, Piraino, Sterparo, Cerasola grande, Isola di Varano, Demanio di Cagnano, e Carpino, Defenza di Cagnano, Defenza di Carpino, e Demanio d'Ischitella.

Nella locatione di Castiglione sono compresi li herbaggi di lo Palazzo, Pietrafitta, la mezana di Pietrafitta, che fù di Paulo de Tur-

ris, Santa Tecchia, la Matina di Mezo, le Pezze solite vicino Foggia, Demanio di Ficoreta, lo pascolo dello guardato di Giutate, sotto la via, Palmora grande, Palmora picciola, Viscighito, e Scommesso di Santo Paulo. come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entrano le locationi aggiunte di Santo Iacone con la sua estima, & herbaggi della Motta di Santo Nicola, e la Mezana riscicata al Molino; Fontanelle con la sua estima, e Versentino con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Santo Pietro in Vimo, Andrischiana, Serracimino, Cerasola picciola, Locito di Monte Melone, Monte di Poro, e Laboratorio del Feudo di Versentino.

Nella locatione di Trefanti sono compresi li herbaggi delle Feude di Foggia, Santo Pietro in Bagno, e la Donna di Panni, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entrano le locationi aggiunte di Correia grande con la sua estima, & herbaggio del Demanio di Santo Spirito, e Correia picciola con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Pianacardone grande, Defenza di Trefanti, Bosco di Ruvo, e Valle Castagna.

Nella locatione di Pont'Albanito sono compresi li herbaggi di Castelluccio delli Sauri, e la Posta della Contessa, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggiunta di Santo Lorenzo con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi del Bosco di Ruvo, e Pezza di Santo Nicola.

Nella locatione delle Caue sono compresi li herbaggi del Demanio di Santo Giovanni Rotundo, e Campolano, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggiunta di Sipanto con la sua estima, & herbaggio della Posta della Contessa di Trola, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi della Gumarda, Scaraucotolo, Oliveto di Santo Gio. Rotundo, e Valle Castagna.

Nella locatione d'Orta sono compresi li herbaggi di Illiceto, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggiunta del Quarto di San Giovanni con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Castello da capo, Perillo, Stinette, Bosco di Ruvo, e Pianacardone grande.

Nella locatione d'Ortona sono compresi li herbaggi del Demanio di Santo Spirito, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in det-

detta locazione entra la locazione aggiunta della Stornara con la sua stima, & è solito dispensarveli li sottoscritti herbaggi di Castello da piede, Sincete, Bosco di Ruvo, e Spin'amaro.

Nella locazione del Feudo sono compresi li herbaggi della Conca di Candela, come ad herbaggi dell'istessa locazione, & in detta locazione entra la locazione aggiunta della Fabrica, & Incorporata con la sua stima, & è solito dispensarveli li herbaggi di Piana Cardona Picciola, Macinato, Sincete, e Bosco di Ruvo.

Nella locazione di Cornito sono compresi li herbaggi di tutte le pezze solite, incluso la Posta di Lagnano da piede, come ad herbaggi dell'istessa locazione, & in detta locazione entra la locazione aggiunta di San Giovanni in Fonte con la sua stima, & è solito dispensarveli li sottoscritti herbaggi di Gumbarda, Scarauottolo, Riaccia, e Bosco di Ruvo.

Nella locazione di Vallecandella sono compresi li herbaggi tutti come è solito, e li herbaggi di Fontana Fura, Saluette, Canebricillo grande, Monterociolo, come ad herbaggi dell'istessa locazione, & in detta locazione entrano le locazioni aggiunte del Quarto delle Torri della Cirignola, & Alvano, con la loro stima, & è solito dispensarveli li sottoscritti herbaggi di Capradosso, Bosco di S. Lorenzo, Lampicisano, Casalini, Bosco di Ruvo, e Valle Cornuta.

Nella locazione di Salsola sono compresi li herbaggi di Valle Morana, con la Posta, che sole hanno in Saluette, incluso le Cammarelle, come ad herbaggi dell'istessa locazione, & in detta locazione entra la locazione aggiunta di Barca con la sua stima, & è solito dispensarveli li sottoscritti herbaggi di Castello da Capo, e Demanio di Venosa.

Nella locazione di S. Giuliano sono compresi tutti li herbaggi come è solito, & in detta locazione entra la locazione aggiunta di Parafacco con la sua stima, & è solito dispensarveli li sottoscritti herbaggi di Castello da capo, Arbor'in piano, Lampicisano, e Demanio di Venosa.

Nella locazione di Salpi non vi sono compresi altri herbaggi d'altri nomi, eccetto che quelli dell'istessa locazione, nè in detta locazione entra la locazione aggiunta, nè solamente è solito dispensarveli li sottoscritti herbaggi di Giardino della Trinità, Lauratorio di Salpi, Mezana di detto Lauratorio, Lago di Salpi, Grumo, e Turino.

Nella locatione della Trinità sono compresi li herbaggi di Sante Cassano, Puzzo Culmo, e lo Quarto di Santo Marco della Cirignola, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggiunta di Canne con la sua estima, & herbaggi delle Puzze, Sant' Andrea, Santa Maria del petto, e Valle di Maltempo, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Coperchia, Giardino, Demanio, e Defenza di Santo Leuci, Spinazzola, fetù Murgetta, e Bosco di Ruuo.

Nella locatione di Canosa sono compresi li herbaggi di Pantanella, to Locone da quà, e da là dell'acqua, Demanio di Meneruino, & il Bosco da Capo, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione entra la locatione aggiunta di Gandiano con la sua estima, & è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Monte di Poto, Piraino, Bosco di Santo Lorenzo, Pantanella grande, Parco di Meneruino, Metà di Meza meta, e Bosco di Ruuo.

Nella locatione della Camarda non sono compresi altri herbaggi d'altri nomi, eccetto che quelli dell'istessa locatione, nè in detta locatione entra la locatione aggiunta, mà solamente è solito dispensarseli li herbaggi di Arbor in piano.

Nella locatione d'Andria sono compresi li herbaggi del Bosco d'Andria, Bosco di Spirito, Moritano, Tufarella, Dategnano, Lama di Garro, le Puzze delle Monticcie, Torre di Bocca, Santo Dominico, Bisceglia, e la Defenza di Castello del Monte, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione non entra la locatione aggiunta, mà solamente è solito dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Pancanella grande, Piraino, Bosco di Ruuo, Terlizzi, e Spin'amaro.

Nella locatione della Guardiola sono compresi li herbaggi della Sculcula, Fiorentino sotto, e sopra la via, Castelluccio, e la Pietra Monte Coruano, come ad herbaggi dell'istessa locatione, & in detta locatione non entra la locatione aggiunta, mà solamente è solito di dispensarseli li sottoscritti herbaggi di Pesco Lombado, Castello da Piede, levara, Motta della Regina, Tertiuceri, Santo Leuci, Perillo, e Santa Maria di Monte Melone.

Fatte le liste del modo sudetto, si consegnano alli locati, locatione per locatione, alli quali anco si dà il Commissario per riparire, quale Commissario, primieramente locatione per locatione, haurà da fare congregare tutti li locati di quella locatione, che

haurà da ripartire, con farli chiamare da vno bannitore, e congregari, che saranno tutti detti locati dall'istessi farà fare l'impositione delle Poste, quale sono in detta locatione, ponendone in ciascheduna Posta tante pecore reali, quanto può valutarli, del modo che giustamente tutte le pecore di detta locatione vengono ripartite per tutte le Poste di detta locatione, & anco far fare alcuni capitoli soliti farli tangenti à beneficio di detta locatione, e la lista delle spese da farsi per detta locatione, e dopò incominciare à ripartire senza parlare à fauore, nè contra d'alcuno locato, mà solo assistere per vietare li errori, che li poueri non siano grauati iusta l'ordini dell'i sudetti Reggi Instruizioni, come in capitolo 40. è fatto il detto ripartimento quello consegnarà al Magnifico Secretario, & in banca di detta Regia Dohana, lasciàdo il modo come si faceua in tempo della situatione, che vniti li locati per ripartire, primieramente si facerà da essi vna nota di tutte le pecore, che stauano in detta locatione notate dell'i Padroni incogniti, e quella si portaua al Governatore di detta Regia Dohana, dal quale si procuraua la vendita dell'herba spettante à dette pecore incognite alla più maggior somma, e prezzo che poteua; e venduta dett'herba si procedea à ripartire da detto Commissario, e restaua il peso à detto Governatore, e Magnifici Credenzeri, di fare certificarioria al Magnifico Percettore di detta Regia Dohana del prezzo della vendita di dett'herba di dette pecore incognite di tutte le locationi, e da chiera stata comprata per potere efiggere, contropone, e far buono alla ragione della vendita fatta.



FRAT.

P R A T T I C A

Del retroscritto Discorso, e come si deue fare la locatione generale.



N primis si deue summare la deductione di tutti l'affitti delle terre falde, che restano à continuare in quell'anno, verbi gratia, nella locatione della Procina vi sono li seguèti affitti Restoppie di primi affitti ——— carra 15. vers. 6.

Reaffitti di essi.

Tale di tale, affitto carra — vers. 3. — c. 9. vers. 3. $\frac{7}{8}$
 Resta ——— carra 15. vers. 3. — c. 7. vers. 11. $\frac{1}{2}$

Deductione carra 15. vers. 6. — c. 7. vers. 15.

Quale versure 3. deducti dalli primi affitti, cioè dalle carra 15. e versure 6. e quello, che resta, la metà si hà da ponere sotto l'affitto, con la rata della mezzana, e dopò si somma, e quello si pone per deductione, come di sopra.

Si nota ancora, che la metà delle carra 15. e vers. 3. che restano d'affitti, e dopò si pottano per deductione, vengono del modo seguente.

Nel primo, che s'incominciorno à rompere le tere in detta locatione della Procina non se ne rompi più, che carra 15. e versure 6. di dette terre, e l'altro saldo è remasto per vso, e pascolo delle pecore, che però per ogni affitto, che per ogn'anno si fa, si deduce da detto primo affitto, e di quello, che resta se ne porta la metà per deductione, come di sopra, per causa che quello, che resta è restoppia, e non saldo vergine, quale recade à beneficio del locato à carra 20. à migliaro si la locatione viene stimata à carra dieci, & si è stimata à carra 12. viene 24. & si è à carra. 13. viene carra 26.

Fatta la deductione sudetta di terre falde, viene la tariffa della deductione generale del modo seguente.

Procina à carra 13. à migliaro, pecore 19211. carra 7. vers. 15. che conforme lo stile vengono pecore 597. che dedutte dalle pecore 19211. restano pecore 18614. e si fa per la regola del trè,

1771

ciò

cioè le carra 13. mi dà vn migliaro de pecore, per la quale ragione si dispensa, che mi daranno le carra 7. e versure 15. ò più, ò meno che si trouano affittate in ciaschedun'anno.

Dell'istesso modo si segue à quelle locationi, che sono, si à car. 11. come à carra 12. come dire se carra 11. ò 12. mi dà vno migliaro de pecore che mi daranno le carra, che appaiono affittate di nuouo in quell'anno.

Vengono dopò l'herbaggi di Monte Serico, come Castello da Capo d'Anisi 5. di carra 36. $\frac{1}{2}$ à carra 3. e versure 18. che conforme la sopradetta regola del trè, si dirà se le carra 3. e versure 18. mi danno pecore mille, che mi daranno le carra 8. e versure 9. più, ò meno, che vi si trouassero d'affitto, e quella somma, che ne ricade per la multiplica di detta regola del trè, viene ad importare la somma della quale si forma la deduttione. E così consecutiuamente per tutti l'altri herbaggi di Monte Serico, come la Minerua, & altri che vanno notati nella tariffa della deduttione.

Si farà appresso il libretto della locatione, cioè di tutta l'estima, & restori di tutte le locationi, ponendo in primis in vna facciata l'estima di tutta la Puglia, per vedere si batte con la tariffa, nell'altra facciata ponere l'estima con li restori, per vedere si batte con tutta la tariffa, & aggiustata tutta l'estima, che vada d'accordo con detta tariffa si haurà da vedere, quanto viene l'erba, la quale si calcolerà à ragione di docati 132. il migliaro; e perche in detta stima, ci va la locatione della Guardiola conforme alcuni anni per pecore 81843. ò più, ò meno, per le quali si paga à ragione di doc. 90. il migliaro, e per egualare la fida à ragione di detti docati 132. à migliaro conforme l'altra si dà più herba quanta cape per egualare, che venga il migliaro alla detta ragione di docati 132. quale agumento fuole importare pecore 1105216 la somma con l'istessa stima, e calcolo similmente à detta ragione di docati 132. il migliaro.

Finito il libretto della locatione, cioè che sia posta la tavola dell'estima, e del possidite, si pigliano le pecore reali di Piedimonte in vna facciata del detto libretto, mà prima ripartito il possidite per tutte le pecore reali, che darà conforme fuole pecore 1900. à migliaro, e per detto numero multiplicare le dette pecore reali di Piedimonte, che vntendo dopò la detta multiplicatione con detto reale di Piedimonte, quelle si calcoleranno à doc. 705. il migliaro.

Dopo

Dopò si piglia il possidibile della Guardiola, vnà con lagumento, e si calcola à docati 90. il migliaro, & il remanente à docati 132. come di sopra; quale multiplicatione vnite insieme fanno la summa di tutto il denaro, che importa il possidibile di sopra, di docati 142243. 1. 4.

Quando che si viuesse per via di transatione, e che il denaro promesso fusse di maggior summa delli sudetti docati 142243. 1. 4. & infino alla summa di docati 192000. e che per giungere al numero del denaro promesso fusse necessario darli tanto aere, si potrà fare del modo sottoscritto, v3.

Dare ogni 30000. docati vno milione de pecore in aere, che conforme suole venire d'aere pecore 1410000. più, ò meno, quali ripartiti, come di sopra per pecore 110554. di possidibile, viene pecore 1275. à migliaro, che multiplicato per la loro parte, tanto delle pecore di Piedimonte, quanto della Guardiola, & Apruzzo, ne viene lo spradetto numero delle pecore, che calcolate per le sopraddette raggioni, cioè Apruzzo à docati 30. e Piedimonte à docati 23. 4. 6. $\frac{1}{2}$ e Guardiola à docati 202. 5. $\frac{1}{2}$ ne viene la summa di altri docati 41181. 2. 10. caso che tanto di più fusse il numero promesso; & essendo maggiore si può regolare del modo sudetto.

Per fare la giuntione dell'herba al reale, si pigliarà il numero delle pecore aerie, che sono pecore 1410000. e dopò tutto il possidibile, che sono pecore 1105524. & vnirli, che faranno la summa de pecore 2515524. e da detta summa dedurne le pecore reali, che sono pecore 564000. ne restano pecore 1951524. quali dopò ripartito per detto numero de pecore reali 564000. quello ne ricade come di sopra, che sono pecore 3460. à migliaro, se ne fa la tariffa conforme al solito.

Per ripartire l'aere, e dare ad ogni locatione la sua parte, cioè doue dice per empirie si piglia il numero de pecore aerie, che sono pecore 1410000. e si riparte per il numero de pecore 722233. dell'estima solo, e di quello ne viene si multiplica la detta estima, locatione per locatione, che si darà il sopraddetto numero de pecore 1410000, e si pone al scarciatoglietto: E dopò si piglia il numero delle pecore aerie, e si pone in vno foglio di carta, & all'incontro si pone tutto il numero delle pecore reali, & herba, locatione per locatione, e così si conoscerà chi locatione caccia, e chi riceue, cioè chi locatione haurà più pecore, che herba cacciarà, e

quel-

quella, che haurà più herba, che pecore riceuerà.

Ripartimento solito farsi dal retroscritto aere, e prezzo delli herbaggi straordinarij insoliti impossidibili, cioè non soliti à possederli, parte per seruirno per vso di animali proprij delli padroni di essi, e parte per vso di coltura, soliti dispensarsi in alcuni anni, e di farsi buono il detto prezzo alli locati, in virtù d'ordine della Regia Camera dato nell'anno 1596. all'infra scritta ragione, cioè alli locati di Piedimonte à ducati 81. 13. $\frac{3}{4}$ il migliaro; alli locati della Guardiola à ducati 69. 2. 14. alli locati di tutte l'altre locationi à ducati 102. il migliaro, e farseli anco buono il caccito della Guardiola solito hauere all'infra scritta ragione, cioè alli locati della generalità dedutto Piedimonte alla ragione di duc. 42. il migliaro, & alli detti locati di Piedimonte della locatione della Procinza à ducati 15. il migliaro, con il ripartimento delli ducati 1168. 8. ritrouati souerchi per ragione de pecore professate in tanta quantità di denari all'aere pro rata.

Procina.

Defenza dell'Vniuersità	— — — — —	pecore 41640
Guardiola	— — — — —	pecore 3200. — — — — — pecore 1785.
<i>Caccio in</i> Lesena	— — — — —	pecore 6000. — — — — — pecore 3650.
Casalnouo	— — — — —	pecore 6070. — — — — — pecore 3761.

pecore 50836.

Delle quali pecore 50836. dedottone le pec. 1785. della Guardiola, che vanno à differente prezzo, restano pecore 49051. delle quali ne competeno alli locati di Piedimonte per le pec. 31750. pec. 18309. quale calcolate à duc. 81. 13. $\frac{3}{4}$ importano — — — — — duc. 1485. 2. 13.

E per la rata delle pec. 1785. della Guardiola, li competeno pec. 667. che calcolate alla ragione di duc. 69. 2. 14. importano duc. 46. 2. 1. li quali vniti, sono — — — — — duc. 1531. 4. 14.

E per la rata delle pecore 3200. di Caccito in la Guardiola, li competeno pecore 1195. che calcolate à ducati 15. il migliaro, importano ducati 17. 4. 12. che sono in tutto — — — — — duc. 1549. 4. 3.

E per la rata delli duc. 1168. 8. li spettano — — — — — duc. 13. 1. 11.

duc. 1563. 0. 14.

Qua-

Quali duc. 1363. o. 14. ripartiti frà essi locati, viene à migliaro duc. 49. r. 3. ———

Le restante pecore 30742. competeno ad essa locatione per li locati d'Apruzzo per le pec. 53310. professate, che calcolate à duc. 102. il migliaro, importano — duc. 3135. 3. 8.

E per la rata delle pecore 1785. della Guardiola, le competeno per le pecore 1118. che calcolate alla ragione di duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano — duc. 77. 3. 15.

E per la rata delle pecore 3200. del Caccito della Guardiola ne li competeno pecore 2005. che calcolate alla ragione di duc. 42. il migliaro, importano — duc. 48. 1. 1.

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano — duc. 22. 1. 16.

Quali duc. 3320. ripartiti frà essi locati — duc. 3320. o. o. viene à migliaro — duc. 62. 1. 7.

Defens.

Defenza di Chienti Vecchio	pecore 28777.
Procina	pecore 6000.
Trinità	pecore 7456.
Salpi	pecore 17505.

E le restante pecore 9942. competeno ad essa locatione per le pec. 16340. che calcolate alla ragione di ducati 102. il migliaro, importano — duc. 1014. 0. 8.

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano — duc. 6. 4. 5.

duc. 1020. 4. 13

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro — duc. 62. 2. 8.

Arignano.

Selva del Conte	pecore 104729.
Pont'Albanito	pecore 8633.
Cauc	pecore 6159.
Feudo	pecore 5408.
Salpi	pecore 92876.

E le restante pecore 35812. competeno ad essa locatione per le pec. 58760. che calcolate à duc. 102.

il migliaro, importano ~~_____~~ duc. 3652.4.2.
 E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano duc. 24.3.5.

~~_____~~
 duc. 3677.2.7.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
 migliaro ~~_____~~ duc. 62. 2. 18.

Sant' Andrea,

Defenza di Santo Marzano ~~_____~~ pecore 17888.
 Cassio in Guardiola ~~_____~~ pecore 2500. ~~_____~~ pecore 1395.
 Casalnuovo ~~_____~~ pecore 4664. ~~_____~~ pecore 2890.

In tutto ~~_____~~ pecore 22173.

Dalle quasi pecore 22173. dedottone pecore 1395.
 della Guardiola, restano pecore 20778. che calcolate
 alla raggione di ducati 102. il migliaro, importano duc. 2119.2.15.

E le restante pecore 1395. della Guardiola à ducati
 69. 2. 14. importano ~~_____~~ duc. 97. 0. 15.

E per le pecore 2500. di Cassio, à duc. 42. il mi-
 gliaro ~~_____~~ duc. 105. ~~_____~~

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano duc. 15. 2. 17.

~~_____~~
 duc. 1337. 0. 7.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
 migliaro ~~_____~~ duc. 62. 4. 14.

Casalmoro.

Defenza di Ferrauto ~~_____~~ pecore 100527.
 Andria ~~_____~~ pecore 22742. ~~_____~~ pecore 14093.
 Ricene Sant'Andrea ~~_____~~ pecore 4664. ~~_____~~ pecore 2890.
 da Procina ~~_____~~ pecore 6070. ~~_____~~ pecore 3761.
 San Giuliano ~~_____~~ pecore 5753. ~~_____~~ pecore 3565.

E le restante pecore 76212. competeno ad essa loca-
 tione per le pecore 12960. professate, che calcolate
 à ducati 102. il migliaro, importano ~~_____~~ duc. 7773. 8. 2.

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano duc. 51. 2. 18.

~~_____~~
 duc. 7825. 0. 1.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
 migliaro ~~_____~~ duc. 63. 3. 4.

	Paglicete di Manfredonia	pecore 172659.
<i>Ricene dalle</i>	Gauc	pecore 12000. — pecore 7189.
	Vallecandella	pecore 35000. — pecore 20941.
	San Giuliano	pecore 4292. — pecore 2367.

E le restante pecore 141962. competeno ad essa locazione per le pec. 237260. professate, che calcolate à ducati 102. il migliaro, importano ———— duc. 14481.0.14.
E per la rata delli duc. 1168.0.8. li spettano -- duc. 99.1.16.

—————
duc. 14579.2.8.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ———— duc. 61.2.2.

Castiglione.

	Macchione di Foggia	pecore 131456.
	Tresfanti	pecore 46817. — pecore 28647.
	Ordone	pecore 4000. — pecore 2447.
	Vallecandella	pecore 7041. — pecore 4308.
<i>Ricene da</i>	San Giuliano	pecore 48816. — pecore 29886.
	Salpi	pecore 45173. — pecore 27641.
	Trinità	pecore 29370. — pecore 17971.
	Canosa	pecore 17505. — pecore 10711.

E le restante pecore 9845. competeno ad essa locazione per le pecore 16090. professate, che calcolate à ducati 102. il migliaro, importano ———— duc. 1004.0.19.
E per la rata delli duc. 1168.0.8. li spettano, duc. 6.3.15.

—————
duc. 1010.4.14.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ———— duc. 62.4.3.

Tresfanti.

	Defenza di Siripañ	pecore 66006.
<i>Caccia in</i>	Guardiola	pecore 10000. — pecore 5580.
	Castiglione	pecore 46817. — pecore 28647.

—————
in tutto - pec. 100233.

Delle quali pecore 100233. dedottone pecore 5580. della Guardiola, restano pecore 94653. che calcolate à

duc.

duc. 102. il migliaro, importano _____ duc. 9654. 3. -
 E le restante pecore 5580. della Guardiola, calco-
 late à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano _____ duc. 388. 0. 6.
 E per lo caccito de pecore 10000. à ducati 42. il
 migliaro, importano _____ duc. 420. 0. 0.
 E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano - duc. 70. 0. 11.

duc. 10532. 3. 17.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
 migliaro _____ duc. 63. 0. 10

Pons' Albanis.

Defenza di Cernaro _____ pecore 59014.
 Guardiola _____ pecore 3000. _____ pecore 1674.
 Caccia in Orea _____ pecore 1000. _____ pecore 1208.
 Arignano _____ pecore 8633. _____ pecore 5260.

sono in tutto -- pec. 67156.

Delle quali pecore 67156. dedottone pecore 1674.
 della Guardiola, restano pecore 65482. che calcolate
 à ducati 102. il migliaro, importano _____ duc. 6679. 0. 26.
 E le restante pec. 1674. calcolate à duc. 69. 2. 14. il
 migliaro, còforme si paga alla Guardiola, importano duc. 116. 2. 10.
 E per le pec. 3000. di caccito à duc. 42. il migliaro duc. 126. 0. 0.
 E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano -- duc. 45. 3. 10.

duc. 6967. 3. 9.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
 migliaro _____ duc. 63. 4. 12.

Cine.

Defenza di Santo Gio. Rotundo _____ pecore 38369.
 Guardiola _____ pecore 5000. _____ pecore 2790.
 Caccia in Candelaro _____ pecore 12000. _____ pecore 7189.
 Arignano _____ pecore 6159. _____ pecore 3753.

sono in tutto ---- pec. 52101.

Delle quali pecore 52101. dedottone pecore 2790.
 della Guardiola, restano pecore 49311. che calcolate
 à ducati 102. il migliaro, importano _____ duc. 5029. 3. 12.

Ele

E le restante pecore 2790. di detta Guardiola, calcolate à duc. 69. 2. 14., importano _____ duc. 194.0. 3.

E per le pecore 5000. di caccito à duc. 42. il migliaro _____ duc. 210.0. 0.

E per la rata delli duc. 1168.0.8. li spettano _____ duc. 361.19.

_____ duc. 5470.0.14.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
migliaro _____ duc. 63.0.4.

Orta.

Mezana del Triunfo _____ pecore 74347.

Pont' Albanito _____ pecore 2000. _____ pecore 1208.

Ortona _____ pecore 4088. _____ pecore 2468.

Ricene Vallecandella _____ pecore 12000. _____ pecore 7244.

do Salsola _____ pecore 880. _____ pecore 531.

Trinikà _____ pecore 5635. _____ pecore 3402.

Canosa _____ pecore 8080. _____ pecore 4866.

E le restante pecore 54628. competeno ad essa locazione per le pecore 90470. che calcolate à duc. 102. migliaro, importano _____ duc. 55720.15.

E per la rata delli duc. 1168.0.8. li spettano _____ duc. 37.4.15.

_____ duc. 5610.0.0.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
migliaro _____ duc. 62.

Ortona.

Isca del Lupo _____ pecore 76107.

Guardiola _____ pecore 2200. _____ pecore 1227.

Caccito _____ pecore 4088. _____ pecore 2468.

Castiglione _____ pecore 4000. _____ pecore 2447.

sono in tutto _____ pecore 82249.

Delle quali pecore 82249. dedottone pecore 1227. della Guardiola, restano pecore 81022. che calcolate à ducati 102. il migliaro, importano _____ duc. 8264.14.

E le restante pecore 1227. della Guardiola, calcolate à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano _____ duc. 84. 1. 13.

E per

E per le pecore 2000, di caccito à ducati 42. il
 migliaro _____ duc. 92.2.0.
 E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano, duc. 55.3.2.

duc. 8497.2.14.

Quali ripartiti fra essi locati, viene à
 migliaro _____ ducati 64. o. 9.
Feudo.

Defenza delle Bacche: _____ pecore 40972.
 Guardiola: _____ pecore 2200. _____ pecore 1227.
 Caccia in In Cornito: _____ pecore 3000. _____ pecore 1796.
 Arignano: _____ pecore 5403. _____ pecore 3295.

sono in tutto, pecore 47290.

Delle quali pecore 47290. dedottone pecore 2227.
 della Guardiola, restano pecore 46063. che calcola-
 te à ducati 102. il migliaro, importano _____ duc. 4698. 2. 2.

E le restante pecore 1227. della Guardiola, calco-
 late à ducati 69. 2. 14. importano _____ duc. 85. 1. 13.

E per le pec. 2200. di caccito à duc. 42. il migliaro, duc. 92.2.0.

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano. duc. 33.2.0.

duc. 4909.2.15.

Quali ripartiti fra essi locati, viene à
 migliaro _____ duc. 61. 3. 5.

Cornito.

Mezzina grande: _____ pecore 51432.
 Feudo: _____ pecore 3000. _____ pecore 1796.
 Riscu. da Vallecandella: _____ pecore 8000. _____ pecore 4789.
 Canola: _____ pecore 7142. _____ pecore 4276.

E le restante pecore 40571. competeno ad essa lo-
 catione per le pecore 85892. che calcolate, alla rag-
 gione di duc. 102. il migliaro, importano _____ duc. 4138. 1. 4.

E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano. duc. 29.4.1.

duc. 4167.0.5.

Quali ripartiti fra essi locati, viene à
 migliaro _____ duc. 61. 2. 10.

Vallecandella.

Finocchiaro di Lauiello.	pecore 90958.
Guardiola	pecore 17000. — pecore 9486.
<i>Caccia in</i> Candelaro	pecore 35000. — pecore 20941.
Orta	pecore 12000. — pecore 7244.
Cornito	pecore 8000. — pecore 4789.
Castiglione	pecore 7041. — pecore 4308.

Sono in tutto — pecore 137726.

Delle quali pecore 137726. dedottone pecore 9486.
della Guardiola, restano pecore 128240. che calco-
late à ducati 102. il migliaro, importano — duc. 13080.2. 8.

E le restante pecore 9486. della Guardiola à duc. 69.
2. 14. il migliaro, importano — duc. 659.3.10.
E per le pecore 17000. di caccito à duc. 42. il mi-
gliaro — duc. 714.0.0.
E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. spettano — duc. 97.2. 8.

duc. 14551.3. 6.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
migliaro — duc. 62. 2. 11.

Salfola.

Demanio di Lauiello	pecore 35357.
<i>Caccia in</i> Orta	pecore 880. — pecore 531.

che sono in tutto — pec. 35888.

Che calcolate à duc. 102. il migliaro, importano duc 3660.2.17.
E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano — duc. 24.0.11.

duc. 3684. 3. 8.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
migliaro — duc. 64. 0. 9.

San Gialiano.

Lionessa del Prencipe di Melfi	pecore 25213.
Guardiola	pecore 16000. — pecore 8928.
Camarda	pecore 634. — pecore 379.
<i>Caccia in</i> Candelaro	pecore 4292. — pecore 2567.
Casalnoue	pecore 5753. — pecore 3565.

Ca-

Castiglione ————— pecore 48846. ————— pecore 29886.

sono in tutto ————— pec. 70538.

Delle quali pecore 70538. dedottone pecore 5828.
della Guardiola, restano pecore 61610. che calcolate à
duc. 102. il migliaro, importano ————— duc. 6284. 1. 2.

E le restante pecore 8928. della Guardiola, calcolate
à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano ————— duc. 620. 4. 9.

E per le pec. 16000. di caccito à duc. 42. il migliaro pec. 672. 0. 8.

E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano ————— duc. 501. 8.

—————
pec. 7627. 1. 19.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
migliaro ————— duc. 63. 3. 3.

Salpi.

Defenza del Monte ————— pec. 109417.

Guardiola ————— pecore 42000. ————— pec. 23436.

Caccia Arignano ————— pecore 92876. ————— pec. 56609.

in Castiglione ————— pecore 45173. ————— pec. 27641.

Lesena ————— pecore 17505. ————— pec. 10651.

—————
sono in tutto ————— pec. 227747.

Delle quali pecore 227747. dedottone pec. 23436.
della Guardiola, restano pec. 204311. quale calcolate
à duc. 102. il migliaro, importano ————— duc. 20839. 3. 12.

E le restante pecore 23436. della Guardiola, calco-
late à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano ————— duc. 1629. 4. 5.

E per le pec. 42000. di caccito à d. 42. il migliaro, d. 17640. 0.

E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano ————— duc. 168. 0. 5.

—————
duc. 24401. 3. 2.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
migliaro ————— duc. 60. 4. 12.

Trinità.

Defenza del Casale ————— pecore 91399.

Guardiola ————— pecore 10600. ————— pecore 5914.

Caccia in Castiglione ————— pecore 29370. ————— pecore 17971.

Orta ————— pecore 5635. ————— pecore 3402.

S

Le-

Lefenz ————— pecore 7456. ————— pecore 4535.

sono in tutto ————— pecore 123221.

Delle quali pecore 123221. dedottone pecore 5914. della Guardiola, restano pecore 117307. quale calcolare à duc. 102. il migliaro, importano ————— duc. 11965. 1. 11.

E le restante pec. 5914. dell3 Guardiola, alla ragione di duc. 69. 2. 4. il migliaro, importano ————— ducati 411. 1. 5.

E per le pecore 10600. di caccito à duc. 42. il migliaro ————— duc. 445. 1. 0.

E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano — duc. 68. 2. 11.

————— duc. 12908. 1. 7.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ————— duc. 62. 2. 19.

Canosa.

Quarto insolito di Canosa ————— pecore 118566.

Guardiola ————— pecore 8000. ————— pecore 4464.

Cornito ————— pecore 7142. ————— pecore 4276.

Cacciaia Orta ————— pecore 8960. ————— pecore 4866.

Castiglione ————— pecore 17505. ————— pecore 10711.

sono in tutto ————— pecore 142883.

Delle quali pecore 142883. dedottone pecore 4464. della Guardiola, restano pecore 138419. quale calcolare à ducati 102. il migliaro, importano ————— duc. 14118. 3. 13.

E le restante pecore 4464. della Guardiola calcolate à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano ————— duc. 310. 2. 4.

E per le pecore 8000. di caccito à ducati 42. il migliaro ————— duc. 336. 0. 0.

E per la rata delli duc. 1168. 0. 8. li spettano — duc. 98. 3. 2.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro ————— duc. 63. 1. 2. 14863. 3. 19.

Camarda.

Cisterna del Prencipe di Melfi ————— pecore 9297.

Ricue da San Giuliano ————— pecore 634. ————— pecore 379.

E le restante pecore 8914. competeno ad essa loca-

zione

zione per le pecore 14950. professate, che calcolate
 à 102. il migliaro, importano _____ duc. 909.3. 3.
 E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano, duc. 6.1. 7.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
 migliaro _____ duc. 61. 1. 6.

Andria.

Bosco di Corato _____ pecore 75259.
Caccia in Guardiola _____ pecore 6190. _____ pecore 3454.
 Casalnuovo _____ pecore 22742. _____ pecore 14093.
 sono in tutto _____ pecore 92806.

Delle quali pecore 92806. dedottone pecore 3454.
 della Guardiola, restano pecore 89352. quale calco-
 late à ducati 102. il migliaro, importano _____ duc. 913.410.

E le restante pecore 3454. della Guardiola, calco-
 late à duc. 69. 2. 14. il migliaro, importano --- duc. 240.1. 0.
 E le pecore 6190. di caccito, calcolate à duc. 42. il
 migliaro, importano _____ duc. 259. 4 18.
 E per la rata delli duc. 1168. o. 8. li spettano--- duc. 64. 4. 4.

duc. 9678.4.12.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à
 migliaro _____ duc. 62. 3. 1.

Guardiola.

Guardamento _____ pecore 102620.
Ricene Procina _____ pecore 3200. _____ pecore 1785.
dalla Sant'Andrea _____ pecore 2500. _____ pecore 1395.
 Trefanti _____ pecore 10000. _____ pecore 5580.
 Pont'Albanito _____ pecore 3000. _____ pecore 1674.
 Caue _____ pecore 5000. _____ pecore 2790.
 Ordon _____ pecore 2200. _____ pecore 1227.
 Feudo _____ pecore 2200. _____ pecore 1227.
 Vallecandella _____ pecore 17000. _____ pecore 9486.
 San Giuliano _____ pecore 16000. _____ pecore 8928.
 Salpi _____ pecore 42000. _____ pecore 23436.
 Trinità _____ pecore 10600. _____ pecore 5914.
 Canosa _____ pecore 8000. _____ pecore 4464.
 Andria _____ pecore 6190. _____ pecore 3454.

S a

E le

E le restanre pecore 31260. competeno ad essa locazione per le pecore 56000. quale calcolate à ducati 69. 2. 14. il migliaro, importano. ——— duc. 2173. 4. 17.

E per la rata delli duc. 1168. 08. li spettano, duc. 23. 2. 9.

—————
duc. 2197. 2. 6.

Quali ripartiti frà essi locati, viene à migliaro duc. 39. 1. 4.

Modo come si forma al presente in Dobana la ripartitione dell'utilità del pane, e nota della ripartitione fatta di essa nell'anno

1650. e 1651.

SI pigliano le summe dell'estima delle pecore di ciascheduna locazione delle notate, e solite à pagare detta utilità, come obligate ad essa; e poi summare insieme tutte dette estime, cioè per la summa, che resta in quell'anno ogn'vna di esse, fatta la deduttione della coltura, che sono per appunto quelle summe, che appaiono notate nella tariffa, che si forma ogn'anno nella Regia Dobana, quale stanno calcolate nell'ultima colonna di detta tariffa, tutta detta summa in sano sopra di essa si ripartino li docati 4000. 1. 17. quella rata, che ne ricade à migliaro, si hà da moltiplicare per la summa in particolare di ciascheduna delle sudette locazioni soggette, e quella summa, che ne viene da detta moltiplicatione, si hà da ripartire per le pecore reali, & herba vnite insieme di ciascheduna locazione delle dette soggette vnitamente con quelle pecore, che entrassero per caccito nelle dette locazioni soggette, e la rata, che ne recade da detta ripartitione, si moltiplica per ciascheduna partita delle pecore reali, & herba di ogn'vno delli locati descritti nelle sudette locazioni soggette. Auuertendo, che se entrassero per caccito in vna locazione soggetta à detto pagamento, vn'altra locazione similmente obligata al pagamento di detta utilità del pane, quella rata, che ne li spetta per le pecore, che vanno per caccito in detta locazione soggetta, si hà da vnire insieme con quella summa, che recade ad vna locazione propria, in virtù della prima ripartitione, vt supra; E poi ambe due summe vnite calcolate insieme si ripartino sopra le pecore reali, & herba professate dalli locati di detta locazione soggetta al sudetto pagamento, la quale è andata per caccito in vn'altra locazione similmente obligata à pagare det-

detta utilità. E nelle locationi, che riceuono la rata che li spetta di detto pagamento conforme recade per la prima ripartitione delli doc. 4000. r. 17. che si ripartino per tutte le locationi soggette infano (come si è detto al principio) si riparte non solo per le pecore reali, & herba di essa locatione, che riceue, mà ancora per quel numero de pecore, che vi entrano dell'altre locationi, che ci vengono per caccito, & in questa conformità si vnisce insieme tutto il numero delle pecore reali, & herba, tanto di dette locationi che riceuono, quanto di quelle, che ci entrano per caccito, e summate insieme sopra di esse, si riparte detta rata recaduta à detta locatione, che riceue, & è soggetta al detto pagamento, e quella che ne ricade da detta ripartitione, si moltiplica per le summe, tanto di essa propria locatione, quanto di quelle, che vi sono per caccito, e quelle che vengono da detta moltiplicatione alle pecore di essa propria locatione, si riparte nel particolare frà le pecore reali, & herba di dette locationi, che ci sono entrate per caccito l'vnisce con la rata propria, che spetta à ciascheduna di esse locationi (essendo delle soggette, & obligate; & summate insieme detta rata, la somma poi, che ne peruiene, si riparte in particolare per le pecore reali, & herba di ciascheduna locatione, vt suprà; e quella rata, che ne peruiene vltimamente si moltiplica per il numero de pecore di ciascheduno locato di ciascheduna locatione, e quella somma, che ne peruiene da detta moltiplicatione vltima, è quella che si carica, e dà debito à ciascheduno locato frà la somma, che deue per la fida di qualsiuoglia anno.

*Ripartitione fatta dell'utilità del Pane nell'anno 1650. e 1651.
e locationi che entrano à detto pagamento.*

A Rignano tanto per l'estima sua propria, quanto per l'estima di Santo Chirico, dedotta la coltura, pec. 46258.
Casale nouo per Lama Ciprana, dedotta la coltura, importa l'estima _____ pec. 4596.
Candelaro tanto per l'estima sua propria, quanto per l'estima di Farano, dedotta la coltura, estima _____ pec 76876.
Castiglione tanto per l'estima sua propria, quanto per l'estima di Santo Iacouo, Fontanella, e Versentino, dedotta la coltura _____ pec 54458.
Tte.

Tresfanti per l'estima sua propria, e per l'estima della
Correa grande, e Correa picciola, dedotta la coltura,
estima _____ pec. 29960.

Pont'Albanito non per l'estima sua, mà per Santo Lo-
renzo dedotto la coltura _____ pec. 5673.

Feudo non per la stima sua, mà per la fabrica ---- pec. 3742.

Sopra il numero sudetto de pecore _____ 221563.
Si ripartino li detti _____ docati 4000. l. 17.

*Estima generale, e antica delle locazioni, e herbaggi
della Puglia.*

P Rocina à carra 13. di Territorio à migliaro de pecore,
è stimata _____ pecore 19211.

Lesena à carra 13. di territ. à migl. de pec., è stimata pec. 13467.

Arignano à carr. 11. di territ. à migl. de pec., è stimata pec. 41820.

Sân' Andrea à car. 10. di terr. à migl. de pec. è stimata pec. 10380.

Casal nouo à car. 10. di terr. à migl. de pec. è stimata pec. 51080.

Santo Iacouo à car. 11. di terr. à migl. de pec. è stimata pec. 7658.

Lama Ciprana à car. 11. di terr. à migl. de pec. è stimata p. 6077.

Fontanella à car. 10. di terr. à migl. de pec. è stimata pec. 3562.

Versentino à car. 10. di terr. à migl. de pec. è stimata pec. 5870.

Farano à carra 10. di territ. à migl. de pec. è stimata pec. 15322.

Candelaro à carra 10. di terr. à migl. de pec. è stimata pec. 70097.

Parite à carra 10. di territ. à migl. de pec. è stimata pec. 2200.

Santo Chirico à car. 11. di territ. à migl. de pec. è stim. pec. 7886.

Catiglione à carra 10. di territ. à migl. de pec. è stim. pec. 61895.

S. Lorenzo à carra 11. di territ. à migl. de pec. è stim. pec. 8183.

Fabrica a carra 10. di territorio a migl. de pec. è stim. pec. 7348.

Correa grande a car. 10. di territ. a migl. de pec. è stim. pec. 16813.

Correa picciola a car. 10. di terr. a migl. de pec. è stim. pec. 8152.

Tresfanti a carra 10. di terr. a migl. de pec. è stimata pec. 44693.

Pont'Albanito a car. 11. di terr. a migl. de pec. è stim. pec. 30730.

Cave a carra 13. di territ. a migl. de pec. è stimata pec. 13867.

Sipanto a carra 13. di territ. a migl. de pec. è stimata pec. 3693.

Orta a carra 10. di territ. a migl. de pec. è stimata pec. 25272.

Ortona a carra 10. di territ. a migl. de pec. è stim. pec. 23018.

stor-

Stornara a carra 11. di territ. a migl. de pec. è stim. pec.	16923.
Feudo a carra 12. di territ. a migl. de pec. è stimata pec.	20342.
Cornito a carra 11. di territ. a migl. de pec. è stimata pec.	24500.
Vallecandella a carra 10. di territ. a migl. de pec. è stimata	pec. 29875.
Salsola, e Cammarella a car. 10. di territ. a migl. de pec. è stimata	pec. 17835.
San Giuliano a car. 11. di territ. a migl. de pec. è stim. pec.	11000.
Quarto delli Turri a carra 10. di territ. a migl. de pec. è stim.	pec. 18535.
San Gio. in Fonte a car. 11. di ter. a migl. de pec. è stim. pec.	6161.
Quarto di San Gio. a carra 10. di territ. a migl. de pec. è stimata	pec. 15000.
Salpi a carra 10. di territ. a migliaro de pec. è stimata pec.	55067.
Trinità a carra 10. di territ. a migl. de pec. è stim. pec.	36166.
Canne a carra 10. di territ. a migl. de pec. è stimata pec.	11406.
Canosa a carra 12. di territ. a migl. de pec. è stimata pec.	52855.
Gaudiano a carra 11. di territ. a migl. de pec. è stim. pec.	10807.
Parafacco a carra 11. di territ. a migl. de pec. è stim. pec.	6859.
Camarda a carra 11. di territ. a migl. de pec. è stim. pec.	6900.
Andria a carra 11. di territ. a migl. de pec. è stim. pec.	40000.
Guardiola a carra 13. di territ. a migl. de pec. è stim. pec.	49968.

Sono — pecore 907593.

Della sudetta stima vengono hoggi dedotte le pecore 2200. di Parite, & anco da Trefanti pecore 1447. della Guardiola per l'Abbate di Vitolano, come anco si è detto di sopra.

Herbaggi di Monte Serico, e loro stima.

C Astello da Capo d'Aniti 5. è di carra di territ. 36. $\frac{1}{2}$ estim.	pec. 9365.
Percoyo di Aniti 3. è di car. di territ. 39. estim.	pec. 6430.
Piana Cardona picciola di Aniti 2. è di car. di territ. 37. estim.	pecore 4145.
Piana Cardona grande di Aniti 6. è di car. di territ. 44. estim.	pec. 12198.
Pesco Lombardo di Aniti 1. è di car. di territ. 11. estim. pec.	1450.

Pe-

Perayno di Aniti 6. di car. di territ. 54. $\frac{1}{2}$ estim. -- pec.	11694.
Castello da piedi di Aniti 6. è di car. di territ. 50. $\frac{1}{2}$	
estim. ————— pec.	10236.
Gombarda di Aniti 6. è di car. di territ. 34. estim. -- pec.	8700.
Santo Pietro in Vlmo di Aniti 1. $\frac{1}{2}$ è di car. di ter. 10. $\frac{1}{2}$	
estim. ————— pec.	3900.
Monte Coculo di Aniti 5. è di car. di territ. 57. estim. pec.	7850.
Andrisciana di Aniti 1. $\frac{1}{2}$ è di car. di terr. 23. $\frac{1}{2}$ estim. pec.	3008.
Cugno di Santo Lorenzo di Aniti 1. è di car. di ter. 10. $\frac{1}{2}$	
estim. ————— pec.	1970.
Cerasola picciola di Aniti 0. è di car. di ter. 9. $\frac{1}{2}$ estim. pec.	4000.
Cerasola grande di Aniti 0. è di car. di ter. 17. $\frac{1}{2}$ estim. pec.	5200.
Minerua di Aniti 2. è di carr. di terr. 17. $\frac{1}{2}$ estim. --- pec.	3900.
Capradosso di Aniti 5. è di carr. di terr. 44. $\frac{1}{2}$ estim. pec.	9300.
Coperchia di Aniti 3. è di car. di terr. 37. $\frac{1}{2}$ estim. pec.	4258.
Monte di Poto di Aniti 5. è di car. di terr. 48. $\frac{1}{2}$ estim. pec.	8900.
Solagni di Aniti 3. è di carr. di terr. 17. estim. ——— pec.	3000.
Serra Cimino di Aniti 5. è di car. di ter. 57. $\frac{1}{2}$ estim. pec.	15420.
Bosco di Santo Lorenzo di Aniti 0. è di car. di terr. 46. $\frac{1}{2}$	
estim. ————— pec.	5500.
Sono ————— pec.	140424.

Defenze effraordinarie, e loro stima.

I Entra è di carra 28. di territorio, alla raggione di carra 5. e versure 12. à migliara de pecore è stimata pec.	5000.
Schifara è di car. 30. à car. 7. $\frac{1}{2}$ à migl. è stim. ——— pec.	4000.
Motta della Regina è di carr. 38. à carr. 9. e vers. 13. $\frac{1}{2}$	
à migl. è stim. ————— pec.	3930.
Tertiueri è di car. 85. à car. 9. e ver. 4. $\frac{1}{2}$ à migl. è stim. pec.	9200.
Pezza di Santo Nicola è di car. 71. e vers. 13. à car. 8.	
e vers. 19. $\frac{1}{2}$. à migl. estim. ————— pec.	8000.
Arbor'in piano è di car. 36. à car. 6. il migl. estim. pec.	6000.
Aluano è di carr. 50. à carr. 10. à migl. estim. ——— pec.	5000.
Barca è di car. 31. $\frac{1}{2}$ à car. 9. $\frac{1}{2}$ à migl. estim. ——— pec.	3500.
Scarauottolo è di carra 22. $\frac{1}{2}$. à car. 9. e vers. 8. à migl. è	
stimata ————— pec.	2500.

Stin-

Stincete è di carra 26. e versure 2. à carra 8. $\frac{2}{3}$ à migl.

è stim. _____ pec. 3250.

Lampisciano è di carra 20. à carra 8. à migl. è stimata pec. 2500.

Pentanella grande è di carra 21. à car. 7. à migl. è stim. pec. 3000.

Giardino è di carra 30. à carra 7. $\frac{1}{2}$ à migl. è stim _____ pec. 4000.

Defenza di Trefanti è di car. 10. à car. 5. à migl. è stim. pec. 2000.

Riaccia è di carra 32. à car. 7. e vers. 2. à migl. è stim. pec. 4500.

Macinato è di car. 30. à car. 6. vers. 3. $\frac{2}{3}$ à migl. è stim. pec. 5500.

Santo Leucie è di car... à carra 10. à migl. è stim. _____ pec. 5000.

Sono _____ pecore 76880.

Lauoratorio di Salpi è di carra 56. à carra 5. à migliaro,

è stim. _____ pecore 11200.

Mezana antica di detto Lauoratorio è di car. 22. à car. 2.

à migliaro, è stimata _____ pec. 11250.

Eago di Salpi è di car... à car. 10. à migl. è stim. _____ pec. 900.

Sono _____ pecore 23350.

Per fare la deductione della Puglia de lo che resta di possidibile, bisognerà ad ogni partita delle sopradette locationi, poner-
e tutte quelle carra di territorio, che staranno occupate à coltura, e calcolarle alle sudette ragioni, e dopò dedurle dall'estima sua, e quelle pecore, che restano sono di possidibili; e questo si caus-ogn'anno dopò fatto l'affitto generale delle terre salde; & annocchiare, che suol'effere nel mese di Ottobre, e principio di Nouembre dalli libri dell'affitti, che si conseruano nell'Archiuio di detta Regia Dohana, e s'intirola: La Deductione; E così s'intende delli sudetti herbaggi di Monte Serico, e defenze straordinarie solite, formandosi la detta deductione sopra la sudetta estima, e del modo sottoscritto, à conformità che suole accascare in alcun'anni; e più, e meno, secondo l'affitti delle Terre salde.



TARIFFA DELLA DEDUZIONE.

				Estima.	affitti
P Rocina à carra	13.	à	migliaro	pecore 19111.	
Lefena à carra	13.	à	migliaro	pecore 13467.	
Arignano à carra	11.	à	migliaro	pecore 41820.	
Sant'Andrea à carra	10.	à	migliaro	pecore 10380.	
Casal nuovo à carra	10.	à	migliaro	pecore 51080.	
Santo Iacovo à carra	11.	à	migliaro	pecore 7658.	
Lamaciprana à carra	11.	à	migliaro	pecore 6077.	
Fontanella à carra	10.	à	migliaro	pecore 3562.	
Verfessino à carra	10.	à	migliaro	pecore 5870.	
Farano à carra	10.	à	migliaro	pecore 15322.	
Candelaro à carra	10.	à	migliaro	pecore 70097.	
Porte à carra	10.	à	migliaro	pecore 2265.	
Santo Chirico à carra	11.	à	migliaro	pecore 7886.	
Castiglione à carra	10.	à	migliaro	pecore 61895.	
Santo Lorenzo à carra	10.	à	migliaro	pecore 8183.	
Fabrica à carra	10.	à	migliaro	pecore 7348.	
Correa grande à carra	10.	à	migliaro	pecore 16813.	
Correa picciola à carra	10.	à	migliaro	pecore 8152.	
Trefanti à carra	10.	à	migliaro	pecore 44693.	
Pont'Albanito à carra	11.	à	migliaro	pecore 30730.	
Caue à carra	13.	à	migliaro	pecore 13867.	
Sipanto à carra	13.	à	migliaro	pecore 3693.	
Orta à carra	10.	à	migliaro	pecore 25272.	
Osdona à carra	10.	à	migliaro	pecore 13018.	
Stornata à carra	11.	à	migliaro	pecore 16923.	
Fendo à carra	12.	à	migliaro	pecore 20342.	
Cornito à carra	11.	à	migliaro	pecore 24500.	
Vallecandella à carra	10.	à	migliaro	pecore 29875.	
Salfoia à Camerelle à car.	10.	à	migliaro	pecore 17835.	
San Giuliano à carra	11.	à	migliaro	pecore 11600.	
Quarto delli Turri à carra	10.	à	migliaro	pecore 18535.	
S. Gio. in Fonte à carra	11.	à	migliaro	pecore 6161.	
Quarto di S. Gio. à carra	10.	à	migliaro	pecore 15000.	
Salpi à carra	10.	à	migliaro	pecore 550067.	
Lavoratorio di Salpi à car.	5.	à	migliaro	pecore 11200.	
Mezana di Salpi à carra	2.	à	migliaro	pecore 11250.	
Ego di Salpi à carra	10.	à	migliaro	pecore 900.	
Trinità à carra	10.	à	migliaro	pecore 36166.	
Canne à carra	10.	à	migliaro	pecore 11406.	
Canosa à carra	12.	à	migliaro	pecore 52855.	
Gaudiano à carra	11.	à	migliaro	pecore 10807.	
Parafacco à carra	11.	à	migliaro	pecore 6859.	
Camarda à carra	11.	à	migliaro	pecore 6000.	
Andria à carra	11.	à	migliaro	pecore 40000.	
Guardiola à carra	13.	à	migliaro	pecore 49368.	

Sono

pecore 230945

P E R R I P A R T I E.

Cokura.	Deduzione.	Resto.
Carra 11. ver. 7.	pecore 871.	pecore 18340.
Carra 5. ver. 18.	pecore 454.	pecore 13013.
Carra 34. ver. 9.	pecore 3433.	pecore 28687.
Carra 23. ver. 8.	pecore 2340.	pecore 8040.
Carra 99. ver. 9.	pecore 9947.	pecore 41133.
Carra 18. ver. 18.	pecore 2633.	pecore 5025.
Carra 18. ver. 18.	pecore 17200.	pecore 4317.
Carra 6. ver. 0.	pecore 600.	pecore 2962.
Carra 24. ver. 8.	pecore 2440.	pecore 3430.
Carra 44. ver. 8.	pecore 4440.	pecore 10882.
Carra 33. ver. 18.	pecore 3392.	pecore 66703.
Carra		pecore 2200.
Carra 6. ver. 0.	pecore 548.	pecore 7338.
Carra 127. ver. 1.	pecore 12705.	pecore 49190.
Carra 33. ver. 1.	pecore 3305.	pecore 4878.
Carra 27. ver. 19.	pecore 2797.	pecore 4551.
Carra 42. ver. 20.	pecore 4210.	pecore 12603.
Carra 35. ver. 13.	pecore 3506.	pecore 4586.
Carra 26. ver. 17.	pecore 6289.	pecore 38404.
Carra 23. ver. 13.	pecore 11251.	pecore 19478.
Carra 6. ver. 12.	pecore 506.	pecore 13361.
Carra		pecore 3693.
Carra 64. ver. 8.	pecore 6446.	pecore 18832.
Carra 40. ver. 4.	pecore 4020.	pecore 18998.
Carra 8. ver. 7.	pecore 760.	pecore 16163.
Carra 58. ver. 6.	pecore 4860.	pecore 15482.
Carra 44. ver. 9.	pecore 4040.	pecore 20420.
Carra 74. ver. 11.	pecore 7455.	pecore 22420.
Carra 40. ver. 14.	pecore 4072.	pecore 13763.
Carra 58. ver. 14.	pecore 5336.	pecore 5664.
Carra 20. ver. 16.	pecore 2682.	pecore 15353.
Carra 14. ver. 19.	pecore 1367.	pecore 4794.
Carra 16. ver. 16.	pecore 1682.	pecore 13313.
Carra 51. ver. 7.	pecore 5135.	pecore 49932.
Carra		pecore 11200.
Carra		pecore 11250.
Carra		pecore 900.
Carra 58. ver. 14.	pecore 5872.	pecore 30294.
Carra 15. ver. 12.	pecore 1560.	pecore 9846.
Carra 105. ver. 18.	pecore 8825.	pecore 44030.
Carra 44. ver. 12.	pecore 4058.	pecore 6749.
Carra 21. ver. 12.	pecore 1963.	pecore 4896.
Carra 24. ver. 16.	pecore 2255.	pecore 3745.
Carra 71. ver. 9.	pecore 6585.	pecore 33415.
Carra 34. ver. 4.	pecore 2627.	pecore 47341.
Carra 1673. ver. 17.	pec. 158742.	pec. 772101.

Anco negli sudetti herbaggi di Monte Serico, e Defenze esstraordinarie solite, si fa la deduttione del sudetto modo, con dedurre dall'estima di ciascheduno di essi herbaggi la quantità delle pecore, che importano le terre affittate in quell'anno à coltura, e notare quello, che resta per potere ripartire; e tutto ciò si farà con la regola del tre.

Prezzo di pecore di Regnicoli à ducati 13. l. 0. il cento, ouero à scusi dodeci il cento, e ducati 132. il migliaro, inuolà Ferdini della Regia Camera, e lettera dell' Illustre Duca d'Alba dell'anno 1556.

P ec. 1. duc. 0. 0. 13. caual. 2. $\frac{1}{2}$
Pec. 2. duc. 0. 1. 6. caual. 4. $\frac{1}{2}$
Pec. 3. duc. 0. 2. 17. caual. 7. $\frac{1}{2}$
Pec. 4. duc. 0. 3. 12. caual. 9. $\frac{1}{2}$
Pec. 10. duc. — 1. 1. 12.
Pec. 20. duc. — 2. 3. 4.
Pec. 40. duc. — 5. 1. 8.
Pec. 80. duc. 10. 2. 16.
Pec. 200. duc. 13. 1. 0.
Pec. 200. duc. 26. 2. 0.
Pec. 400. duc. 52. 4. 0.
Pec. 800. duc. 105. 3. 0.
Pec. 1000. duc. 132. 0. 0.
Pec. 2000. duc. 264. 0. 0.
Pec. 4000. duc. 528. 0. 0.
Pec. 8000. duc. 1056. 0. 0.
Pec. 10000. duc. 1320. 0. 0.

Pecore à ducati dieci, e mezo il cento.

P ec. vna duc. 0. 0. 10. e mezo.
Pec. 2. duc. 0. 1. 1.
Pec. 3. duc. 0. 1. 11. e mezo.
Pec. 4. duc. 0. 2. 2. ———
Pec. 10. duc. 1. 0. 5. ———

Pec. 10. duc. 1. 0. 10.
Pec. 40. duc. 4. 1. 0.
Pec. 80. duc. 8. 2. 0.
Pec. 100. duc. 10. 2. 10.
Pec. 200. duc. 21. 0. 0.
Pec. 400. duc. 42. 0. 0.
Pec. 800. duc. 84. 0. 0.
Pec. 1000. duc. 105. 0. 0.
Pec. 2000. duc. 210. 0. 0.
Pec. 4000. duc. 420. 0. 0.
Pec. 8000. duc. 840. 0. 0.
Pec. 10000. duc. 1050. 0. 0.

Pecore à scusi noue il cento.

P ec. 1. duc. 0. 0. 9. caual. 10. $\frac{1}{2}$
Pec. 2. duc. 0. 0. 19. caual. 3.
Pec. 3. duc. 0. 1. 9. caual. 2.
Pec. 4. duc. 0. 1. 10. caual. 1.
Pec. 10. duc. 0. 4. 19. ———
Pec. 20. duc. 1. 4. 18. ———
Pec. 40. duc. 3. 4. 16. ———
Pec. 80. duc. 7. 4. 12. ———
Pec. 100. duc. 9. 4. 10. ———
Pec. 200. duc. 19. 4. 0. ———
Pec. 400. duc. 39. 3. 0. ———

Pec.

Pec. 800. duc. 79. 1. 0.
 Pec. 1000. duc. 99. 0. 0.
 Pec. 2000. duc. 198. 0. 0.
 Pec. 4000. duc. 396. 0. 0.
 Pec. 8000. duc. 792. 0. 0.
 Pec. 10000. duc. 990. 0. 0.

Pec. 200. duc. 6. 0. 0.
 Pec. 400. duc. 12. 0. 0.
 Pec. 800. duc. 24. 0. 0.
 Pec. 1000. duc. 30. 0. 0.
 Pec. 2000. duc. 60. 0. 0.
 Pec. 4000. duc. 120. 0. 0.
 Pec. 8000. duc. 240. 0. 0.
 Pec. 10000. duc. 300. 0. 0.

Pecore à scuti. set il cento.

Pec. vna duc. 0. 0. 6. cau. 7. $\frac{1}{2}$
 Pec. 2. duc. 0. 0. 13. cau. 2. $\frac{1}{2}$
 Pec. 3. --- duc. 0. 0. 19. cau. 9. $\frac{1}{3}$
 Pec. 4. --- duc. 0. 1. 6. cau. 4. $\frac{1}{2}$
 Pec. 10. duc. 0. 3. 6. ---
 Pec. 20. duc. 1. 1. 12. ---
 Pec. 40. duc. 2. 3. 4. ---
 Pec. 80. duc. 5. 1. 8. ---
 Pec. 100. duc. 6. 3. 0. ---
 Pec. 200. duc. 13. 1. 0. ---
 Pec. 400. duc. 26. 2. 0. ---
 Pec. 800. duc. 52. 4. 0. ---
 Pec. 1000. duc. 66. 0. 0. ---
 Pec. 2000. duc. 132. 0. 0. ---
 Pec. 4000. duc. 264. 0. 0. ---
 Pec. 8000. duc. 528. 0. 0. ---
 Pec. 10000. duc. 660. 0. 0. ---

Pecore à ducati tre il cento.

Pecora vna duc. 0. 0. 3.
 Pec. 2. --- duc. 0. 0. 6.
 Pec. 3. --- duc. 0. 0. 9. ---
 Pec. 4. --- duc. 0. 0. 12. ---
 Pec. 10. duc. 0. 1. 10. ---
 Pec. 20. duc. 0. 3. 0. ---
 Pec. 40. duc. 1. 1. 0. ---
 Pec. 80. duc. 2. 2. 0. ---
 Pec. 100. duc. 3. 0. 0. ---

Pecore à scuti tre per cento.

Pec. vna duc. 0. 0. 3. cau. 3. $\frac{1}{2}$
 Pec. 2. duc. 0. 0. 6. cau. 1.
 Pec. 3. duc. 0. 0. 9. caualli 4.
 Pec. 4. duc. 0. 0. 13. caualli 2.
 Pec. 10. duc. 0. 1. 13. ---
 Pec. 20. duc. 0. 3. 6. ---
 Pec. 40. duc. 1. 1. 12. ---
 Pec. 80. duc. 2. 3. 4. ---
 Pec. 100. duc. 3. 1. 10. ---
 Pec. 200. duc. 6. 3. 0. ---
 Pec. 400. duc. 13. 1. 0. ---
 Pec. 800. duc. 26. 2. 0. ---
 Pec. 1000. duc. 33. 0. 0. ---
 Pec. 2000. duc. 66. 0. 0. ---
 Pec. 4000. duc. 132. 0. 0. ---
 Pec. 8000. duc. 264. 0. 0. ---
 Pec. 10000. duc. 330. 0. 0. ---

Pecore à scuti dieci, e mezzo il cento.

Pec. vna duc. 0. 0. 11. cau. 6. $\frac{1}{2}$
 Pec. 2. duc. 0. 1. 3. cau. 1. $\frac{1}{2}$
 Pec. 3. duc. 0. 1. 14. caual. 7. $\frac{1}{2}$
 Pec. 4. duc. 0. 2. 6. caual. 2. $\frac{1}{2}$
 Pec. 10. duc. 1. 0. 15. cau. 6.
 Pec. 20. duc. 2. 1. 11. ---

Pc-

Pec.	400 duc.	4.	3.	2.
Pec.	800 duc.	9.	1.	4.
Pec.	1000 duc.	11.	2.	15.
Pec.	2000 duc.	23.	0.	10.
Pec.	4000 duc.	46.	1.	0.
Pec.	8000 duc.	92.	2.	0.
Pec.	10000 duc.	115.	3.	10.
Pec.	20000 duc.	231.	0.	0.
Pec.	40000 duc.	462.	0.	0.
Pec.	80000 duc.	924.	0.	0.
Pec.	100000 duc.	1155.	0.	0.

Best.	10 duc.	4.	0.	12. 1/2
Best.	20 duc.	8.	1.	5.
Best.	40 duc.	16.	2.	10.
Best.	80 duc.	32.	0.	0.
Best.	100 duc.	41.	1.	5.

Bestiame grasso à duc. 22. 1/2
il cento.

Bestia vna	duc. 0.	1.	2.	1/2
Best.	20 duc.	9.	2.	5.
Best.	30 duc.	9.	3.	7. 1/2
Best.	40 duc.	0.	4.	10.
Best.	50 duc.	2.	1.	10. 1/2
Best.	60 duc.	4.	2.	10.
Best.	80 duc.	9.	0.	0.
Best.	100 duc.	22.	2.	10.

Bestiame grasso à scuti 18. 1/2 il cento.

Bestia vna	duc. 0.	1.	0.	c. 7. 1/2
Best.	2 duc.	0.	2.	1. cau. 3.
Best.	3 duc.	0.	3.	10. cau. 0. 1/2
Best.	4 duc.	0.	4.	2. cauall. 0. 1/2
Best.	10 duc.	2.	0.	6. cauall. 3.
Best.	20 duc.	4.	0.	12. cauall. 0. 1/2
Best.	40 duc.	8.	1.	5.
Best.	80 duc.	16.	2.	10.
Best.	100 duc.	20.	3.	2. 1/2

La multiplicazione della regola di scuti 27. 1/2 il cento si fa per 4125. del modo seguente, v. g.

1.	4125.	—
2.	8250.	—
3.	12370.	—
4.	16500.	—
5.	20625.	—
6.	24750.	—
7.	28875.	—
8.	33000.	—
9.	37125.	—

Bestiame grasso à scuti 37. 1/2 il cento.

Bestia vna	duc. 0.	2.	1.	1/2
Best.	2 duc.	0.	4.	2. 1/2
Best.	3 duc.	1.	1.	3.
Best.	4 duc.	1.	3.	5.

IL modo della sudetta multiplicazione di scuti 37. 1/2. il cento si fa per 4125. che importano in breue pecore 41. 1/2 per cento, e per ogn'animale grana 41. 1/2.

Il modo della multiplicazione del Bestiame grasso à duc. 22. e mezzo il cento, si fa con multiplicare per grana ventidue, e mezzo, per qualsuoglia numero, che tanto viene.

Il modo della multiplicatione del Bestiame à feuti 18. $\frac{1}{2}$ il cento si fa con multiplicare à ragione di grana 20. e scusi 7. $\frac{1}{2}$, o à grana 20. $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$, e vedere che si dà li 12, e dopò pigliare l'altra metà,

Le pecore à feuti 12. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 13. $\frac{1}{2}$

Le pecore à scuti 10. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 10.

Le pecore à scusi 9. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 9. & sic de singulis.

Le pecore à scuti noue il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana noue, e nouedecimi.

Le pecore à scuti 6. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 6. $\frac{1}{2}$

Le pecore à scuti 10. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 11.

Le pecore à scuti 10. $\frac{1}{2}$ il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 11. e cauali 6. $\frac{1}{2}$

Le pecore à scuti 5. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 3. $\frac{1}{10}$

Le pecore à scusi 9. il cento, si hanno da multiplicare alla ragione di grana 10. e cauali 5. $\frac{1}{2}$

Tariffa di Bestiame grosso di forestieri à scuti: 37. $\frac{1}{2}$ il cento, con la deduzione del terzo, iuxta l'ordine della Regia Camera, e decreto, e lettera dell'Illustre Duca d'Alba dell'anno 1556.

	Prezzo.	Terzo.	Resta del terzo.
B Bestiame 1. duc.	0.2. 1. $\frac{1}{2}$	duc. 0.0. 13.	duc. 0.1. 8.
Best. 2. — duc.	0.4. 2. $\frac{1}{2}$	duc. 0.1. 7.	duc. 0.2. 16.
Best. 3. — duc.	1.10. 3. $\frac{1}{2}$	duc. 0.2. 1.	duc. 0.4. 3.
Best. 4. — duc.	1.3. 5.	duc. 0.2. 15.	duc. 1.0. 10.
Best. 5. — duc.	1.0. 6. $\frac{1}{2}$	duc. 0.3. 8.	duc. 1.1. 18.
Best. 6. — duc.	2.2. 8.	duc. 0.4. 2.	duc. 1.3. 6.
Best. 7. — duc.	2.4. 9.	duc. 0.4. 16.	duc. 1.4. 13.
Best. 8. — duc.	2.1. 10.	duc. 1.0. 10.	duc. 2.1. 0.
Best. 9. — duc.	3.3. 11.	duc. 1.1. 3.	duc. 2.2. 8.
Best. 10. — duc.	4.0. 12. $\frac{1}{2}$	duc. 1.1. 17.	duc. 2.3. 16.

Best.

Best. 20.	— duc. 8.1. 5.	— duc. 2.3.15.	— duc. 5.2.10.
Best. 30.	— duc. 12.1. 18.	— duc. 4.0. 2.	— duc. 8.1. 6.
Best. 40.	— duc. 16.2. 10.	— duc. 5.2.10.	— duc. 11.0. 0.
Best. 50.	— duc. 20.3. 3.	— duc. 6.4. 7.	— duc. 13.3. 16.
Best. 60.	— duc. 24.3. 15.	— duc. 8.1. 5.	— duc. 16.2. 10.
Best. 70.	— duc. 28.4. 8.	— duc. 9.3. 2.	— duc. 19.1. 6.
Best. 80.	— duc. 33.0. 0.	— duc. 11.0. 0.	— duc. 22.0. 0.
Best. 90.	— duc. 37.0. 13.	— duc. 12.1. 16.	— duc. 24.3. 17.
Best. 100.	— duc. 41.1. 5.	— duc. 13.3. 15.	— duc. 27.2. 12.

Tariffa di ducati ventidue, e mezzo il cento, scè à grana ventidue, e mezzo, che si paga per animale grosso di Regnicoli, con la deduzione del terzo.

	Prezzo.	Terzo.	Resta ded. il terzo.
B Best. 1.	— duc. 0.1. 2. $\frac{1}{2}$	— duc. 0.0. 7.	— duc. 0.0. 16.
Best. 2.	— duc. 0.2. 5.	— duc. 0.0. 10.	— duc. 0.1. 10.
Best. 3.	— duc. 0.3. 8.	— duc. 0.1. 2.	— duc. 0.2. 6.
Best. 4.	— duc. 0.4. 10.	— duc. 0.1. 10.	— duc. 0.3. 0.
Best. 5.	— duc. 1.0. 12. $\frac{1}{2}$	— duc. 0.1. 17.	— duc. 0.3. 16.
Best. 6.	— duc. 1.1. 15.	— duc. 0.2. 5.	— duc. 0.4. 10.
Best. 7.	— duc. 1.2. 18.	— duc. 0.2. 12.	— duc. 1.0. 6.
Best. 8.	— duc. 1.4. 0.	— duc. 0.3. 0.	— duc. 1.1. 0.
Best. 9.	— duc. 2.0. 3.	— duc. 0.3. 7.	— duc. 1.1. 16.
Best. 10.	— duc. 2.1. 5.	— duc. 0.3. 15.	— duc. 1.2. 10.
Best. 20.	— duc. 4.2. 10.	— duc. 1.2. 10.	— duc. 3.0. 0.
Best. 30.	— duc. 6.3. 15.	— duc. 2.1. 5.	— duc. 4.2. 10.
Best. 40.	— duc. 9.0. 0.	— duc. 3.0. 0.	— duc. 6.0. 0.
Best. 50.	— duc. 11.1. 5.	— duc. 3.3. 15.	— duc. 7.2. 10.
Best. 60.	— duc. 13.2. 10.	— duc. 4.2. 10.	— duc. 9.0. 0.
Best. 70.	— duc. 15.3. 15.	— duc. 5.1. 5.	— duc. 10.2. 10.
Best. 80.	— duc. 18.0. 0.	— duc. 6.0. 0.	— duc. 12.0. 0.
Best. 90.	— duc. 20.1. 5.	— duc. 6.3. 15.	— duc. 13.2. 10.
Best. 100.	— duc. 22.2. 10.	— duc. 7.2. 10.	— duc. 15.0. 0.



La Tariffa de gl'animali grossi à scuti 18 $\frac{2}{3}$ il cento, che si allistano trà li fiumi di Trigno, e Sangro, si fa con la Tariffa delli scuti 37. $\frac{1}{2}$ pigliando per ogni numero la metà di quel numero, che viene alla sudetta regola di scuti 18. $\frac{2}{3}$

Scala de pecore à scuti 9. il cento, che sono quelle delle forastieri che s'allistano in Saccione, come per lettera del P. Ill. Duca d'Alba dell'ano 1556. ridotti in carlini 99.

1	duc. 99.
2	duc. 198.
3	duc. 297.
4	duc. 396.
5	duc. 495.
6	duc. 594.
7	duc. 693.
8	duc. 792.
9	duc. 891.
10	duc. 990.

Scala à ducati ventidue, e mezzo il cento.

1	duc. 225.
2	duc. 450.
3	duc. 675.
4	duc. 900.
5	duc. 1125.
6	duc. 1350.
7	duc. 1575.
8	duc. 1800.
9	duc. 2025.
10	duc. 2250.

Tariffa di Terre salde, che si pagano alla ragione di ducati 55. il carro, & ogni carro sano versure 20.

L terzo di versura ducati	0. 4. 11. $\frac{2}{3}$
La metà della ver.	duc. 1. 1. 17. $\frac{1}{2}$
Doi terzi di vers.	duc. 14. 3. $\frac{1}{3}$
Vna versura	duc. 2. 3. 15.
2. versure	duc. 5. 2. 10.
3. versure	duc. 8. 1. 5.
4. versure	duc. 11. 0. 0.
5. versure	duc. 13. 3. 15.
6. versure	duc. 16. 2. 10.
7. versure	duc. 19. 1. 5.
8. versure	duc. 22. 0. 0.
9. versure	duc. 24. 3. 15.
10. versure	duc. 27. 2. 10.
20. versure	duc. 55. 0. 0.
30. versure	duc. 82. 2. 10.
40. versure	duc. 110. 0. 0.
50. versure	duc. 137. 2. 10.
60. versure	duc. 165. 0. 0.
70. versure	duc. 192. 2. 10.
80. versure	duc. 220. 0. 0.
90. versure	duc. 247. 2. 10.
100. versure	duc. 275. 0. 0.

Modo di moltiplicare li rotti, si bauerà da moltiplicare in croce, cioè.

$$\begin{array}{r}
 17 \\
 8 \quad 9 \\
 \hline
 3 \quad 2 \\
 \hline
 4 \quad 3 \\
 \hline
 12 \\
 \hline
 2 \quad 5 \\
 \hline
 12
 \end{array}$$

Cioè 2. via 4. fanno 8. e ponere l'8. vt supra, e dopò dire 3. via 3. fanno 9. e ponere il 9. all'incontro, e dopò dire 8. e 9. fanno 17. che sono 17. caualli, che schifati dedotto 12. caualli, che è vn grano, viene ad essere il sudetto grano $\frac{11}{12}$

Modo di moltiplicare di rotto per linea, che viene ad essere $\frac{6}{12}$ e schifati si riducano, e si dice, che si riduce à mezzo, come à dire la metà di 6 è 3. e la metà di 12. è 6. che sariano tre sestti, sono mezzo.

$$\begin{array}{r}
 3 \\
 \hline
 4 \quad 3
 \end{array}$$

12 Sono anco trà li negotij di detta Regia Dohana le controventioni, quali si commettano dalli animali grossi, e minuti, e nelli herbaggi, per le quali si spediscono li Commissarij dopo locata, e rifettata la detta Dohana, tanto per la Prouincia di Basilicata, quanto per la Prouincia di Bari, Montagna, e Puglia; alli quali Commissarij, e particolarmente à quelli della detta Prouincia di Basilicata è solito darsi l'infrascripte istruzioni.

Istruzioni, che si danno alli Commissarij di controuentioni nelle parti di Basilicata, per osservarlesi con ogni diligenza, acciò non si facci aggrauio alle parti, nè incesse al Regio Fisco per le raggioni, che tiene nell'animali, & herbaggi di quelle parti.

IN primis, perche le pecore di quella Prouincia non possono forzarfi di calare in Puglia, donerà il Commissario hauer mira di non molestare li Padroni di essi, mà darli ogni agiuto trouandoli à pascolare in herbaggi dispèzati, sì con il numero delle pecore, che vi sono state dispèzate, come con numero maggiore, purchè siano del medesimo Padrone, à chi sono state dispèzate, ò d'altro similmente locato, mà bensì pigliare solamente l'informatione delle dette pecore, che trouarà, e di chi sono, e portarla in Dohana, senza esiggere giornata alcuna, non essendo controuentione, mà solo si fà detta diligenza per saperfi il numero delle pecore, e doue pascolano, per vederfi in detta Regia Dohana si vi fusse alcuna raggione per il detto Regio Fisco.

Se il locato à chi è stato dispèzato l'herbaggio, quello vendesse ad altro non locato, il quale ponesse in quello le sue pecore à pascolare, in tal caso ne pigliarà informatione, facendosi pagare le giornate dal locato venditore, senza molestare il compratore, per riconoscersi in Dohana il di più parerà conueniente per l'indennità del Regio Fisco.

Hauerà anco da auuertire di riconoscere se li Padroni delli herbaggi hanno reuelato nell'intimationi fattoli da detta Regia Dohana di seruire detti herbaggi per vso loro, e se effectiue vi tengono li loro animali à pascolare, perche in tal caso non deueno essere molestati, eccetto se gl'animali fussero soliti di Dohana, ò dependi da soliti di Dohana, e quello per le bacche, e giomente, perche nelle pecore non vi è obliigo per esserno voluntarie, bensì quando costasse, che le pecore fussero comprate da locati delle locationi ordinarie, ò che fussero di detti locati, in tal caso si potriano astringere à calare in Puglia; e se detti Padroni dopò reuelato di seruirsi di detti herbaggi per vso loro, hauessero quelli affittati ad altri, ne debbiano pigliare informatione, e farse pagare le giornate dalli detti Padroni, e portare dette informationi in-

Dohana per poterfi procedere al di più che conuiene.

Trouando in alcuna defenza bacche, giomente, dourà auertire se quella defenza è dispensata, e pigliare informatione del numero delli animali, che pascolano in essa, senza farsi pagare giornata, perche non è controuentione, mà solo si fa, acciò il Regio Fisco possa esigere la fida dalli Padroni di detti animali, e se la defenza non sarà dispensata, e li animali non sono soliti, nè dependenti da soliti, non li dourà molestare, perche non è controuentione, e quando non potrà sapere di certo se sono soliti, ò no, potrà procedere à pigliare l'informatione senza farsi pagare giornata, e portarla in Dohana, dove riconosciuti se sono soliti, si procederà all'esattione della pena della controuentione, & anco al pagamento de sue giornate.

Hauerà anco da auertire, che ritrouandò animali grossi per le defenze dispensate, dourà vedere, che numero di animali è, e si corrisponde per ogni mille pecore, cento animali grossi: che eccedendo detto numero, se sono soliti, ò dependenti da soliti sarà controuentione, e però per ogni modo dourà pigliare l'informatione, e quando fussero soliti farsi pagare la giornata, mà quando non fussero soliti, solamente portare l'informatione, acciò il Regio Fisco possi farsi pagare la fida, e non deue molestarfi per la giornata, perche non è controuentione.

Occorrendo in vn'istesso di, conferirsi in più; e diuerse defenze, & herbaggi, e pigliare in detto di più informationi de controuentioni, debbiano detti Commissarij farsi pagare da detti contrauenti vna sola giornata, cioè da ogn'vno la sua rata, e non da ciascheduno vna giornata.

Tanto in detta Prouincia, quanto nella Prouincia di Terra di Bari è solito delli sudetti Commissarij pigliare in controuentione quelli Padroni delli herbaggi straordinarij insoliti, che prima di locarsi la Dohana haueffero quelli venduti ad altri non locati, come delli herbaggi straordinarij soliti, &c. ac etiam dopò locata la detta Dohana, senza ottenere il liceat dal Tribunale di detta Regia Dohana, non ostante, che ciò sia controuentione d'ordini, bensì faria controuentione, quando li detti herbaggi fussero venduti à locati, e soliti, ò dependenti da soliti di Dohana, e si tirariano alla pena della detta controuentione.

Sono medesimamente le controuentioni della Montagna, e Puglia

glia del modo sudetto per l'animali grossi, e minuti, quando, che si ritrovano à pascolare nelli herbaggi non dispenzati, ò pure nelli herbaggi di spenzati di maggior numero d'animali di quello, che li detti herbaggi li sono stati dispenzati, tirandosi per detto maggior numero la pena della controuentione, quale è il duplicato deritto di quello, che viene pagato per la detta dispenzatione, cioè il deritto della dispensatione è di docati 32. il migliato de pecore, è tirato in controuentione sarà di docati 64. per le quali controuentioni nell'anno 1573. fu interposto decreto del tenore seguente. v. 3.

Super facto partitarum per Regiam Dohanalem Audientiam Menepecudum Apulee condemnatarum, tam respectu pœna, quam respectu affictus herbagiorum ex causa controuentionis Regiorum Bannorum de non affictando herbagia sine expresso ordine Regie Camera, aut dictæ Regie Dohana; facta relatione in Regia Camera Summaria Excell. Domino Locumtenente, & alijs Magnificis Dominis Presidentibus ipsis, per Magnificum V. I. D. Dominum Annibalem Moles ipsis Regia Camera Presidentem, & Causa Commissarium; factis per dictam Regiam Camera promissum, & decretum, prout presenti decreto decernitur, & prouidetur, quod pro nunc liceat Regia Curia retinere à quolibet condemnato, eam ratam tantum, qua ascendat ad summam fide solite soliti Regia Curia ad rationem sententiarum duodecim pro quolibet centenario pecudum pro illo numero ipsarum, prout erat capacitas territorij affictari, aut pro numero pecudum immissarum pro rata tantum, liquidanda à die presentationis literarum Regia Camera in dicta Regia Dohana menspecudum expeditarum, super ordine de affictando herbagia extraordinaria solita Regia Curia, usque ad diem ultimum Aprilis ipsis anni, quâ retentione facta restituatur per Regiam Curiam omne illud plus, quod per Regiam Curiam predictam fuerit exactum, vel retentum ultra ratam predictam, & quod restitutio predicta fiat, sicut locatis emptoribus herbagij, quam omnibus venditoribus eulibet pro rata liquidanda, ut supra, prout iuris fuerit, & quod respectu condemnationum predictarum pro pœna tantum, factis promissum, quod non exigatur, & si aliqui inueniantur exacta restituantur, & hoc citrà praiudicium quorumcumque omnium iurium competentium Regio Fisco, & partibus predictis super rata predicta, que ad presens retinetur super qua plenius auditis partibus prouidebitur, & super hoc datur terminus iuris ad probandum incumbentia Fisco, & partibus predictis, ut ipsis plenius auditis possit debite prouideri; hoc suum, &c. Annibal Moles, &c.

Sono ancora negotij attingenti alla Regia Dohana li disordini, che vengono fatti dalli massari di campo, quando da essi vengono occupati in seminati più territorij di quelli, che haueranno pigliati in affitto dalla Regia Corte, per li quali disordini si spediscono li Commissarij, e ritrouati vengono tirati alla pena d'vn certo pagamento per ciascheduna versura di detto territorio occupato, e ritrouato in disordine; cioè in docati sei per la pena spettante alla

Re-

Regia Corte, docati due per l'emenda del danno al locato interefato, & altri pro rata affictus, e pensione del detto territorio occupato, ò alla perdita del seminato ritrouato in detto territorio occupato. E per le massarie ordinarie docati due per ciascheduna versura alla Regia Corte, e docato vno al locato per l'emenda; e per li disordini in mezane pasciute oltre la quantità de mezana, che ciascheduno deue tenere, docati due alla Regia Corte, & altri docati due per l'emenda al locato medesimamente per ciascheduna versura così deciso nella Regia Camera della Summaria nell'anno 1597. come appare dall'infra scritti decreti.

Die 2. Iunij 1597. Dominus Valcarcel fuit auditus in causa Regij Fiscus super negotio disordinum factorum per diuersos massarios, eo quia pretendi ut per Fiscum fuisse occupatam maiorem partem territoriorum, quod massarios ultra illam, quæ sibi eis data per Regiam Curiam in ultimis affictibus, eis factis in anno 1591. & fuit inter alia tractatum, & discussum, qua pœna venient multandi, & puniendi massarij, qui occupauerunt territoria ultra affictum, & fuit decisum quod incurrant in pœnam ducatorum sex pro qualibet versura, & quod teneantur etiam soluere locatis alios ducatos duos pro versura pro emenda damni dictorum locatorum, & quod etiam amittant segetis seminatas in dictis territorijs occupatis applicandas Regiæ Curie; & quia segetes ipse fuerunt per eos recollectæ, teneantur ultra pœnam iam dictam soluere Regiæ Curie ratam affictus pro territorijs occupatis, prout soluent pro alijs terris sibi locatis.

Die 27. Iunij 1597. Dominus Val arccl, fuit auditus super negotio contra massarios Spuleg, qui habuerunt terras saldas in affictu à Regia Curia, & disordinauerunt in occupando maiorem partem territorij ultra quantitatem affictatam, ancondemnari debent solum pro illo anno in quo fuit factus compassus, per quem compassum apparuit disordine, seu occupatione, vel etiam debent condemnari pro alijs annis sequentibus pro quibus durauit affictus, & fuit conclusum, quod respectu pœnæ est ducatorum sex pro qualibet versura predictis massarijs, qui disordinauerunt illam semel soluant, licet etiam in sequentibus annis seminauerint, & recollerint segetum predictis terris occupatis, sed respectu emendæ spectantis locatis, ac respectu fructuum recollectorum siue pensionis pro ratas affictus aliarum terrarum seruetur infra scriptus ordo, v. 3. quod illi massarij, qui disordinauerunt in illo anno in quo factus compassus, & non docuerunt, quod in annis sequentibus destiterunt à seminando terras occupatas deteneantur ad emendam ducatorum duorum pro quolibet versura in beneficium locatorum, ac etiam ad soluendum Regiæ Curie ratam pensionis, quam soluerunt pro alijs terris affictatis, non solum pro anno compassus, sed etiam pro alijs sequentibus annis pro quibus durauit affictus aliarum terrarum, & quod sufficiat Regiæ Curie probasse per compassum occupationem factam in vno anno ad hoc ut teneantur pro annis presentis sequentibus.

Die 2. Augusti 1597. Dominus Valcarcel vocatis locatis Regiæ Dobang, & inquisitis occasione de disordinis auditis in dictis causis, & post aliquam discussionem fuit pronisum,

che

Che à rispetto de' disordini in massarie ordinarie, se pagano docati due per versura alla Regia Corte, & vno al locato per versura per l'emenda. *Et fuit etiam conclusum*, Che per disordini in mezane pasciute, oltre la quantità de mezane, che ciascuno douèa tenere paghi ciascuno doi docati alla Regia Corte per versura, e di più l'emenda alli locati alla ragione di docati due per versura, &c. *Fermentes Fornarius M. C. L. Magnificus Surgens, Consiliarius de Curtis Prosecretarius, Raparius, &c.*

Le commissioni d'Assistamenti d'animali grossi sono medesimamente negotij attingenti alla detta Regia Dohana, mà perche al presente vengono quelle date, non mi pare in ciò allungarmi, come in altri negotij sopra la materia di detta Regia Dohana non così necessarie come li predetti nel presente discorso, &c. Vale, &c.



DICHIAZIONE DE' NOMI.

Pecore Gentile. Sono le pecore bianche di lana buona, e fina.
Pecore Carfagne. Sono le pecore di non sì fina lana, mà vnita con alcuni peli canini.

Pecore Mofie. Sono le pecore di lana più rustica delle sudette, e più lunga.

Pecore Fauanese. Sono le pecore, che si appartano dalla loro morra, e disperse si ritrouano con altre pecore in potere d'altri, e non delli proprij padroni.

Pecore Iezze. Sono le pecore gentile negre.

Pecore Sterpe. Sono le pecore, che non tengono latte, e che non fanno figli.

Pecore di Corpo. Sono le pecore grosse di corpo, che figliano, e fanno frutto.

Pecore Reale. Sono le pecore istesse, che pecore gentile, che realmente si possedono.

Pecore Primaticce. Sono le pecore, che figliano nel Mese d'Agosto, con li loro agnelli.

Pecore Vernaricce. Sono le pecore, che figliano trà la metà del Mese di Dicembre, per tutto la metà del mese di Febraro, con li loro agnelli.

Pecore Gardesche. Sono le pecore, che figliano trà le metà del Mese di Marzo, per tutto il Mese d'Aprile, con li loro agnelli.

Pecore Fellate. Sono le pecore di due anni, alli quali s'incomincia à dare li montoni per farle ingravidare.

Pecore Cacciatore. Sono le pecore vecchie, zoppe, cieche, e non atte à vita, quale si cacciano per macellare.

Pecore atte à vita. Sono le pecore giouene, robuste, e da far frutto.

Pecore Ciamarre. Sono le pecore di vn'anno, alli quali non può darli li montoni.

Pecore Professate. Sono le pecore date in nota sotto la Regia Fida per iscrinerli alli libri della Regia Dohana.

Pecore in Herba. Sono le pecore di più di quelle, che realmente si possedono, che si danno à nota, per hauere più herba.

Pecore Incognite. Sono le pecore, che l'anni antecedenti sono stati

stati dati à nota , e dopò non sono più calate, nè si è notitia, doue sono, nè delli loro padroni.

Pecore Aerie. Sono le pecore , che di più s'aggiungono alla nota, e libri di Dohana, à ciascheduno locato delle pecore reale, & in herba, che hauerà professato, per ascendere alla quantità del denaro, che si deue, con il prezzo dell'herba, che se li dà.

Pecore di Cacciti. Sono le pecore date in nota, e professate in vna locatione, dalla quale vengono cacciati per non essere di tanta capacità, e notate in vn'altra locatione di più capacità.

Montoni. Sono li mascoli, che si danno alle pecore per ingrauidarle.

Castrati. Sono li mascoli castrati, per farli macellare.

Bascettieri. Sono l'huomini, che macellano, & ammazzano le pecore per venderle.

Pesca. E vn Pagliaro di ferole, e canne, e di altri legnami leggieri con riparo intorno, doue la notte, e quando è mal tempo si ricirano le pecore, e loro pastori.

Tratturo. E vna strada, e via larga di trapassi sessanta, e tanto lunga, che ci ascendono, e sagliano le dette pecore, e loro custodi d'Apruzzo in Puglia, e da Puglia in Apruzzo.

Trapasso. E vn passo, e mezo d'vn'huomo, cioè palmi sette.

Tauoliero. E tutto il loco della Puglia, doue sono li herbaggi delle locationi ordinarie della Regia Corte.

Fida di Statonica. E vn diritto, che si esigge dalli padroni delli herbaggi, che sono in Puglia per il loro pascolo, da Santo Angelo di Maggio, per tutto Santo Angelo di Settembre.

Gargaro. E vn huomo, che come Fattore, tiene il peso di gouernare la massaria delle pecore, di ciascheduno padronale, & hauer pensiero delli pastori.

Padroncelli. Sono quelli padroni, che possiedono poco pecore, e che calano accompagnato con altre massarie di padroni ricchi.

Risieri. Sono li herbaggi straordinarij soliti, che si danno à locati in tempo delle liste con l'herbaggi ordinarij, e soliti.

Liste. Sono alcune note, e liste, doue vengono notati tutti li locati, locatione per locatione, e loro animali professati, per li quali sono tenuti à pagare li herbaggi, doue hauranno da condurre quelli à pascere.

Ripofi. Sono li herbaggi, doue si trattengono li animali dopò calati in Puglia, fino à tanto, che se li daranno dette liste.

Defenze. Sono li herbaggi extraordinarij insoliti più atti ad animali grossi, che à minuti, & alcune poche herbe riserbate per pascolo di castrati.

Mezane. Sono li herbaggi rilasciati per pascolo di Boui aratorij.

Terre Salde. Sono le terre, le quale molto tempo non sono state arate, e che sono infaldite.

Maesfa. E la terra arata per volerci seminare.

Terre Vergine. Sono le terre, che mai sono state arate, e non rotte, mà sempre seruito per vso di pascolo.

Anechiarie. Sono le terre, che sono state seminate due anni prima, e che si ritrouano senza semina, nè fatte maese in quelle.

Procesa. E vn circoito di solchi, seù tiri di arati, che è solito farli d'intorno alle mezane, e restoppie per riparo del foco si scappasse.

Restoppia. E vn loco doue n'è stato raccolto, seù tagliato il grano, e l'orgio, e che vi sono rimasti li cannelli di paglia tagliati.

Versura. E vn territorio di trapassi sessanta in quattro.

Compasso. E vna misura di territorio, e di seminati, solito farli in ciaschedun'anno per saperse la quantità del territorio seminato.

Scomissione. E vno scommettere d'herba, con fare entrare li animali al pascolo di quella prima del tempo.

Controuentione. E vn controuenire all'ordine di superiore, che fa vn Padronale de pecore, ò d'altri animali, con fare pascere quelli nell'herbaggi vietati, con l'ordine nella Regia Corte.

Portata di Massaria. E vn territorio delle Massarie di Campo, quelle deue restare vacuo in ciaschedun'anno, senza seminarli.

Fida. E vn deritto, che si esigge per pascolo di herba.

Disfida. E vno duplicato deritto, che si esigge per il pascolo, che si fa in alcuni herbaggi, senza fidarsi, & incontento del padrone dell'herbaggi.

Cauallari. Sono l'huomini, che si destinano per Officiali in alcuni luoghi per custodia delli herbaggi della Regia Corte, per amministrare giustitia alli locati, e sudetti di Dohana, in partibus come in fol. 25. & 26.

IL FINE.

TA-

TAVOLA.



A.

- A**lfonso Caracciolo Dohaniero della Regia Dohana. fol. 88.
Allistamento d'animali grossi negotio di Dohana. fol. 153.
Aloyse de Castellis Dohaniero. fol. 13.
Algozzini ordinarij di Dohana, e loro provisione. fol. 97.
Aniballe de Capua Dohaniero. fol. 14.
Antonello di Steuano Visitatore. fol. 24.
Arrendimento del saldo, e principio della noua coltura. fol. 69.
Assignamento del possidibile della Puglia. fol. 90.
Assignatione delle pecore, e come si fa in Dohana. fol. 107.
Auditore della Regia Dohana, e quando sù instituito. fol. 23.
Auditore da chi s'instituise, e sua provisione. fol. 97.
Aumento della rendita, con il vinere in professione. fol. 91.

B.

- B**agliui destinati all'esigenza della Regia fida. fol. 2.
Banco per la rendita della Regia fida, seù Cassiero. fol. 8.
Banni da farsi per il Dohaniero, e Governatore di Dohana. fol. 106.
Banni fatti da Fabricio di Sàgro Dohaniero. fol. 70.
Banni fatti dal Cardinal Granuela. fol. 75.
Banno, che nelli herbaggi soliti non si locano animali non soliti. fol. 22.
Banno per li Territorij di Monte di Riso. fol. 37.
Barletta paga à ducati tre per cento. fol. 104.
Baroni franchi per fase condurre le pecore di loro vassalli in Puglia. fol. 3.
Bestiamie grosso, e loro prezzo. fol. 148.
Bilancio d'introito, & esito della rendita delle pecore. fol. 95.
Bosco in Puglia delitia di Rè di Napoli. fol. 25.

C.

- C**apitoli, decreti, & ordini del Cardinal Granuela. fol. 77.
Capitoli, e Gratie concesse dall'Imperator Carlo Quinto. fol. 27.
Carlo I. morto in Foggia. fol. 14.
Carlo VIII. Rè di Francia calato alla conquista del Regno. fol. 24.
Casciera, seù Percestore. fol. 97.
Cauallari della Regia Dohana, e loro officio. fol. 24.
Cauallari Giudici ordinarij in partibus. fol. 24.
Cauallari deueno proteggere li locati, e suditi di Dohana. fol. 25.
Cauallari quando deueno riceuere le provisione. fol. 26.
Cauallari possono conoscere li disordini di feminati. fol. 26.
Cauallari soprannumerarij. fol. 26.
Col' Antonio Carbone Dohaniero. fol. 89.
Col' Antonio de Landes primo Visitatore in Dohana. fol. 23.
Cola Caracciolo Dohaniero. fol. 18.
Cognitione delle Cause spettanti alla Dohana. fol. 84.
Commissarij del fuoco si destinano dal Dohaniero. fol. 23.
Commissario destinato al ripartimento, che deue fare. fol. 122.
Commissario solito darli per accompagnare li locati di Santo Giuliano, & altri. fol. 108.
Commissione di Dohaniero in persona di Francefco Montieber primo Dohaniero. fol. 4.
Conauetra ritrouata in Foggia. fol. 15.
Conrado Imperatore morto in Foggia. fol. 14.
Consaluo gran Capitano nel Regno. fol. 24.
Controuentioni, & istruzioni dati à Commissarij di esse. fol. 153.
Corpi di S. Guglielmo, e Peregrino in Foggia. fol. 15.
Credenzieri fiscali della Dohana. fol. 9.
Credenzieri più antichi del Dohaniero, e loro provisione. fol. 97.

X 2

De-

D Ecreto sopra l'immunità di locati. fol. 38.

Decreti del Regente Reuertera sopra li Ter-
ritorij della Puglia quanti sono. fol. 37.

Defenze straordinarie, e loro stima. f. 142.

Denari fatti dalla statua di Santo Michele
Archangelo. fol. 12. e 13.

Denari improntati dal Rè alla Dohana. fol. 19.

Deritto della Regia fida. fol. 104.

Discorso del Gouerno della Regia Dohana. fol. 100.

Disordini di Terre salde, e loro pena. f. 155.

Distanza di Posta per prima di due terzi di
miglio. fol. 70.

Distanza di Posta di passi 250. e 150. f. 90.

Dohana infettata per male gouerno. fol. 18.

Dohana trasportata in Foggia. fol. 14.

Dohana trahit ad se, etiam li Napolitani, &
non trahitur. fol. 85.

Dohanieri, e Ministri, che per tempo (d-
no stati in Dohana. fol. 98. 21.

Dohaniero, e sua prouisione. fol. 97.

Duca di Vietri Dohaniero. fol. 89.

E.

E Sactione della meza fida. fol. 69.

Esactione dedutta dalle collette alli lo-
cati. fol. 34.

Essequitione prohibita ad animali di locati. fol. 19.

Estima del Territorio saldo, e coltiutato. fol. 115.

Estima generale della Puglia. fol. 140.

F.

F Abritio di Sangro Dohaniero. fol. 70.

Ferrante Monsorio Dohaniero. fol. 89.

Ferrante di Sangro Dohaniero. fol. 34.

Fida di Pugliesi a locati 4. per centenaro de
pecore. fol. 15.

Figli di locati compresi nelli priuileggi di
Dohana. fol. 84.

D. Filippo Bernauda Dohaniero. fol. 90.

Foggia, e Barletta nelli ristretti, come dima-
niali, pagano docati doi per cento. fol. 18.

Foggia Città Imperiale, e sua fondazione. fol. 14.

Francesco Montlobet familiare del Rè Al-
fonso Primo. fol. 3.

Francesco Montlobet primo Dohaniero del-
la Regia Dohana. fol. 4.

Fondazione della Regia Dohana essere an-
tica. fol. 1.

G.

G Aspar di Castiglione Dohaniero. fol. 13.

Gaspar di Castiglione processato. fol. 18.

Giacomo Moneglia Dohaniero. fol. 90.

Gio. Battista della Chiesa Dohaniero. fol. 90.

Gio. d'Angiò casato alla conquista del Re-
gno. fol. 12.

Gio. Loysse di Sangro Dohaniero. fol. 69.

D. Gioseppe Bernauda Dohaniero. fol. 90.

Gouerno di Dohana amministrato da' Mini-
stri della Regia Camera. fol. 88.

Giurisdictione della Regia Dohana, quando
incomincia. fol. 106.

Giustitia amministrata dall'Auditore. fol. 23.

Gratie concesse dal Rè Ferrante Primo nel-
l'anno 1470. fol. 16.

Gratie concesse dal Rè Ferrante Primo nel-
l'anno 1480. fol. 20.

H.

H erbaggi della Regia Dohana, quali
sono. fol. 100.

Herbaggi delle locazioni ordinarie, quali
sono. fol. 100.

Herbaggi delle locazioni a parte, quali sono.
fol. 101.

Herbaggi di Monte Serico, e loro stima. fol. 141.

Herbaggi straordinarij soliti, seù restori.
fol. 102.

Herbaggi straordinarij soliti senz'affitti.
fol. 103.

Herbaggi straordinarij soliti, & insoliti, e
perche si dicono cosi. fol. 130.

Herbaggi straordinarij insoliti, quando si
pigliano. fol. 104.

Herbaggi straordinarij insoliti, come ven-
gono dispensati. fol. 104.

Himenei celebrati in Foggia. fol. 14.

I.

Incoronata Simulacro della Regina de'
Cieli. fol. 15.

Industria di campo, e di pecora, vna neces-
saria all'altra. fol. 11.

T A V O L A:

Industria della gregge governata da' Bagnoli. fol. 2.
Imposizione delle Poste, come si fa. fol. 122. e 123.
Impresa di Foggia d'Acqua, e Fuoco, e perche. fol. 14.
Instruzioni date a' Commissarij di controventioni. fol. 153.
Instruzioni del Rè Alfonso I. fol. 9.
Instruzioni del Marchese di Villafranca. fol. 39.

L.

Libro maggiore, e sua prouisione. fol. 97.
Liste come si formano. fol. 118.
Locatione di Basilicata. fol. 112.
Locatione di Terra d'Otranto. fol. 113.
Locatione generale della Puglia. fol. 124.

M.

Marcello Pignone per la reintegrazione. fol. 46.
Massari di campi bonificati. fol. 92. at.
Mezane, e quanto per ciascheduno boue. fol. 36.
Mezane antiche poterli pascerè dall'animali di Foggia. fol. 20.
Ministri della Regia Dohana. fol. 97.
Modo della multiplicatione di Bestiami. fol. 148.
Modo di multiplicare li rotti. fol. 152.
Modo di seminar nelle massarie ordinarie. fol. 36.
Monsignor de lo Trecco calato nel Regno. fol. 27.
Moratoria contro gl'huomini di Dohana, che non voglia. fol. 19.
Mortalità generale de pecore causata dalle ueui. fol. 89.

N.

Numeratione generale delle pecore. fol. 90.

O.

Officiali straordinarij, che si mutano dalli luoghi. fol. 19.
Officiali, Ministri, & altri della Regia Dohana. fol. 27.

Officio di Credenzieri antichissimo. fol. 63. e 97.
Ordine, che li territorij fussero pigliati, benchè non soliti. fol. 13.

P.

Pagamento di fida ordinaria, che si fa dal locato. fol. 104.
Pagamento della locatione della Procina, e Guardiola: meno del altro, e perche. fol. 3.
Pandetta della Regia Dohana. fol. 86.
Passate delle pecore come si spediscono, e per doue. fol. 107.
Passi soliti di Dohana doue deueno assistere li Cauallari. fol. 107.
Paolo de Magnatis per la Reintegrazione. fol. 46.
Pecore nouamente calate da Contato di Moulise. fol. 93. at.
Pecore cordesche, doue si tengono. fol. 105.
Pecore carfagne non pagano la Regia fida. fol. 18.
Pecore sterpe doue si tengono. fol. 105.
Pena de controventione. fol. 155.
Percettore, seu Casciro. fol. 97.
Perpetuatione del diritto della Regia fida per anni cinque. fol. 89.
Portiero della Regia Dohana, e sua prouisione. fol. 97.
Poste apparte. fol. 101.
Poste dalle locationi quante sono. fol. 101.
Prattica della locatione generale. fol. 124.
Prezzo delle pecore di diuerse summe. fol. 146.
Professionespontanea. fol. 91.
Prouisione, che la collette si pagano dedotta fida. fol. 34.
Prouisione, che li locati non siano molestati per l'armi. fol. 35.
Prouisione circa la giurisdittione. fol. 83.
Puglia quant'è di lunghezza, e larghezza. fol. 100.
Puglia fertile d'herba. fol. 100.

R.

Rè Alfonso Primo, ristauratore della Dohana. fol. 2.
Rè Alfonso Secondo fuggito in Sicilia. fol. 24.
Regente Figueroa Visitatore della Dohana. fol. 27.

R.

T A V O L A.

Regente Reuertera Visitatore della Dohana. fol. 36.
 Reintegratioue delli herbaggi della Pogliana. fol. 36.
 Rendita della Dohana di più anni. fol. 88.
 Residui transfatti à locati. fol. 94.
 Ripartimento delle pecore in aere. fol. 126.
 Ripartimento in aere, come si fa. fol. 127.
 Ripartitione della vtilità del pane. fol. 139.
 Riposi della Regia Dohana. fol. 105.
 Riposi d'animali in tempo di secca, e secità. fol. 106.
 Ristori fatti a' locati di denari perduti. fol. 19.
 Rubbij due di lana leuati a' Mercanti. f. 92.

S.

Sale che si dà alli locati della Regia Dohana. fol. 94. at.
 Scala delle pecore à scuti 9. il cento. f. 151.
 Scala delle pecore à docati 22. $\frac{1}{2}$ per cento. fol. 151.
 Scala per fare la locatione. fol. 114.
 Scommissione, e pena di essa. fol. 117.
 Scriuani destinati appresso li Cavalhari. f. 26.
 Secretario della Regia Dohana, e sua prouisione. fol. 97.

Situazione del diritto della Dohana. fol. 90.
 Spartimento per le pecore figliate, agnelli, & altro. fol. 101.
 Statonica, e fida di essa. fol. 105.
 Statua di Santo Michele di finissimo marmo. fol. 27.
 Statua di Santo Michele fatta d'oro. fol. 12.

T.

Tatturi, seu camiai Reali. fol. 109.
 Tratturi da done incominciano. f. 110.
 Tariffa della deductione della Puglia. fol. 244.
 Tariffa di bestiamme grosso di Regnicoli. fol. 150.
 Tariffa di Terre salde. fol. 151.
 Tariffa di bestiamme grosso di forastieri. f. 149.
 Tenente di campagna di Dohana, e suoi Soldati. fol. 97.

V.

Vtilità del pane, e come deriuua. fol. 15.
 Vtilità del pane, e suo ripartimento. fol. 138.
 Viuere à spontanea professione. fol. 91.

SANCTA MARIA DE MONTE CARMELO.

Ora pro nobis.



A01 1455492

SS
R
SI

1111

200
E
46



